197

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

XI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio		
e interni (I)	Pag.	3
GIUSTIZIA (II)	»	9
Affari esteri e comunitari (III)	»	19
DIFESA (IV)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
Finanze (VI)	»	37
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	51
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	59
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	69
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	71
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	79
Affari sociali (XII)	»	87
Agricoltura (XIII)	»	89

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI		
LEGGE CONCERNENTI LA RIFORMA DELL'IMMUNITÀ PAR-		
LAMENTARE	Pag.	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTI-		
VITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI		
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	95

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,25. – Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (Approvato dal Senato) (2812).

(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione).

Il deputato Enzo BALOCCHI (gruppo della DC), riferendo in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame dispone il differimento della scadenza dei termini per effettuare gli adempimenti tributari, previsti dalla normativa vigente e da compiere nel corso del 1993, per quei soggetti che sono stati colpiti dai recenti e noti eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze. Ritenendo che non sia discutibile la presenza dei requisiti di costituzionalità, propone di esprimere parere favorevole circa la sussi-

stenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, confermando relatore per l'Assemblea il deputato Tiscar.

La seduta termina alle 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI. — Interviene il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Leopoldo Elia.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (2695).

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Enzo BALOCCHI (gruppo della DC) osserva che l'articolo 13 del provvedimento in esame riduce le spese per i servizi degli organi costituzionali dello Stato del 3 per cento, senza che vi siano state opportune intese con gli organi costituzionali stessi. I fondi destinati agli organi costituzionali non possono essere ridotti nel corso dell'anno, per esclusiva iniziativa del Governo, non preceduta da intese con gli organi costituzionali interessati: la riduzione potrebbe incidere negativamente sullo stesso funzionamento degli organi costituzionali e nel caso specifico essa non è suffragata da motivazioni di necessità e di urgenza. Ritiene quindi che l'articolo 13 dovrebbe essere espunto dal testo del provvedimento in esame; tutte le altre disposizioni invece appaiono sostenute da motivazioni di necessità e di urgenza.

Il deputato Danilo BERTOLI (gruppo della DC) premette di condividere le osservazioni appena espresse dal deputato Balocchi: è vero che parte dell'opinione pubblica contesta al Parlamento di essersi sottratto al generale taglio della spesa che ha caratterizzato gli ultimi tempi, ma per ovviare a ciò altre vie sarebbero state possibili. Osserva inoltre che la disposizione prevista dall'articolo 2 del provvedimento in esame risulta criticabile sotto un duplice profilo. Innanzitutto la natura del versamento ivi previsto non pare essere quella di contributo posto a carico di particolari categorie di lavoratori - rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, di collaborazione continuata e continuativa, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato - ma una vera e propria imposta dato che a fronte dello straordinario versamento del 27,7 per cento sui compensi lordi non c'è un di più di prestazioni previdenziali INPS a loro vantaggio; in secondo luogo per effetto di tale straodinario versamento al fondo globale INPS l'ammontare dell'imposizione - ritenuta alla fonte, scatto di aliquota per cumulo con altri redditi, tassa sulla salute, contributo straordinario INPS - a carico di talune categorie di lavoratori

lede il principio di eguaglianza costituzionale, perché a parità di reddito esse sopporterebbero un onere fiscale molto superiore rispetto a quello sopportato da altre categorie di lavoratori. Inoltre, con riferimento all'articolo 11 del provvedimento in esame, nell'accertare le effettive, motivate e documentate esigenze che possano autorizzare gli impegni in deroga di cui al secondo comma dello stesso articolo 11, sarebbe necessario prevedere che siano tenute in particolare conto da un lato l'opportunità anche economica per il bilancio pubblico di assicurare la continuità dell'opera di ricostruzione del patrimonio edilizio, a qualunque destinazione, colpito da calamità naturali e dall'altro l'esigenza di evitare che vadano in economia fondi già stanziati a quel fine dal Parlamento. Infatti la cancellazione di fondi stanziati al suddetto fine, richiedendo un serio esame. deve intervenire con norma espressa e non per formale effetto di automatismo della contabilità pubblica, senza una clausola di salvaguardia dei fondi che rischiano di andare in economia.

Il deputato Luciano CAVERI (gruppo misto) condivide le osservazioni espresse poc'anzi dal deputato Balocchi sull'articolo 13 del provvedimento in esame, rilevando che anche nell'ipotesi in cui si debbano tagliare fondi destinati alle regioni ad autonomia speciale vi è l'obbligo di adottare le opportune intese con le regioni interessate; a maggior ragione tale obbligo sussiste quando si tratti di ridurre spese relative ad organi costituzionali. Osserva inoltre che la disposizione prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame che riduce del 5 per cento per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni non risulta condivisibile; lo stesso può dirsi delle norme previste dall'articolo 4 che incide negativamente sull'articolo 21 della Costituzione, in quanto molti giornali saranno costretti a chiudere perché non in grado di affrontare le nuove tariffe postali fissate dal provvedimento in esame.

Il Presidente Adriano CIAFFI osserva che le disposizioni dell'articolo 3 del prov-

vedimento in esame si pongono in contrasto con la norma prevista dal comma 11 dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 che prevede che l'ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti locali e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio. Pertanto una riduzione dei contributi destinati agli enti locali effettuata a metà dell'anno è contraria alla legge vigente e non è sostenuta da una specifica motivazione. Inoltre tale riduzione è prevista – con un provvedimento di urgenza - in violazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 142 del 1990, in base al quale le deroghe e i principi previsti dalla legge stessa possono essere introdotte solo con modificazione espressa delle sue disposizioni. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe esprimere parere favorevole con la condizione di eliminare la riduzione prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame in quanto in violazione del comma 11 dell'articolo 54 e del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 142 del 1990. Per quanto riguarda l'articolo 13 del provvedimento in esame condivide le osservazioni espresse nel suo precedente intervento dal deputato Balocchi circa l'opportunità di far precedere le riduzioni delle spese destinate al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato da intese adottate con gli organi costituzionali stessi, ma si chiede se l'intangibilità in via unilaterale delle spese suddette sia garantita da norme di legge oppure da norme di correttezza. Del resto è sempre il Parlamento sovrano nel decidere se convertire o meno un decreto-legge presentato dal Governo ed è sovrano quindi nell'accettare o meno la norma che prevede una riduzione delle spese destinate agli organi costituzionali, inserita dal Governo nel procedimento in esame sotto la spinta di un'opinione pubblica che contesta al Parlamento di essersi sottratto al generale taglio delle spese che il nostro Paese è stato costretto ad affrontare nell'ultimo periodo.

Il deputato Luciano CAVERI (gruppo

del provvedimento in esame sarebbe opportuno aggiungere le parole « previa intesa con gli organi costituzionali stessi ».

L'articolo 4 poi dovrebbe essere modificato al fine di garantire la libertà di stampa.

Il deputato Enzo BALOCCHI (gruppo della DC) ritiene che, le consuetudini vigenti a livello costituzionale hanno efficacia vincolante, e comunque la norma prevista dall'articolo 13 risulta censurabile; non è possibile quindi che il Governo riduca di sua iniziativa le spese destinate agli organi costituzionali così incidendo sullo stesso funzionamento degli stessi.

Il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Leopoldo ELIA osserva che in base ad una consolidata consuetudine ogniqualvolta un organo costituzionale chiedeva fondi al Ministero del tesoro, tali fondi gli venivano senz'altro concessi. Ma in momenti di crisi economica, come quello che il nostro Paese sta attraversando, tale consuetudine è stata abbandonata ed è stata seguita la prassi di porre in essere dei negoziati. La norma prevista dall'articolo 13 del provvedimento in esame contrasta con tale consuetudine, per cui, premesso che non sono state adottate le opportune intese per la riduzione delle spese destinate agli organi costituzionali, si potrebbe trasferire la normá stessa nel disegno di legge di conversione, aggiungendo alla fine dell'articolo 13 il periodo « previa intesa con gli organi costituzionali stessi ».

Il Presidente Adriano CIAFFI osserva che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole a condizione che venga soppressa la riduzione del 5 per cento dei contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e comunali in quanto contrastante con l'articolo 1 comma 3 della legge n. 142 del 1990 e con l'articolo 54 comma 11 della stessa legge nonché a condizione che la disposizione prevista dall'articolo 13 del provvedimento in esame venga trasferita nel disegno di legge misto) ritiene che alla fine dell'articolo 13 | di conversione e preveda che la riduzione

di spesa avvenga di intesa con gli organi costituzionali interessati e infine a condizione che venga soppressa la disposizione che all'articolo 12 che prevede il deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali, in quanto in contrasto con gli articoli 3, 23, 38, 53 e 97 della Costituzione, essendo imposta in modo indiretto una prestazione patrimoniale obbligatoria senza che tali enti siano destinatari di finanziamenti pubblici. Inoltre il parere dovrebbe altresì esprimere talune osservazioni: quelle poc'anzi rilevate dal deputato Bertoli in relazione all'articolo 2 e all'articolo 11 del provvedimento in esame e quella relativa all'articolo 4 sollevata dal deputato Caveri nel suo precedente intervento.

Il deputato Enzo BALOCCHI (gruppo della DC) propone quindi di esprimere il seguente parere:

La I Commissione,

rilevata l'opportunità che le decisioni finanziarie vengano adottate in occasione delle deliberazioni relative ai documenti di bilancio per garantire i diritti quesiti dei cittadini e le deliberazioni adottate dagli enti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 13 la Commissione esprime perplessità sull'opportunità e sulle modalità dell'intervento, sottolineando che in conformità alle consuetudini si sarebbero dovuti prevedere gli opportuni concerti con gli organi costituzionali dello Stato in vista della riduzione delle spese per i servizi agli stessi. Ritiene pertanto necessario prevedere che la decisione di riduzione delle spese per i servizi degli organi costituzionali debba avvenire di intesa con gli organi stessi e che la disposizione recata da tale articolo debba essere trasferita nel disegno di legge di conversione;

all'articolo 5 la Commissione rileva che la riduzione del 5 per cento per l'anno 1993 dei contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 29 commi 1 e 2, si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 54, comma 11, della legge n. 142 del 1990 - il quale dispone che l'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio – e con l'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 142 del 1990 - il quale prevede che ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della legge n. 142 se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. È pertanto necessaria la soppressione della indicata riduzione del 5 per cento:

all'articolo 12 la Commissione rileva che il deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali appare viziata da illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 23, 38, 53 e 97 della Costituzione, essendo imposta in modo indiretto una prestazione patrimoniale obbligatoria senza che tali enti siano destinatari di finanziamenti pubblici;

e con le seguenti osservazioni;

si valuti l'opportunità della soppressione dell'articolo 2, essendo tale disposizione criticabile sotto un duplice profilo. La natura del versamento previsto non appare infatti come un contributo posto a carico di particolari categorie di lavoratori ma una vera e propria imposta dato che a fronte dello straordinario versamento del 27,7 per cento sui compensi lordi non vi è un di più in termini di prestazioni previdenziali INPS a vantaggio di tali categorie. Inoltre, per effetto del versamento straordinario al fondo globale INPS l'ammontare dell'imposizione a carico di questi lavoratori lede il principio di eguaglianza costituzionale perché a parità di reddito sopporterebbero un onere fiscale molto superiore rispetto ad altre categorie di lavoratori:

all'articolo 4 si sottolinea l'esigenza di modificare la disciplina dallo stesso prevista in materia di revisione delle agevolazioni tariffarie per la posta al fine di garantire idonee misure che garantiscano la libertà di stampa;

all'articolo 11 si sottolinea l'opportunità che, nell'accertare le motivate e documentate esigenze che possono autorizzare gli impegni in deroga previsti dal

comma 2 di tale articolo, siano tenute in particolare conto, da un lato, l'opportunità anche economica per il bilancio pubblico di assicurare la continuità dell'opera di ricostruzione del patrimonio edilizio, con qualunque destinazione, colpito da calamità naturali e, dall'altro, l'esigenza di evitare che vadano in economia fondi già stanziati a quel fine dal Parlamento.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10,10.



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Giuseppe GAR-GANI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Binetti e per l'interno Antonino Murmura.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari (2776).

(Parere della I, della III, della V, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, iniziato ieri.

Il Presidente Giuseppe GARGANI ricorda che ieri si è concluso l'esame generale, con riserva di passare oggi alla votazione degli emendamenti.

Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge:

ART. 1-bis.

All'articolo 15, comma 2, del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, aggiungere in fine:

« tale norma non si applica a tutti coloro che, anche per il tempo decorso dalla commissione del reato, non siano nelle condizioni di fornire elementi utili all'indagine e di collaborare con la giustizia. Non si applica altresì ai detenuti ed internati che abbiano già fruito delle misure previste dal comma precedente senza violare gli obblighi ad esse connessi ».

1. 01.

Correnti, Colaianni, Senese, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Angius.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- « 1. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o a internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della presente legge ».
- b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

6-bis.

« 1. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste: una generica, l'altra per qualifica o mestiere ».

6-ter.

- « 1. Per la formazione delle graduatorie interne delle liste o per il nulla osta agli uffici di collocamento, viene istituita presso ogni istituto una Commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente, da un rappresentante delle organizzazioni territoriali.
- 2. Alle riunioni partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, nominato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'Istituto ».

6-quater.

« 1. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto, designato o tratto a sorte, secondo i criteri in precedenza indicati ».

6-quinquies.

« 1. Al lavoro extra penitenziario si applica la disciplina generale del collocamento ordinario ed agricolo, nonché quanto previsto dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ».

6-sexies.

« 1. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge sul collocamento ».

2. 01.

De Simone, Colaianni, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese, Angius.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-ter:

ART. 2-ter.

Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo 20-bis:

- « ART. 20-bis. 1. Il Provveditore regionale può affidare con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone esterne all'amministrazione, le quali curano anche la specifica formazione dei capi d'arte, nonché concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con l'ente regione; possono essere inoltre istituite a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.
- 2. L'Amministrazione, inoltre, avvalendosi eventualmente della procedura prevista dal comma 6-quinquies del precedente articolo, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare

con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

- 3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quella di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
- 4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 del regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908 ».

2. 02.

De Simone, Colaianni, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese, Angius.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-quater:

ART. 2-quater.

Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo 25-bis:

- « ART. 25-bis. 1. Sono istituite le Commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Le Commissioni regionali sono presiedute dal Provveditore regionale competente per il territorio e composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle Associazioni cooperative, i rappresentanti dell'Ente regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale; per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario, in servizio presso l'Ufficio regionale del lavoro.
- 2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate secondo direttive dai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le Commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.
- 3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente di-

mensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla Direzione; sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed i servizi di istituto.

- 4. Nella tabella sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi a quelle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.
- 5. Annualmente la Direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di Polizia penitenziaria disponibile, alle strutture produttive.
- 6. La tabella che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la Commissione regionale per il lavoro penitenziario.
- 7. Nel regolamento di ciascun istituto vanno indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.

2. 03.

De Simone, Colaianni, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese, Angius.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-quinquies:

ART. 2-quinquies.

Dopo l'articolo 31 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo 31-bis:

- « 1. I lavoratori detenuti possono iscriversi alle organizzazioni sindacali di categoria.
- 2. Negli istituti nei quali i posti di lavoro siano superiori alle quindici unità, possono essere costituite, su iniziativa dei lavoratori detenuti o eventualmente delle Confedera-

zioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rappresentanze sindacali dei lavoratori detenuti.

- 3. Il Direttore, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, autorizza le rappresentanze sindacali dei lavoratori detenuti ad esercitare il diritto di riunione, previo preavviso di quindici giorni, per la trattazione di materie inerenti gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro.
- 4. La partecipazione dei rappresentanti sindacali accreditati dalle rispettive organizzazioni è ammessa nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della presente legge.
- 5. L'esercizio del diritto di riunione è per i detenuti e per gli internati eventualmente previsto nel relativo programma individualizzato di trattamento ».

2. 04.

2. 05.

De Simone, Colaianni, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese, Angius.

ART. 2-sexies.

Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere il seguente comma 1-bis:

« Gli oneri assicurativi e previdenziali gravanti sulle imprese private o associazioni cooperative che organizzano e gestiscono le lavorazioni sono a carico dello Stato. Per l'anno 1993 essi sono posti a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento recato dalla rubrica relativa al Ministero di grazia e giustizia ».

De Simone, Colaianni, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese, Angius.

ART. 2-septies.

All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente comma:

« Entro il 31 marzo di ogni anno l'amministrazione penitenziaria rimette al Parlamento un'analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente ».

2. 06.

De Simone, Colaianni, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese, Angius.

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

2. L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è abrogato.

5. 1.

Anedda, Maceratini.

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole da: previste sino a: 20 dicembre 1991 n. 412 e sostituirle con le parole: e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

6. 4.

Maceratini, Anedda.

Al comma 1, dopo la parola: incompatibilità aggiungere: o limitazioni.

6. 2.

Senese, Colaianni, Correnti, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Angius.

Al comma 2 sopprimere le parole: per non meno di tre ore giornaliere e sostituirle con le parole: per 18 ore settimanali.

6. 3.

Maceratini, Anedda

Al comma 2 sostituire la frase da: assicurando a giornaliere con la seguente: per diciotto ore settimanali, assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto.

6. 1.

Senese, Colaianni, Correnti, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Angius.

Sostituendo per l'odierna seduta il relatore, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo BINETTI invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 1.01, salvo ripresentazione in Assemblea. esprimendo altrimenti parere contrario. È favorevole invece agli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02 e 2.03. Sugli articoli aggiuntivi 2.04 e 2.05 sussisterebbe una condivisione del merito, ma la presumibile presenza di oneri finanziari non coperti impedisce al Governo di esprimersi senz'altro in senso favorevole. Comunque, su tali emendamenti occorrerebbe il parere della Commissione bilancio. È infine favorevole all'articolo aggiuntivo 2.06 e agli emendamenti 5.1. 6.4, 6.2, 6.3 e 6.1.

Il deputato Giovanni CORRENTI (gruppo del PDS) ritira l'articolo aggiuntivo 1.01 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02 e 2.03, respinge gli articoli aggiuntivi 2.04 e 2.05, e approva l'articolo aggiuntivo 2.06.

La Commissione approva di seguito l'emendamento 5.1.

La Commissione approva l'emendamento 6.4, intendendosi conseguentemente assorbito l'emendamento 6.2. Approva poi l'emendamento 6.3, intendendosi conseguentemente assorbito l'emendamento 6.1.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea e delibera di chiedere che il relatore sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, a riferire oralmente in Aula.

Il Presidente Giuseppe GARGANI si riserva naturalmente di trasmettere il testo alla Commissione bilancio per il parere di competenza. Si riserva altresì di costituire il Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Proposta di legge:

CORRENTI ed altri: Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia (2591).

(Parere della I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giovanni CORRENTI (gruppo del PDS) ritiene necessario un chiarimento sul quadro politico relativo a questo provvedimento. Fatta eccezione per il gruppo della lega nord, che manifesta una opposizione assoluta al provvedimento ritenendo di interpretare così una presunta volontà di giustizia del Paese, le altre parti politiche non hanno una posizione pregiudizialmente contraria. Anzi vi è un'adesione complessiva all'obiettivo con alcuni distinguo. La distinzione fondamentale è se debba procedersi ad una parzialissima novella del codice di procedura penale in materia di custodia cautelare ovvero ad una revisione più organica di diverse disposizioni del codice che si ritengono concettualmente legate. Il problema di fondo è che l'adozione delle misure cautelari è affidata al controllo di un organo, quale il GIP, non completamente in posizione di terzietà. Nell'audizione dell'altro ieri l'Associazione nazionale magistrati ha ritenuto che non sia questo il momento per modifiche di tale importanza alla normativa del processo penale: senonché una simile valutazione spetta solo al Parlamento.

Propone in definitiva di acquisire l'apporto scritto promesso dall'Unione Camere penali nonché l'eventuale parere tecnico che l'ANM volesse far pervenire. Su questa base si dovrebbe poi proseguire con rapidità utilizzando la procedura in sede redigente, che è una giusta via di mezzo tra la sede legislativa e il dibattito in Assemblea.

In tal modo si medierebbe tra tecnicità della materia ed esigenza di una sua valutazione con la maggiore pubblicità possibile. Fa presente infine che nel suo gruppo c'è stata una discussione anche animata sulla materia ma che, in ultima analisi, tutti hanno convenuto sull'obiettivo di porre rimedio ad alcune sbavature ermeneutiche relative alle disposizioni del codice di procedura penale sulle misure cautelari.

Il deputato Nicola COLAIANNI (gruppo del PDS) sottolinea che il suo gruppo ha presentato emendamenti che incidono su tematiche connesse alla custodia cautelare. con l'obiettivo di pervenire ad una novella organica, alla luce anche degli apporti acquisiti con le audizioni degli operatori del settore. Per esempio è essenziale abrogare l'articolo 371-bis del codice penale. La via da seguire è quindi quella di acquisire la memoria scritta preannunciata dall'Unione Camere penali e le valutazioni del Convegno che si svolgerà alla Camera l'8 e il 9 luglio. Poi, entro l'estate, si potrà procedere rapidamente alla adozione di un testo del provvedimento arricchito con gli emendamenti necessari ad una novella organica. A tal fine potrà essere utilizzata la procedura in sede redigente. Nel frattempo, da qui al 10 luglio, ritiene che la Commissione debba concentrarsi sui disegni di legge per misure di depenalizzazione e sulla responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il deputato Ettore PAGANELLI (gruppo della DC), condividendo le valutazioni di merito dei colleghi Correnti e Colaianni, ritiene tuttavia che sia necessario procedere già dalla prossima settimana nell'iter sulla proposta di legge n. 2591. In questo senso già oggi dovrebbe essere avviata la procedura di passaggio alla sede redigente. Solo così si potrà pervenire entro l'estate all'approvazione del provvedimento.

Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra nazionale) rileva che il collega Colaianni, nel momento in cui denuncia distorsioni ermeneutiche nell'applicazione della custodia cautelare, poi opera però in modo di rallentare l'iter di questo provvedimento, che tali distorsioni vuole eliminare. Se si vuole fare presto occorre avviare oggi la procedura per il trasferimento alla sede redigente. D'altronde, evitare le distorsioni interpretative da tutti riconosciute in materia di custodia cautelare è un imperativo urgente, mentre la portata politica del provvedimento è stata immotivatamente enfatizzata.

Il deputato Domenico ROMANO (gruppo del PSI) aderisce alle valutazioni dei colleghi sul problema affrontato dal provvedimento: si tratta di evitare distorsioni nell'applicazione di norme delicate. Sul piano organizzativo ritiene che si possa sia avviare subito il trasferimento alla sede redigente, sia, parallelamente, lavorare in Comitato ristretto per perfezionare il testo del provvedimento.

Il relatore Giovanni CORRENTI (gruppo del PDS) ritiene si sia vicini ad una soluzione. L'unico dubbio è se la sede redigente debba essere chiesta subito o al termine della elaborazione del testo in sede referente. Personalmente ritiene che la prima ipotesi garantisca maggiormente la conclusione dell'iter entro l'estate.

Il deputato Nicola COLAIANNI (gruppo del PDS) ritiene che, prima di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede redigente, sia necessario acquisire la valutazione di tutti i gruppi sugli emendamenti presentati. Il suo gruppo è disponibile a concludere l'iter entro l'estate, ma ritiene necessario differire le votazioni e le scelte sulla sede di esame a dopo il Convegno dell'8-9 luglio. Già il 12 luglio sarebbe possibile elaborare il nuovo testo in sede referente e, se ve ne siano le condizioni politiche, chiedere il trasferimento alla sede redigente. Pretendere di affrettare i tempi significa enfatizzare la portata del provvedimento. D'altronde, molte norme oggi contestate sono state volute e votate proprio dalla maggioranza nell'ambito del decreto-legge Scotti-Martelli.

Il deputato Francesco POLIZIO (gruppo della DC) ritiene necessario che la proposta di legge n. 2591 sia arricchita con ulteriori disposizioni che sono oggetto degli emendamenti presentati. Al contempo bisogna procedere con sollecitudine, chiedendo subito la sede redigente ed avviando contestualmente il lavoro in Comitato ristretto.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo del PSI) ritiene che la delicatezza della materia imponga a tutti attenta riflessione. Senza enfatizzare eccessivamente la portata del provvedimento, occorre anche impegnarsi per alcune correzioni urgenti a norme del codice di procedura penale che hanno avuto un'applicazione distorta. Per questo ritiene che, abbandonata l'ipotesi dell'esame in sede legislativa, la via prospettata oggi dell'esame in sede redigente dovrebbe coniugare tutte le esigenze di urgenza e di cautela. Non comprende dunque le preoccupazioni del deputato Colaianni.

Il deputato Nicola COLAIANNI (gruppo del PDS) ribadisce che vi sono vari gruppi – Lega nord, Rifondazione comunista, PRI – che hanno dichiarato di non condividere scorciatoie. Perciò, la cosa migliore è che si lavori intanto in Comitato ristretto, mentre la scelta sulla sede redigente deve essere differita a dopo il 10 luglio e deve avvenire sulla base di un nuovo testo, unitario e più organico, del provvedimento.

Il relatore Giovanni CORRENTI (gruppo del PDS) ritiene che si debba continuare a lavorare senza soluzioni di continuità per pervenire ad elaborare rapidamente un testo perfezionato. Se si fa ciò, la questione della sede redigente subito o dopo il 10 luglio perde di rilevanza. Non bisogna radicalizzare le posizioni.

Il Presidente Giuseppe GARGANI, riassumendo i termini del dibattito, propone di rinviare ad altra seduta la decisione sul trasferimento in sede redigente del provvedimento. Nel frattempo la prossima settimana, il Comitato ristretto, già istituito, si occuperà della elaborazione di un nuovo

testo alla luce degli emendamenti presentati, da porre a base della richiesta di trasferimento in sede redigente.

Assentendo i deputati Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra nazionale), Nicola COLAIANNI (gruppo del PDS), Raffaele MASTRANTUONO (gruppo del PSI) ed il relatore Giovanni CORRENTI (gruppo del PDS), nonché il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo BINETTI, la Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

NICOTRA ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità del magistrato (1748).

(Parere della I, della IV, della V, della XI e della XII Commissione).

SCALIA ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali (1808).

(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).

MASTRANTUONO: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

TRANTINO ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002). (Parere della I, della IV, della V, della XI e della XII Commissione).

IMPOSIMATO e PECORARO SCANIO: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

(Parere della I, della IV, della V, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il Presidente Giuseppe GARGANI, sostituendo per l'odierna seduta il relatore, propone, allo scopo di accelerare l'*iter* del provvedimento, di avviare senz'altro la procedura per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 1748,

già assunta come testo base nella precedente seduta. Gli emendamenti presentati saranno discussi in sede legislativa.

I deputati Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra nazionale), Raffaele MA-STRANTUONO (gruppo del PSI), Nicola COLAIANNI (gruppo del PDS) e Ettore PAGANELLI (gruppo della DC) manifestano si da ora l'assenso dei rispettivi gruppi al trasferimento alla sede legislativa.

Il Presidente Giuseppe GARGANI avverte che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa sarà trasmessa alla Presidenza della Camera una volta acquisiti i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6 del regolamento.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire lo svolgimento della prevista riunione dell'Ufficio di Presidenza.

(La seduta sospesa alle 10,40 è ripresa alle 10,50).

Il Presidente Giuseppe GARGANI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha adottato all'unanimità nella riunione testé svolta il seguente calendario per il periodo dal 28 giugno al 2 luglio 1993:

Schema di calendario per il periodo 28 giugno-2 luglio 1993.

Martedì 29 giugno:

ore 15,30 – Sede legislativa:

Modifiche articolo 135 cp (2569; rel. Polidoro);

Computers crimes (1174-2773; rel. Diana);

Concorsi in magistratura (2578; rel. Diana):

Centro prevenzione e difesa sociale di Milano (2443; rel. Polizio);

al termine - Sede referente:

Delega al Governo per la depenalizzazione pubblica sicurezza (2450; rel. Correnti);

Delega al Governo riforme sanzioni in materia di lavoro (2469; rel. Correnti);

Depenalizzazione occupazione demanio (1803; rel. Correnti);

Riservatezza della indagini penali (54 e abb.; rel. Mastrantuono);

Preture circondariali equiparate (753 e abb.; rel. Gargani)

Istituzione tribunale di Legnano (830; rel. Romano);

Delitti contro lo stato famiglia (1888; rel. Diana);

Modifica articolo 323 cp abuso delle funzioni (2285; rel. Martucci);

Certificazione antimafia (823; rel. Polizio);

Modifica articolo 11 cpp procedimenti magistrati (2281; rel. Polizio);

al termine - Sede consultiva:

Terapisti della riabilitazione non vedenti (1354; rel. Gargani).

Mercoledì 30 giugno:

ore 15,30 – Comitato ristretto:

Modifica articoli 273, 274, 369 cpp (2591; rel. Correnti).

Giovedì 1º luglio:

ore 9,30 - Sede legislativa:

Modifiche articolo 135 cp (2569; rel. Polidoro);

Computers crimes (1174-2773; rel. Diana);

Concorsi in magistratura (2578; rel. Diana);

Centro prevenzione e difesa sociale di Milano (2443; rel. Polizio);

al termine - Sede referente:

Delega al Governo per la depenalizzazione pubblica sicurezza (2450; rel. Correnti);

Delega al Governo riforme sanzioni in materia di lavoro (2469; rel. Correnti);

Depenalizzazione occupazione demanio (1803; rel. Correnti);

Riservatezza della indagini penali (54 e abb.; rel. Mastrantuono);

Preture circondariali equiparate (753 e abb.; rel. Gargani);

Istituzione tribunale di Legnano (830; rel. Romano);

Delitti contro lo stato famiglia (1888; rel. Diana);

Modifica articolo 323 cp abuso delle funzioni (2285; rel. Martucci);

Certificazione antimafia (823; rel. Polizio);

Modifica articolo 11 cpp procedimenti magistrati (2281; rel. Polizio);

al termine - Ufficio di Presidenza;

al termine - Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei lavori.

Comunica altresì che il Ministro di grazia e giustizia Conso, appositamente consultato, ha assicurato la sua disponibilità per una audizione sulle esperienze applicative e sui problemi del nuovo processo penale da svolgere mercoledì 7 luglio alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10,55.



III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,30. — Presidenza dal Presidente Antonio CARI-GLIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Laura Fincato.

Discussione della risoluzione Ciabarri ed altri n. 7-00219 sulla situazione in Guatemala.

(Discussione e rinvio).

Il Presidente, Antonio CARIGLIA, informa di aver ricevuto dal deputato Franco Foschi, in missione per incarico del suo ufficio, una richiesta di rinvio della riunione odierna relativa alla discussione della risoluzione concernente la situazione in Guatemala.

Il deputato Vincenzo CIABARRI (gruppo del PDS), primo firmatario della risoluzione, sottolinea di essere favorevole al rinvio che consentirebbe una riformulazione della stessa alla luce della mutata situazione in Guatemala.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Laura FINCATO, assicura la disponibilità del Governo a discutere a breve la risoluzione.

La seduta termina alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Antonio CARI-GLIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Laura Fincato.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990 (Approvato dal Senato) (2419). (Parere della I e della II Commissione).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).

Il relatore Alberto ALESSI (gruppo della DC), riferendo sul provvedimento, ne sottolinea la particolare importanza per promuovere e agevolare il riconoscimento e l'aggiornamento dei libretti di stato civile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Laura FINCATO, si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Republica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 (Approvato dal Senato) (2420).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, dal Regolamento).

Il relatore Alberto ALESSI (gruppo della DC), riferendo sul provvedimento, illustra i contenuti del Trattato di mutua assistenza in materia penale fra l'Italia e l'Australia.

Il deputato Vincenzo CIABARRI (gruppo del PDS), assicurando l'assenso del suo gruppo sul provvedimento in esame, rileva la necessità dell'espressione del parere di competenza da parte della Commissione Giustizia, in vista del dibattito in Assemblea.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno di Spagna e la Republica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (Approvato dal Senato) (2421). (Parere della I, della II, della V, della IX e della XII Commissione).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).

Il relatore Alberto ALESSI (gruppo della DC), riferendo sul provvedimento, sottolinea che si tratta di un importante Trattato bilaterale per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti tra l'Italia e la Spagna.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Laura FINCATO, si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato del nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (2473). (Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della XII, della XII e della XIII Commissione).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).

Il relatore Alberto ALESSI (gruppo della DC), sottolinea che la Convenzione in esame è frutto di un lungo lavoro portato avanti in sede ONU sugli effetti potenziali dell'evoluzione del clima su scala mondiale.

Nel dicembre 1990, l'Assemblea Generale diede vita ad un Comitato negoziale intergovernativo che ha elaborato il testo della Convenzione firmata nel corso della Conferenza UNCED a Rio de Janeiro.

La Convenzione ha per obiettivo quello di salvaguardare il sistema climatico nell'interesse delle generazioni presenti e future e, a tal fine, di realizzare, in tempi ragionevoli, una stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello che impedisca l'instaurarsi di interferenze antropogene pericolose per quel sistema.

Sottolinea inoltre che le parti contraenti assumono importanti impegni per promuovere la ricerca scientifica, tecnologica e socioeconomica, nonché per promuovere e sostenere l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'argomento.

Ricorda inoltre che la Convenzione prevede precisi impegni al fine di assumere le misure idonee a limitare le emissioni antropogene di gas ad effetto serra e a migliorare i propri dispositivi di assorbi-

mento in vista dell'obiettivo di ritornare ai livelli di emissioni registrati nell'anno 1990.

Auspica pertanto che la Commissione possa dargli mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Laura FINCATO, si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10,40.



IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 10. — Presidenza del Presidente Gastone SAVIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Antonio Patuelli.

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione.

Il Presidente Gastone SAVIO comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha testé approvato all'unanimità il seguente calendario dei lavori della Commissione per il periodo 29 giugno-15 luglio 1993:

Martedì 29 giugno

16,00 Interrogazioni

16,30 Parere ex articolo 143, comma 4, regolamento – Programmi SMM 4/93 e SMM 5/93 (scadenza: 14 luglio);

21,00 Comitato ristretto - Rappresentanza militare (1389 e abb.).

Mercoledì 30 giugno

15,00 Ufficio di presidenza – (Audizione informale Aermacchi - azienda e sindacati);

16,00 Comitato ristretto - Rappresentanza militare (1389 e abb.);

17,00 Comitato ristretto – Riordino sanità militare (1463).

Giovedì 1º luglio

9,30 Sede legislativa – Celebrazione cinquantennale resistenza (2566);

Promozione onorifica ex combattenti II guerra mondiale (2084);

Riconoscimento del servizio prestato nella CRI ai fini della leva (1258) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Norme in favore di militari caduti o | Mercoledì 7 luglio infortunati (1412) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Estensione ai patrioti dei benefici combattentistici (1513) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Al termine Sede referente - decretolegge n. 141/1993: missione Somalia-Mozambico (2670) (scadenza: 13 luglio);

Riforma servizio di leva (451 e abb.):

Dispensa ferma di leva (1242);

Reclutamento e avanzamento sottufficiali (891, 1482 e 1582);

Riconoscimento onorifico ai battaglioni di istruzione del 1943 (747, 958, 1636 e 1911);

Reclutamento ufficiali corpi commissariato (965);

Obbligo di comando per colonnelli e ufficiali inferiori esercito (1097):

Modifica articolo 69 legge 1137/1955 vantaggi carriera per ufficiali esercito (1098);

Interpretazione autentica articolo 24, comma 4, legge 224/86 (2404).

Martedì 6 luglio

15,00 Comm. Riunite IV e VIII Comitato ristretto - Alloggi di servizio (850 e abb.):

16.00 Audizione ex articolo 143, comma 2, regolamento - Seguito e conclusione dell'audizione del ministro della difesa sui principali problemi e sulle prospettive del suo dicastero;

14,30 Interrogazioni

15,00 Parere ex articolo 143, comma 4. regolamento - Programmi SMM 4/93 e SMM 5/93 (scadenza: 14 luglio);

16,00 Sede consultiva - Abrogazione pena di morte cpm guerra (2135-2265) (parere alla II);

17.00 Comitato ristretto - Riordino sanità militare (1463);

18,00 Comitato ristretto - Rappresentanza militare (1389 e abb.);

21,00 Comitato ristretto – Alloggi di servizio (850 e abb.);

Giovedì 8 luglio

9,30 Sede legislativa - Celebrazione cinquantennale resistenza (2566);

Promozione onorifica ex combattenti II guerra mondiale (2084):

Riconoscimento del servizio prestato nella CRI ai fini della leva (1258) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Norme in favore di militari caduti o infortunati (1412) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Estensione ai patrioti dei benefici combattentistici (1513) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Al termine Sede referente - decretolegge n. 141/1993: missione Somalia-Mozambico (2670) (scadenza: 13 luglio);

Riforma servizio di leva (451 e abb.);

Dispensa ferma di leva (1242);

Reclutamento e avanzamento sottuf- | Giovedì 15 luglio ficiali (891, 1482 e 1582);

Riconoscimento onorifico ai battaglioni di istruzione del 1943 (747, 958, 1636 e 1911);

Reclutamento ufficiali corpi commissariato (965);

Obbligo di comando per colonnelli e ufficiali inferiori esercito (1097);

Modifica articolo 69 legge 1137/1955 vantaggi carriera per ufficiali esercito (1098);

Interpretazione autentica articolo 24, comma 4, legge 224/86 (2404).

Martedì 13 luglio

15,30 Audizione ex articolo 119, comma 3. regolamento - Preesame bilancio (Audizioni Bilandife e Corte dei conti):

Indi Risoluzioni – Lo Porto 7-00101; Fincato 7-00047; Crippa 7-00131.

Mercoledì 14 luglio

15.30 Interrogazioni

16.00 Audizione ex articolo 143, comma 2, regolamento - Audizione del direttore generale di Levadife sui problemi della leva;

Indi Parere ex articolo 143, comma 4, regolamento - Programmi SMM 4/93 e SMM 5/93 (scadenza: 14 luglio);

21,00 Comitato ristretto - Riordino Sanità militare (1463).

9,30 Sede legislativa - Celebrazione cinquantennale resistenza (2566);

Promozione onorifica ex combattenti II guerra mondiale (2084) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Norme in favore di militari caduti o infortunati (1412) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa);

Estensione ai patrioti dei benefici combattentistici (1513) (subordinatamente all'effettivo trasferimento alla sede legislativa):

Al termine Sede referente - decretolegge n. 141/1993: missione Somalia-Mozambico (2670) (scadenza: 13 luglio);

Riforma servizio di leva (451 e abb.);

Dispensa ferma di leva (1242);

Reclutamento e avanzamento sottufficiali (891, 1482 e 1582);

Riconoscimento onorifico ai battaglioni di istruzione del 1943 (747, 958, 1636 e 1911);

Reclutamento ufficiali corpi commissariato (965);

Obbligo di comando per colonnelli e ufficiali inferiori esercito (1097);

Modifica articolo 69 legge 1137/1955 vantaggi carriera per ufficiali esercito (1098);

Interpretazione autentica articolo 24, comma 4, legge 224/86 (2404).

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo del PDS), in considerazione delle recenti denunce del COCER Carabinieri in ordine all'assegnazione di compiti non istituzionali ai militi dell'Arma, chiede che la Commissione deliberi in proposito un'indagine conoscitiva.

Il Presidente Gastone SAVIO assicura che della questione interesserà il prossimo Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori per il periodo considerato.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 141, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (2670).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Gastone SAVIO ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l'esame preliminare, e sia il relatore che la maggioranza della Commissione hanno chiesto al rappresentante del Governo, sulla base di una proposta formulata dal deputato Gasparotto, di verificare la possibilità che la quota della copertura finanziaria attualmente gravante sui fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo possa essere sostituita con risorse tratte dal bilancio della difesa. Qualora però la difesa non ritenesse di poter o dover indicare i capitoli dai quali attingere, la Commissione si era convenuto - vi avrebbe provveduto direttamente.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Antonio PATUELLI osserva che dalle verifiche tecniche effettuate a seguito delle proposte formulate ieri dalla Commissione è emerso con chiarezza che non esistono alternative all'attuale copertura finanziaria del provvedimento. D'altronde, la missione in Somalia e Mozambico costituisce un impegno non programmato e quindi non inserito nel bilancio 1993, e pertanto non vi sono margini di manovra. Quanto poi al problema della leva, osserva che il relativo personale è già stato diminuito di 15 mila unità in occasione della formazione per il bilancio 1993, ed appare comunque una soluzione difficilmente attuabile sul piano tecnico sia perché si è già a metà anno, sia in considerazione delle numerose e rilevanti attività operative svolte (basti pensare che in Sicilia si sono avvicendati finora 87 mila militari) sia perché, dato che un militare di leva costa mediamente 6-7 milioni l'anno, per risparmiare i necessari 200 miliardi si dovrebbe operare ad una riduzione di circa 40 mila unità, corrispondenti quasi alla metà del totale, con conseguenze nefaste sulla operatività dei reparti. Invita quindi la Commissione a riconsiderare la propria posizione, altrimenti non rimarrebbe che deferire la questione all'Assemblea.

Il relatore Salvatore MELELEO (gruppo della DC), tenuto conto che il Governo non ha dato risposta alle richieste emerse nel dibattito, si rimette all'orientamento della Commissione.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo del PDS) esprime viva perplessità in ordine al comportamento assunto dal Governo, che non tiene in alcun conto l'orientamento più volte espresso dal Parlamento, sia in questa Commissione di merito sia in Commissione esteri. Tale atteggiamento non può trovare giustificazione da parte delle forze politiche, e pertanto preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, che riproducono la sostanza delle posizioni politiche accolte a grande maggioranza dalla Commissione.

Il deputato Ottavio LAVAGGI (gruppo repubblicano), non ritenendo opportuno ritornare su questioni più volte affrontate, rileva che si sarebbe atteso dal Governo non certo un gesto decisivo in direzione della riforma delle Forze Armate, impossibile in questa sede, ma almeno un passo simbolico in quella direzione. A maggior ragione ciò sarebbe stato possibile in considerazione dell'ampiezza del consenso po-

litico intorno ad alcune principali questioni, quali la variazione della copertura, la durata della missione e la riduzione della leva. Purtroppo però il Governo pare attestato su una sorta di linea del Piave, che non può naturalmente dare frutti.

Il deputato Emma BONINO (gruppo federalista europeo), dopo aver lamentato che il Governo non abbia considerato le ragioni che per ben tre volte hanno indotto la Commissione esteri ad esprimere parere contrario sullo storno di fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo per le esigenze di copertura di missioni di peace keeping, osserva che il Governo è ben lungi dall'avere al riguardo una politica coerente, e continua ad inviare reparti militari all'estero senza aver preventivamente adottato una politica credibile anche relativamente al finanziamento di tali missioni. Questa incoerenza è evidenziata anche dal fatto che il contributo del Governo italiano al fondo di peace keeping dell'ONU è pari all'equivalente di 1 dollaro contro altri 1.041 spesi per la difesa nazionale. Dato, questo, in evidente contrasto con l'aumento progressivo delle missioni che negli ultimi 6 anni sono state ben 13 (di cui 5 iniziate nel solo 1992) e cioè tante quante quelle intraprese dal 1945 al 1987. Senza trascurare che l'Agenda for peace, a cui il Governo italiano non cessa di riferirsi in tutte le sedi, chiede espressamente che le missioni di peace keeping siano finanziate con fondi della difesa. È pertanto indifferibile che il Governo individui una linea coerente per il finanziamento di tali missioni, rifuggendo dalla tentazione di ricorrere ogni volta a provvedimenti specifici.

Il deputato Martino DORIGO (gruppo di rifondazione comunista) ritiene che la mancata risposta del Governo alle proposte della Commissione implichi che non si prosegua più in discussioni ormai ripetitive, e si passi quanto prima all'articolato.

I deputati Federico CRIPPA (gruppo dei verdi) e Riccardo FRAGASSI (gruppo della lega nord) si associano al collega Dorigo.

Il deputato Paolo Pietro CACCIA (gruppo della DC) rileva che l'orientamento negativo eventualmente espresso dalla Commissione sul provvedimento avrebbe un impatto assai pesante sulla pubblica opinione. Invita perciò il Governo a riconsiderare la propria posizione, ed in particolare a istituire, senza frapporre indugi, un apposito fondo per le missioni di peace keeping, così da risolvere il problema una volta per tutte. Si tratta d'altronde di un problema di sostanza ma anche di immagine che riguarda non tanto la difesa quanto il Governo Ciampi e, soprattutto, il Parlamento, che non può assumersi responsabilità che non sono sue.

Il deputato Antonio PAPPALARDO (gruppo del PSDI) ricorda che ieri la Commissione, nel ribadire a larga maggioranza il proprio orientamento, aveva offerto delle soluzioni al Governo. Ma il Governo non ha saputo coglierle. Concorda pertanto con il collega Caccia sul fatto che il problema, sul versante dell'esecutivo, venga risolto a livello di Governo e non solo di Ministero della difesa.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Antonio PATUELLI non può fare a meno di constatare come il dibattito in corso evidenzi una sostanziale differenza di impostazione culturale in ordine all'uso dei fondi della cooperazione allo sviluppo, che a suo avviso non sono gestiti in modo improprio se vengono in parte utilizzati per assicurare lo svolgimento di missioni umanitarie. Invita pertanto la Commissione a voler considerare che per il Governo questo è un atto dovuto, dato che serve a garantire la copertura di spese in gran parte già effettuate.

Il relatore Salvatore MELELEO (gruppo della DC), prima di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, chiede una pausa di riflessione per poter valutare attentamente gli emendamenti presentati.

Dopo che il deputato Isaia GASPA-ROTTO (gruppo del PDS) ha espresso la sua contrarietà ad una proposta di rinvio che potrebbe essere interpretata strumentalmente, il Presidente Gastone SAVIO, data l'imminenza di votazioni in Assem-

sua contrarietà ad una proposta di rinvio | blea, rinvia il seguito dell'esame ad altra che potrebbe essere interpretata strumen- | seduta.

La seduta termina alle 11.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 24 giugno 1993, ore 14,45. — Presidenza del Presidente Antonino LOM-BARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo De Paoli.

Testo unificato delle proposte di legge: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di notificazione degli atti nei procedimenti di competenza del giudice di pace (2282-2400). (Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Vassili CAMPATELLI (gruppo del PDS) illustra il provvedimento, recante modifiche alla legge n. 374 del 1991 in materia di notificazione degli atti nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

L'articolo 1 interpreta autenticamente il comma 6 dell'articolo 12 della citata legge, nel senso di prevedere che l'unico

requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dal decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale competente prima del 31 dicembre 1989.

Al riguardo ritiene opportuno escludere espressamente che tale scelta interpretativa possa determinare, anche indirettamente ovvero in soprannumero, un incremento del personale avente diritto all'immissione in ruolo nell'organico di cui al comma 3 del citato articolo 12.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 13 della normativa predetta disponendo che alla notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza provvedono, fino ad esaurimento del ruolo, i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace. Conseguentemente l'articolo 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 51 della legge n. 374 del 1991 che, disciplinando transitoriamente tale attività, dispone che nei primi tre anni

di applicazione della legge stessa, alle notificazioni provvedono anche i messi di conciliazione.

Per effetto degli articoli 2 e 3 del provvedimento, quindi, ai messi di conciliazione viene attribuita in via permanente la competenza ad effettuare le notificazioni in questione. Al riguardo è opportuno acquisire le valutazioni del Governo in ordine alla possibilità che tale attribuzione di competenza possa determinare, anche indirettamente, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI, soffermandosi sull'articolo 1, fa presente che non appare giustificato prescindere dal possesso del titolo di studio per l'ammissione alla prova selettiva prevista dal suindicato articolo, in contrasto con i principi generali che prevedono per l'accesso alle singole qualifiche i requisiti ordinari stabiliti dalla legge.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'utilizzazione, senza soluzione di continuità, anche dei messi di conciliazione dipendenti comunali per la notificazione di tutti gli atti relativi ai provvedimenti di competenza del giudice di pace e l'abrogazione dell'articolo 51 delle legge n. 374 del 1991 che limita ai primi tre anni di applicazione della legge sopraindicata l'utilizzazione del personale suddetto. Al riguardo esprime forti perplessità in ordine a tale articolo, facendo presente che il personale recato in aumento dall'articolo 12 della legge istitutiva del giudice di pace doveva essere destinato ad assolvere anche le funzioni di notifica degli uffici del giudice di pace. Inoltre tale norma potrebbe comportare oneri a carico dello Stato in relazione agli emolumenti dovuti in base alla normativa vigente ai messi di conciliazione qualora svolgano le funzioni di ufficiale giudiziario.

Il Presidente Antonino LOMBARDO ritiene di poter concludere, dall'insieme delle osservazioni critiche testè rese, che il Governo ha un atteggiamento contrario rispetto al provvedimento.

Il relatore Vassili CAMPATELLI (gruppo del PDS) non pensa che sia opportuno comunque dare un parere negativo che non avrebbe altro risultato che quello di bloccare l'ulteriore iter del provvedimento. Pensa che si possa invece dare un parere favorevole condizionato, tale da recepire e tradurre in positivo le osservazioni critiche avanzate dal Governo e gli stessi rilievi contenuti nella sua relazione. Si potrebbe pertanto rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta e, nel frattempo, procedere alle necessarie intese con il Governo.

Il Presidente Antonino LOMBARDO, concorde il Comitato e il rappresentante del Governo, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disegno di legge:

Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) (2083).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Vassili CAMPATELLI (gruppo del PDS) illustra il provvedimento che autorizza la partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG).

L'articolo 2 pone gli oneri relativi, valutati in 96 milioni per il 1993 e 32 milioni annui a decorrere dal 1994, a carico del fondo speciale di parte corrente, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Segnala quindi che la modalità di utilizzo del fondo speciale di parte corrente prevista dall'articolo 2 non rientra tra le finalità programmatiche emerse nel corso dell'approvazione dei documenti di bilancio 1993 e rammenta, tuttavia, che il Comitato ha già deciso di non attenersi a tale vincolo sino alla necessaria ridefinizione delle predette finalità onde non pregiudicare l'iniziativa legislativa parlamentare rispetto a quella governativa, atteso che il Governo, utilizzando peraltro la decretazione d'urgenza, dispone frequentemente dei fondi speciali in difformità dalle finalizzazioni predette.

Il deputato Luigi MARINO (gruppo di rifondazione comunista), dopo aver rammentato che il suo gruppo continua a ritenere assai importanti le finalizzazioni relative all'impiego dei fondi speciali emerse nel corso dell'approvazione dei documenti di bilancio 1993, si meraviglia che per un provvedimento di così modesto rilievo si faccia ricorso allo strumento legislativo. Osserva che con la legge si dovrebbero individuare e disciplinare le scelte di interesse generale e pertanto il suo gruppo ritiene opportuno operare una rigorosa selezione dei provvedimenti da assecondare: comportandosi in maniera diversa, infatti, si rischia di favorire l'atteggiamento del Governo, che utilizza i fondi speciali in difformità, con ciò comprimendo l'iniziativa legislativa del Parlamento, invece di far ricorso alle disponibilità già previste in bilancio. In conclusione fa presente che di tale problematica occorrerà tenere debito conto nella discussione dei documenti di bilancio 1994.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI fa presente che le appostazioni dell'accantonamento di fondo speciale utilizzate dal provvedimento sono destinate a sostenere iniziative del Ministero degli esteri, tra le quali è da ricomprendere quella in esame.

Su proposta del relatore Vassili CAM-PATELLI (gruppo del PDS), concorde il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI, il Comitato, infine, esprime parere favorevole.

Proposte di legge:

PIZZINATO ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (594).

BUFFONI: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di

ex dipendenti della pubblica amministrazione e di personale militare (892). (Parere all'Assemblea).

(Esame e richiesta di relazione tecnica).

Il relatore Antonio CIAMPAGLIA (gruppo del PSDI) illustra il provvedimento, recante disposizioni per la riapertura di termini delle posizioni assicuratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

La relativa disciplina, che reca notevoli implicazioni di carattere finanziario, è sintetizzabile nei termini seguenti: l'articolo 1 prevede la riapertura del termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 36 del 1974, relativo alla ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per invalidità, vecchiaia e superstiti, per i lavoratori licenziati per i motivi predetti. L'articolo 2 prevede ulteriori estensioni delle disposizioni di cui alla citata legge, ampliandone i destinatari e l'articolo 3 precisa la composizione del comitato sovrintendente all'applicazione dell'articolo 2. L'articolo 6 prevede automatici miglioramenti di carriera per il personale pubblico che si trova nella predetta situazione o che sia stato per i citati motivi danneggiato nella carriera. L'articolo 8 reca interpretazione autentica in virtù della quale le norme relative alla ricostruzione della carriera e il riconoscimento del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza, si interpretano nel senso che i riconoscimenti previsti non sono limitati all'ambito delle carriere e dei ruoli di appartenenza e si effettuano a prescindere da quelli di inquadramento.

L'articolo 9 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 in 5 miliardi per il 1993, 4,5 miliardi per il 1994 e 4 miliardi per il 1995; valuta altresì quelli derivanti dagli articoli da 2 a 8 in un miliardo per il 1993, 920 milioni per il 1994 ed 850 milioni per il 1995. Tali oneri sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente.

Al riguardo osserva che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato da relazione tecnica e, pertanto, non è possibile procedere ad una verifica della predetta quantificazione; ritiene quindi necessario acquisire tale relazione salvo che dal Governo non siano forniti, nel corso della discussione, elementi sufficienti al riguardo. Inoltre la disposizione in esame non specifica l'accantonamento a carico del quale, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, sono posti i citati oneri. L'iniziativa, infine, non è compresa tra le finalità programmatiche relative all'utilizzazione dei fondi speciali emerse durante l'approvazione dei documenti di bilancio.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI osserva che il provvedimento è diretto a riaprire il termine di cui al comma 1 all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già riaperto dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, in modo da consentire la regolamentazione delle posizioni assicurative dei lavoratori che a suo tempo non poterono avvalersene, nonché ad estendere il beneficio anche ai dipendenti pubblici ed ai militari.

Al riguardo rileva che l'ulteriore riapertura dei soli termini comporterebbe l'esame di situazioni remote e difficilmente verificabili a così notevole distanza di tempo, dovendosi procedere all'accertamento di posizioni relative al periodo 1946-1966.

Inoltre la regolarizzazione in parola verrebbe concessa a seguito del versamento dei soli contributi vigenti dei diversi periodi interessati alla ricostruzione, criterio che farebbe affluire alle gestioni pensionistiche un maggior gettito contributivo irrisorio, facendo viceversa lievitare in misura consistente gli anni pensionistici, con intuibili ripercussioni negative sulle gestioni stesse.

Per le suesposte considerazioni e ribadendo che gli articoli di copertura finanziaria non sono idonei allo scopo, esprime quindi parere contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Il deputato Salvatore VOZZA (gruppo del PSDI), il del PDS) sottolinea la particolare importanza sociale del provvedimento e, dopo tati dal nazismo.

aver ritenuto assai deboli le motivazioni prospettate dal rappresentante del tesoro per sostenere il suo avviso contrario, ritiene che il Governo debba fare un ulteriore sforzo e concorda quindi con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

Il deputato Luigi MARINO (gruppo di Rifondazione comunista), dopo aver ribadito il rilievo del provvedimento, fa presente che la relazione tecnica può essere redatta in breve termine e, in considerazione dei presumibili tempi di approvazione del provvedimento, osserva che, al fine di facilitarne l'approvazione, la decorrenza degli oneri potrebbe iniziare dal 1994.

Dopo che il deputato Fede LATRONICO (gruppo della lega nord) ha concordato sull'opportunità di acquisire la relazione tecnica e ritenuto opportuno, in ogni caso, precisare le modalità di copertura finanziaria, il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI rammenta che il provvedimento ripete analoga iniziativa già assunta nel corso della X legislatura sulla quale il tesoro, in base agli elementi a suo tempo forniti dalla difesa e dalla previdenza sociale, si era espresso in senso contrario.

Dopo che il Presidente Antonino LOM-BARDO ha osservato che il tesoro ha quindi già a disposizione i dati necessari per la redazione della relazione tecnica, il Comitato, su proposta del relatore Antonio Ciampaglia (gruppo del PSDI), delibera di richiedere tale documento.

Testo unificato delle proposte di legge: Provvidenze perseguitati nazismo (1728-2407). (Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Antonio CIAMPAGLIA (gruppo del PSDI), illustra il testo unificato, recante provvidenze in favore dei perseguitati dal nazismo. L'articolo 1 interpreta autenticamente l'articolo 4 della legge n. 261 del 1967, nel senso che hanno diritto all'assegno vitalizio di benemerenza, reversibile ai familiari superstiti e pari al trattamento minimo di pensione erogato dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, coloro che, all'epoca delle persecuzioni naziste, erano cittadini italiani già residenti entro i confini del trattato di pace di Rapallo.

L'articolo 2 prevede che l'assegno vitalizio per i deportati nei campi di sterminio nazista KZ è reversibile nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro e che l'assegno di reversibilità compete anche ai familiari dei deportati che non hanno potuto fruire del beneficio in quanto deceduti in deportazione ovvero prima dell'entrata in vigore della legge n. 791 del 1980.

L'articolo 3 prevede che, ai fini del conseguimento dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla deportazione e fino alla data del rimpatrio ovvero della guarigione per i cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione ai fini dell'assicurazione stessa. Il comma 2 pone a carico dello Stato i predetti contributi figurativi.

L'articolo 4 prevede che al Presidente, ai membri e al segretario della commissione di cui all'articolo 3 della legge n. 791 del 1980 spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

L'articolo 5 valuta gli oneri recati dal provvedimento in 300 milioni per il 1993, ed in 4.500 milioni a decorrere dal 1994.

La relativa copertura è effettuata mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Al riguardo osserva che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato da relazione tecnica, che peraltro dovrebbe essere redatta con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Allo stato non è pertanto possibile valutare la congruità delle quantificazioni previste in riferimento agli oneri determinati dal provvedimento. Fa altresì presente che le modalità di copertura illustrate si pongono in contrasto con l'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 468 del 1978, che vietano l'utilizzazione a copertura di capitoli di bilancio prima della presentazione del disegno di legge di assestamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI, dopo aver premesso che il provvedimento non è accompagnato da una scheda tecnica che evidenzi l'entità degli oneri accollati allo Stato e all'INPS. osserva che la formulazione dell'articolo 2 fa sorgere dubbi circa l'entità dell'assegno da corrispondere ai superstiti in quanto non è dato evincere se debba o meno essere integrato nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che il riconoscimento dei periodi figurativi contemplati dall'articolo 3 oltre a comportare una duplicazione dell'intervento dello Stato a favore della categoria, pone a carico dell'INPS oneri che possono quantificarsi in circa 6 miliardi di lire annue, a fronte dei quali l'Istituto riceverebbe una contribuzione del tutto irrisoria.

Le risorse preordinate dall'iniziativa, inoltre, risultano del tutto insufficienti allo scopo. Infatti, considerato che il numero degli assegni concessi ammontano a 4.050 di cui 2.911 ancora in pagamento e che i soggetti deceduti in deportazione possono valutarsi in almeno 33.000 unità, in via approssimativa, il numero dei superstiti aventi immediato diritto alla riversibilità può stimarsi in almeno 5.000 unità, con una spesa annua valutabile in circa 39 miliardi di lire nell'ipotesi che l'assegno di riversibilità sia pari al minimo garantito dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene quindi che il provvedimento in questione non possa essere assecondato.

Il Presidente Antonino LOMBARDO, in considerazione dei rilievi emersi nel corso del dibattito, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame al fine di approfondire più compiutamente le problematiche di carattere finanziario connesse al provvedimento.

Disegno di legge:

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente (2690).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Francesco BORGIA (gruppo del PSI) illustra il provvedimento, già approvato dal Senato e recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, che non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Concorde il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Paolo BRUNO il Comitato, infine, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Proposte di legge:

Senatori SIGNORELLI ed altri: Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea (Approvata dalla XII Commissione del Senato) (2291).

POGGIOLINI: Norme in materia di espianti e di trapianti di cornea (1375).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Francesco BORGIA (gruppo del PSI) illustra il provvedimento, già approvato dal Senato, recante norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

Le relative disposizioni sono prevalentemente di natura ordinamentale e pertanto non suscettibili di recare oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala tuttavia che l'articolo 4 prevede che le regioni provvedono all'organizzazione, al funzionamento e al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali o interregionali.

Rammenta al riguardo che la legislazione di attuazione della legge delega n. 421 del 1992 prevede che lo Stato contribuisce alle spese sanitarie delle regioni entro un limite massimo predeterminato; eventuali oneri ulteriori determinati dal provvedimento, pertanto, non saranno a carico delle finanze dello Stato bensì di quelle regionali.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI fa presente che il provvedimento non indica la quantificazione degli oneri recati soprattutto dall'articolo 4 né i necessari mezzi finanziari di copertura. In proposito osserva che il Fondo sanitario nazionale non ha assolutamente la capienza necessaria per assorbire anche tali oneri.

Dopo che il deputato Fede LATRONICO (gruppo della lega nord) ha ritenuto che in ogni caso bisogna tener presente la sostanziale unitarietà della finanza pubblica, il deputato Luigi MARINO (gruppo di Rifondazione comunista) osserva che comunque gli oneri saranno sostenuti dai cittadini e ritiene opportuno un breve rinvio dell'esame per approfondire le problematiche connesse al provvedimento.

Dopo che il relatore Francesco BORGIA (gruppo del PSI) ribadisce che l'onere dello Stato per il finanziamento del servizio sanitario nazionale è limitato al plafond predeterminato, il deputato Raffaele VA-LENSISE (gruppo del MSI-destra nazionale) ritiene che il cattivo funzionamento del sistema sanitario sia addebitabile anche alle regioni, che devono essere responsabilizzate in tal senso.

Il deputato Giulio ARRIGHINI (gruppo della lega nord), dopo aver fatto presente che in ogni caso occorrerà far fronte agli oneri recati dal provvedimento, osserva che il problema dei trapianti di cornea è di grave rilievo sociale e rammenta che il nostro Paese è su tale questione in grave ritardo.

Il deputato Fede LATRONICO (gruppo della lega nord), dopo aver concordato sull'importanza del provvedimento, fa presente che l'attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, determinerà oneri verosimilmente gravosi se si vorrà realmente attrezzare le strutture sanitarie per i compiti ivi previsti.

Il relatore Francesco BORGIA (gruppo del PSI) fa presente che a causa dell'attuale situazione molti italiani sono costretti a rivolgersi per i trapianti di cornea a strutture straniere ed osserva che ciò determina oneri almeno pari a quelli determinati dal provvedimento.

Il Presidente Antonino LOMBARDO, in considerazione delle problematiche emerse nel corso del dibattito, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame onde consentire di approfondire i profili finanziari del provvedimento.

Proposta di legge:

Senatori DE GIUSEPPE ed altri: Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione (Approvata dal Senato) (2566). (Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Mariolina MOIOLI VIGANÒ (gruppo della DC) illustra il provvedimento, già approvato dal Senato, che prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per preparare ed organizzare, nel triennio 1993-1995, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali per il cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

L'articolo 2 pone i relativi oneri, valutati in 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 ed in 10 miliardi per il 1995, a carico del fondo speciale di parte corrente, mediante utilizzazione dell'accantonamento relativa alla Presidenza del Consiglio; tale modalità di copertura risulta coerente con le finalizzazioni programmatiche relative ai documenti di bilancio per il solo 1993.

Al riguardo osserva che dalla formulazione dell'articolato sembrerebbe che gli oneri di cui all'articolo 2 siano relativi esclusivamente all'istituzione del Comitato mentre, evidentemente, essi si riferiscono anche alle manifestazioni celebrative ed alle iniziative storico-culturali di cui all'articolo 1. Occorre dunque valutare l'opportunità di modificare in tal senso il medesimo articolo 1 acquisendo sul punto il parere del Governo.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo DE PAOLI fa presente che esso, secondo quanto risulta dagli atti parlamentari relativi alla legge finanziaria 1993 può contare su una copertura finanziaria di 5 miliardi di lire per il solo anno 1993. Si deve peraltro aggiungere che, tenuto conto dell'utilizzo di tale accantonamento per una diversa finalizzazione, il provvedimento medesimo risulta completamente privo di copertura finanziaria.

Ritiene quindi opportuno un rinvio dell'esame, per ulteriori valutazioni sul provvedimento.

Il deputato Raffaele VALENSISE (gruppo del MSI-destra nazionale), dopo aver concordato sull'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, si augura che la stessa cautela mostrata nell'esame dei profili finanziari dello stesso, sia seguita anche nella valutazione nel merito, in quanto a cinquanta anni di distanza dei dolorosi eventi cui fa riferimento la proposta di legge in esame più che di celebrazione dovrebbe ormai parlarsi di pacificazione.

Il Presidente Antonino LOMBARDO rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame. Nuovo testo del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1684-ter). (Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Antonino LOMBARDO, in considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,10. — Presidenza del presidente Manfredo MAN-FREDI.

Proposta di legge:

ROSINI e PIRO: Disciplina delle società di investimento immobiliare (1638).

(Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il relatore Giacomo ROSINI (gruppo della DC) presenta il seguente nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto:

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

CAPO I.

SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI.

ART. 1.

(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi).

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in immobili o partecipazioni in società immobiliari, e in possesso del requisiti di cui al comma 3, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate al capo II della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

- 2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.
- 3. L'autorizzazione non può essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la società ha un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi, ovvero al diverso ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi gestiti.
- 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modifica-

zioni. Il difetto del requisito di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonché all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.

- 5. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1993 devono essere comunicate dalla società di gestione non oltre quindici giorni alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 2.
- 6. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della società scendano al di sotto del limite previsto al comma 3, si applica la procedura di cui al comma 5.

ART. 2.

(Decadenza della gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società).

- 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o dei fondi da essa gestiti. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza della società, giudizialmente accertata.
- 2. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata dalla CONSOB.

- 3. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.
- 4. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, comma 3.
- 5. La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi dei capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
- 6. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, nonché all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

ART. 3.

(Vigilanza).

- 1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
- 2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo di cui al comma 1 e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, comma terzo, del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 8, la Banca d'Italia determina in via generale le modalità di investimento del patrimonio delle società di gestione.

- 3. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, le società di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette, anche per l'attività dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere b), c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 138.
- 4. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 4.
- 5. L'istanza di approvazione del regolamento si intende accolta se il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda.
- 6. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

ART. 4.

(Regolamentazione).

- 1. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti, i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attività in azioni o quote di capitale emesse da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidabilità; le modalità e i criteri in base ai quali la società di gestione può riportare l'investimento entro i predetti limiti nonché entro i limiti previsti all'articolo 14 anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza.
- 2. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali, la società di gestione fissa nel regolamento del fondo stesso i limiti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ferma restando l'approvazione di cui all'articolo 3, comma 4.

- 3. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti, l'ammontare minimo del patrimonio di ciascun fondo immobiliare. Può, inoltre, determinare un ammontare minimo del capitale sociale versato diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, purché non inferiore a quello ivi stabilito.
- 4. La Banca d'Italia, sentita la CON-SOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonché i metodi di calcolo del valore unitario delle quote. I prospetti devono in ogni caso contenere analitiche informazioni rispetto a tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione e, in particolare, precisi riferimenti in ordine all'ubicazione, alle prescrizioni urbanistiche, alla volumetria, all'epoca di costruzione, alla destinazione e al reddito degli immobili.
- 5. La CONSOB determina in via generale, con propri regolamenti, le regole di comportamento cui devono uniformarsi le società di gestione, compresa l'individuazione delle situazioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), nonché i modelli dei protocolli di autonomia ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4.
- 6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali.
- 7. I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di proma applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 5.

(Scritture contabili, revisione contabile e controllo).

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

- a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
- b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo;
- c) entro sessanta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonché del valore unitario delle quote.
- 2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella sede della società di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, l'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonché presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo.
- 3. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla società di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.
- 4. Il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi fra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. La revisione contabile può essere effettuata da un organo collegiale di tre revisori contabili iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero da una società di revisione iscritta al medesimo registro.

ART. 6.

(Istituzione dell'elenco dei periti).

- 1. È istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare.
- 2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, su richiesta presentata secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, coloro che siano iscritti da almeno cinque anni agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi, dei geometri e dei periti agrari.
- 3. Non possono essere iscritti all'elenco dei periti coloro che:
- a) si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- 2) per uno dei delitti previsti dal titolo II del libro V del codice civile;
- 3) per un delitto non colposo, per non meno di un anno;
- 4) per un delitto contro la pubblica aministrazione, o contro l'economia pubblica, per non meno di sei mesi.
- 4. Il ministro del tesoro provvede entro la fine del primo trimestre di ciascun anno solare a pubblicare l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5. Il ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'e-

lenco di cui al comma 1, nonché le modalità di iscrizione all'elenco e di cancellazione dallo stesso.

- 6. Il Ministro del tesoro vigila sull'attività degli iscritti. Il Ministro del tesoro, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità e il corretto svolgimento delle funzioni demandate ai periti, ovvero quando accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei periti, sentito l'interessato, può disporre la cancellazione dall'elenco con provvedimento motivato e notificato all'interessato.
- 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede alla formazione dell'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 7.

(Nomina e revoca del collegio dei periti).

- 1. La società di gestione si avvale, per ciascuno dei fondi da essa gestiti, di un collegio di tre periti designati, fra gli iscritti all'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare, su richiesta del consiglio di amministrazione della società di gestione, dal presidente del tribunale competente per territorio. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero, in caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.
- 2. L'incarico è conferito dalla società di gestione per la durata di un triennio e può essere rinnovato per una sola volta, su conforme parere del presidente del tribunale.
- 3. Se nel periodo di durata dell'incarico vengono meno, per qualsiasi motivo, uno o più periti, il consiglio di amministrazione deve informare il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la Consob e deve immediatamente richiedere la nuova designazione da parte del presidente del tribunale.

- 4. L'incarico di componente del collegio dei periti non può essere conferito a soggetti che:
- a) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- b) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, da rapporto di lavoro subordinato ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico:
- c) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati;
- d) si trovino in una situazione che, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, ne comprometta l'indipendenza nei confronti della società che conferisce l'incarico.
- 5. L'incarico può essere conferito a condizione che dopo la designazione di cui al comma 1 i soggetti designati rendano al presidente del tribunale una dichiarazione giurata attestante la non sussistenza delle situazioni di impedimento di cui al comma 4. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso della durata dell'incarico, il componente del collegio dei periti è tenuto a darne immediata comunicazione alla società di gestione, che provvede entro tre giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico, dandone contestuale comunicazione al Ministro del tesoro, alla Banca d'Italia, alla Consob e al presidente del tribunale. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia fissa alla società un termine per la regolarizzazione. In difetto si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 5.

ART. 8.

(Compiti del collegio dei periti).

- 1. Il consiglio di amministrazione della società deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruità del valore di ogni terreno o immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità dovrà essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo.
- 2. L'organo o la società di revisione di cui all'articolo 5, comma 5, verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1.
- 3. Il collegio dei periti provvede, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'articolo 9, comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della società di gestione una relazione di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
- 4. Il collegio dei periti, nella relazione di cui al comma 3, deve indicare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Nell'indicazione della redditività il collegio deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la compongono, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, il collegio deve indicare la redditività ordinariamente desumibile dalla redditività di immobili similari per caratteristiche e destinazione.
- 5. Il collegio dei periti invia la relazione di cui al comma 3 alla Banca d'Italia e alla CONSOB contestualmente alla presentazione della stessa al consiglio di amministrazione della società di gestione. Il perito che non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima.

6. Il consiglio di amministrazione della società di gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute nella relazione del collegio, ne comunica le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio stesso.

ART. 9.

(Valutazione del patrimonio del fondo).

- 1. Il consiglio di amministrazione della società di gestione provvede alla valutazione del patrimonio del fondo ogni sei mesi. La valutazione semestrale deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla fine di ogni semestre.
- 2. La valutazione è effettuata in base ai valori correnti.
- 3. Il consiglio di amministrazione della società di gestione deve redigere, dopo ogni valutazione, un prospetto del patrimonio del fondo da cui risulti il valore netto del fondo compilato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.
- 4. Il prospetto di cui al comma 3 deve essere inviato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, alla Banca d'Italia; deve essere pubblicato con le eventuali modificazioni ed integrazioni disposte dalla Banca d'Italia stessa su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; deve, inoltre, essere depositato e affisso per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data di redazione definitiva, nelle sedi, filiali, succursali ed agenzie delle società di gestione.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori, i periti e i direttori generali delle società di gestione che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia e della CONSOB, o che ne ostacolano l'esercizio delle funzioni, ovvero che violano le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla

citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i periti e i direttori generali delle società di gestione che forniscono alla Banca d'Italia o alla CONSOB informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
- 3. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 50 milioni gli amministratori delle società di gestione che violano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
- 4. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque svolge, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.
- 5. Nel caso di cui al comma 4, alla società di gestione, agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai direttori generali si applica altresì, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni.
- 7. Alla società di gestione, nonché agli amministratori e ai direttori generali che violano le regole di comportamento di cui all'articolo 4, comma 4, si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della citata legge n. 1 del 1991.
- 8. Gli amministratori della società di gestione che violano il divieto di cui all'articolo 14, comma 6, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 50 milioni.
- 9. I periti dei fondi comuni di investimento immobiliare che omettono di comunicare la sopravvenienza di una delle situzioni di impedimento previste all'articolo 7, comma 4, sono puniti con la reclusione fino a due anni. In caso di condanna, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.

ART. 11.

(Obblighi della società di gestione).

- 1. La società di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
- 2. Nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla società di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

CAPO II

Fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

ART. 12.

(Istituzione del fondo).

- 1. Il fondo è istituito con delibera dell'assemblea ordinaria della società di gestione, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.
- 2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto all'articolo 2, comma 2,

lettere b), d), f), g), h) e n), della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni:

a) le modalità di partecipazione al fondo, ed in particolare se le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da soggetti che rientrano tra gli investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 6; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalità dell'emissione e dell'estinzione dei certificati, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

b) l'ammontare del fondo;

- c) il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione al fondo, che, nei casi di cui al comma 3, non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell'articòlo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni;
- d) la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, ed entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;
- e) i casi nei quali, nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, alla chiusura delle sottoscrizioni la società di gestione può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, e quelli nei quali può decidere di non ridimensionare il fondo: per il caso in cui l'autorizzazione al ridimensionamento venga concessa, il regolamento indica le modalità con cui i sottoscrittori possono esercitare il diritto di recesso esclusivamente in occasione del predetto ridimensionamento;
- f) le modalità di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;
- g) l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, che non può essere

comunque inferiore a lire 3 milioni, o al maggior importo determinato con decreto del Ministro del tesoro;

- h) la denominazione e la durata del fondo, non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni, nonché la facoltà della società di gestione di richiedere, al termine della durata, un periodo di grazia, ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- i) le modalità ed il termine massimo della procedura di rimborso, nonché l'eventuale possibilità di rimborso parziale della quota nel corso del periodo di liquidazione:
- l) i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo, che in ogni caso dovranno essere calcolati al netto degli oneri fiscali, delle commissioni, delle provvigioni e delle spese addebitate dalla società di gestione;
- m) le modalità di ripartizione, tra i partecipanti e le società di gestione, dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo derivanti dallo smobilizzo degli investimenti; alla società di gestione potrà essere attribuito un compenso fino ad un massimo del 20 per cento del risultato eccedente quello calcolato utilizzando un tasso di rendimento prefissato dal regolamento del fondo e individuato come risultato minimo obiettivo; nella percentuale di cui alla presente lettera non devono essere compresi i proventi attribuiti alla società di gestione relativi alla propria partecipazione al fondo;
- n) i criteri per la definizione del giudizio di congruità di cui all'articolo 8, comma 1;
- o) gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4;
- p) la possibilità per la società di gestione di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti.

- 3. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974.
- 4. L'attività di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, secondo le modalità e nei limiti definiti dalla Banca d'Italia, e all'articolo 2-ter della citata legge n. 77 del 1983, introdotti dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
- 6. Ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammese soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

ART. 13.

(Partecipazione al fondo).

- 1. L'emissione delle quote di partecipazione al fondo è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c).
- 2. Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), se il fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), la società di gestione, previa autorizzazione da richiedere al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la

- Banca d'Italia, può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e).
- 3. La società di gestione, entro quindici giorni, deve comunicare ai sottoscrittori l'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere fornita nel caso in cui la società decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento.
- 4. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.
- 5. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento del fondo stesso, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettere h) e i), al valore di liquidazione. La Banca d'Italia può consentire, su richiesta della società di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.
- 6. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, la società di gestione, entro sei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
- 7. Il regolamento del fondo può prevedere, ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo sia prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento stesso, successiva a quella massima di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h).
- 8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti, nella misura del 3 per cento dell'ammontare di ciascun fondo se

le quote del fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, e nella misura del 5 per cento se le quote possono essere sottoscritte da chiunque.

ART. 14.

(Gestione del fondo).

- 1. Le società di gestione, col patrimonio del fondo, possono svolgere esclusivamente le seguenti attività:
- a) acquisto, anche di cosa futura, vendita e gestione, nonché locazione finanziaria, di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione;
- b) assunzione di partecipazioni in società non quotate aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a);
- c) investimento e gestione delle disponibilità liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché in altri valori mobiliari, di rapida e sicura liquidabilità che rientrino in categorie ammesse dal Ministro del tesoro.
- 2. Nell'assunzione di partecipazioni nelle società di cui al comma 1, lettera b), non potrà essere complessivamente investito un ammontare superiore al 50 per cento del patrimonio netto di ciascuno dei fondi immobiliari gestiti. Ciascuna partecipazione deve in ogni caso consentire alla società di gestione, anche per mezzo di patti parasociali, di esercitare sulla società partecipata il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
- 3. Il venir meno per qualsiasi motivo del controllo di cui al comma 2 obbliga la società, o in caso di controllo congiunto ciascuna delle società di gestione, ad alienare la partecipazione entro il termine di due anni.
- 4. Le società di gestione non possono investire in un unico bene immobiliare, avente caratteristiche urbanistiche e fun-

- zionali unitarie, più di un terzo del patrimonio netto di ciascun fondo gestito.
- 5. Le società di gestione non possono acquistare immobili di proprietà dei propri soci, nonché dei soci delle società di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Le società di gestione nella gestione di ciascun fondo possono assumere prestiti nel limite massimo del 25 per cento del patrimonio netto del fondo stesso, esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni nelle società di cui al comma 1, lettera b). Le società di gestione non possono concedere prestiti sotto alcuna forma.
- 7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), non possono essere inferiori al 10 per cento del patrimonio netto del fondo.

ART. 15.

(Disposizioni tributarie).

- 1. Le società di gestione non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per i fondi da esse istituiti a norma dell'articolo 1. Le ritenute applicate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.
- 2. A titolo d'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, la società di gestione preleva sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita dal possesso diretto di immobili, un importo pari allo 0,1 per cento, e sulla residua parte del valore netto un importo pari allo 0,15 per cento. I valori che costituiscono l'attivo nonché il valore netto del fondo devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dalla o dalle relazioni semestrali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), relative all'anno cui l'imposta si riferisce, tenendo conto anche dei periodi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato nel corso dell'anno.

- 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché derivino da partecipazione al fondo di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 35 per cento dei proventi stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.
- 4. Il regime tributario speciale di cui al comma 3 si applica esclusivamente ai soggetti la cui partecipazione a ciascun fondo non ecceda il 2 per cento del patrimonio iniziale del fondo medesimo. Tale limite è elevabile fino al 20 per cento, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascuna delle categorie di investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
- 5. L'imposta sostitutiva dovrà essere versata alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno. Entro lo stesso termine la società di gestione deve presentare la dichiarazione annuale relativa all'ammontare indicato al comma 2 su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi copia della distinta e del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai decreti del Presidente Repubblica 29 settembre 1973. n. 600 e n. 602, e successive modificazioni, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10

- luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.
- 6. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, gli obblighi di dichiarazione e versamento della imposta fanno carico alla società di gestione, che provvede alla imputazione dell'onere e degli eventuali crediti al patrimonio di ciascun fondo. I comuni possono fissare un'aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.
- 7. Alle cessioni che comportino il trasferimento della proprietà o di diritti reali di godimento sugli immobili operate dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto a favore di fondi immobiliari autorizzati si applica l'aliquota del 9 per cento o quelle inferiori altrimenti applicabili. Non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, ai fini di detta imposta, le operazioni relative alla cessione a terzi ed alla gestione degli immobili e degli altri beni o diritti costituenti patrimonio del fondo; l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi che concorrono alla formazione del valore del fondo non è ammessa in detrazione ed è posta a carico del fondo stesso.
- 8. Per le operazioni riferibili al fondo la società di gestione è obbligata alla registrazione distinta degli acquisti, ivi compresi i corrispettivi addebitati per i servizi da essa resi, e, nell'ipotesi di cui all'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'assolvimento degli obblighi ivi previsti, con addebito al fondo della relativa imposta.
- 9. Per gli atti di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni nei quali i fondi costituiscano la parte acquirente, l'imposta di registro è dovuta con l'aliquota dell'8 per cento, quale che sia la natura o la destinazione degli immobili, salva l'applicazione di regimi più favorevoli. Le imposte ipotecaria e catastale sono

dovute nella misura fissa. La base imponibile è costituita dal valore dichiarato ovvero, se superiore, da quello indicato nella relazione di stima di cui all'articolo 8, comma 3. Gli atti portanti trasferimento a terzi degli immobili costituenti patrimonio del fondo sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

10. Gli atti comportanti l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, nei quali i fondi intervengano come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa ovvero ad una imposta fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

Fa presente che il Comitato ristretto ha dato attuazione all'indirizzo, emerso dal dibattito in Commissione, di rielaborare il testo della proposta di legge assumendo come modello lo schema del testo dei fondi mobiliari chiusi, approvato dalla Commissione finanze del Senato nella seduta di ieri e che dovrà rapidamente essere riesaminato dalla Camera.

Il provvedimento si articola in due capi, il primo riguardante la società di gestione e il secondo i fondi.

L'articolo 1 stabilisce i requisiti della società di gestione e, in particolare, prevede che essa debba avere un capitale sociale versato non inferiore a 10 miliardi, limite che può tuttavia essere innalzato con regolamento della Banca d'Italia.

Gli articoli 2 e 3 regolano le funzioni di vigilanza del ministro del tesoro, della Banca d'Italia e della Consob, mentre l'articolo 4 individua i regolamenti che dovranno essere emanati dai due organismi di vigilanza.

L'articolo 5, che regola le scritture contabili, è stato interamente mutuato dal testo della proposta di legge sui fondi mobiliari chiusi.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano il collegio dei periti, la cui istituzione costi-

tuisce garanzia per i futuri investitori. A tal fine il testo prevede precisi requisiti di professionalità, l'iscrizione agli albi professionali da almeno 5 anni, e un ulteriore accertamento che sarà svolto secondo le modalità definite con un decreto del ministro del tesoro. Inoltre, per assicurare rigore nelle perizie, è stato stabilito che la designazione dei componenti del collegio sarà affidata al presidente del Tribunale competente, mentre l'incarico sarà conferito direttamente dalla società di gestione.

Gli articoli 10 e 11 riguardano le sanzioni e gli obblighi della società di gestione e sono stati anch'essi mutuati dal provvedimento sui fondi mobiliari chiusi.

Il capo II concerne l'istituzione del fondo, la partecipazione e la gestione dello stesso. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 15 che disciplina il trattamento tributario del fondo ed osserva che le modifiche introdotte al Senato sul trattamento fiscale dei fondi mobiliari chiusi rivelano un atteggiamento debole in ordine alle scelte che devono essere compiute sul trattamento fiscale del risparmio che si fa capitale e che deve essere differenziato per ciascuna delle tre tipologie in cui esso si suddivide: il risparmio che diventa capitale di rischio e che viene investito nel sistema produttivo, il cui trattamento tributario è generalmente variabile in relazione all'andamento della congiuntura economica; il risparmio che si fa capitale per fronteggiare i cosiddetti rischi-persona e che generalmente non è gravato da alcun peso fiscale; il risparmio che si traduce in prestito e che è quindi volto a realizzare una rendita finanziaria, come si verifica per i titoli di Stato, le obbligazioni, i depositi, il cui prelievo fiscale sconta la certezza della rendita.

L'articolo 15 del testo del Comitato ristretto risponde a questa logica e di conseguenza ritiene che il Governo, se proporrà una diversa soluzione, dovrà presentare argomentazioni, serie diverse da quelle riguardanti il gettito.

Il presidente Manfredo MANFREDI rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,35. — Presidenza del presidente Manfredo MAN-FREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Piergiovanni Malvestio.

Disegno di legge e articolo aggiuntivo: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (2691).

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione procede all'esame del provvedimento.

Il relatore Guido CASTELLOTTI (gruppo della DC) riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 149 del 1993, finalizzato ad introdurre incentivi allo sviluppo economico in vari settori, tra cui quello agricolo. La Commissione finanze è chiamata a pronunciarsi in particolare sulla norma di cui all'articolo 9, comma 3, che prevede lo scambio tra titoli pubblici e azioni di proprietà del Tesoro: condivide il contenuto di tale norma, osservando tuttavia che la questione è affrontata, in

modo più compiuto, all'articolo 5 del testo unificato dei progetti di legge 2140 e abbinati, recanti disposizioni in materia di ampliamento del mercato mobiliare, di cui la Commissione ha deliberato di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Condivide anche il contenuto dell'articolo aggiuntivo 2. 07 del relatore, da perfezionare con due modifiche di carattere formale.

La Commissione approva quindi la seguente proposta di parere presentata dl relatore:

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge 2691 con la seguente osservazione: la norma di cui all'articolo 9, comma 3, sarà completata e perfezionata da altra analoga, che persegue il medesimo obiettivo, contenuta nel progetto di legge, in corso di esame, recante disposizioni in materia di ampliamento del mercato mobiliare.

PARERE FAVOREVOLE

all'articolo aggiuntivo 2. 07 del relatore con la seguente osservazione:

a) al comma 1, dopo le parole: « società cooperative » siano inserite le seguenti: « di primo e di secondo grado »;

b) al comma 4 la parola « industriali » sia soppressa.

La seduta termina alle 10.



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 10. — Presidenza del Presidente Aldo ANIASI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giuseppe Matulli.

Svolgimento di interrogazioni.

Interrogazioni Vigneri n. 5-001145 (6 maggio 1993) e Masini e Di Prisco n. 5-01200 (14 maggio 1993) (Graduatorie per le supplenze nei conservatori).

Il Presidente Aldo ANIASI dà lettura delle interrogazioni all'ordine del giorno, il cui svolgimento non ha avuto luogo nella seduta dello scorso martedì 22 giugno su richiesta del rappresentante del Governo:

VIGNERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

l'8 aprile scorso è stata emanata dal Ministero della pubblica istruzione l'ordinanza n. 106, « Disciplina per il conferimento delle supplenze nei conservatori di musica al personale docente ed agli accompagnatori di pianoforte »; al fine di garantire un'adeguata pubblicità la stessa ordinanza impone l'affissione delle disposizioni in essa contenute all'albo di tutti i conservatori d'Italia almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; questa esplicita previsione non è stata tuttavia rispettata. Il termine per la presentazione delle domande è infatti il 15 maggio p.v., mentre ancora il 21 maggio essa non era pervenuta a numerosi conservatori. L'ordinanza non è stata inoltre pubblicata in Gazzetta Ufficiale;

oltre al mancato rispetto delle prescrizioni formali dell'ordinanza, alcune sue disposizioni suscitano forti perplessità di merito:

a) la graduatoria è fatta su scala nazionale, con valore triennale rinnovabile; il che significa che vi è un'unica sede in tutta Italia competente a formare la graduatoria per ogni singola disciplina;

b) ogni domanda può indicare non più di tre conservatori in tutta Italia nei quali svolgere la supplenza. Ai sensi delle precedenti ordinanze in materia si potevano dare 7 indicazioni. Alle ordinanze era inoltre allegato l'elenco dei conservatori con posti disponibili per le supplenze. Quest'anno invece non solo manca un elenco analogo, ma è stato anche eliminato l'obbligo per i singoli conservatori di dichiarare la disponibilità di posti, per cui chi (con molta fortuna, o qualche suggerimento ...) sarà in grado di indicare nella propria domanda conservatori con posti effettivamente a disposizione potrà ottenere le supplenze superando tutti coloro che avranno un punteggio inferiore al proprio;

c) alla domanda devono essere allegati gli originali o le copie autentiche dei titoli artistici e professionali; alcuni interessati hanno però depositato tali titoli presso le commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedra, che si stanno svolgendo in questo periodo, e non hanno potuto ottenere delle copie autentiche in quanto l'ordinanza di cui trattasi non ha avuto la necessaria pubblicità;

d) è previsto tra l'altro un punteggio aggiuntivo per i vincitori dei concorsi a cattedra, ma le graduatorie dei concorsi che si stanno svolgendo non saranno disponibili se non dopo il 15 maggio;

e) sono concessi solo 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per la presentazione del reclamo; tale termine è chiaramente insufficiente, dato che la pubblicazione avviene in un unico conservatorio per tutta Italia, spesso molto distante dalle sedi di residenza dei candidati —:

se non ritenga il Ministro:

che l'ordinanza, così come è formulata, rischi di pregiudicare la trasparenza e la correttezza del procedimento di formazione delle graduatorie, oltre che di premiare persone meno meritevoli di altre nell'effettiva assegnazione delle supplenze;

che sia opportuno apportare alcune modifiche a tale ordinanza, in particolare per aumentare il numero troppo esiguo di conservatori che si possono indicare quali sedi di supplenza, e fornire l'elenco dei conservatori con posti disponibili; che sia in ogni caso opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande, per garantire effettivamente una adeguata pubblicità dell'ordinanza, e permettere la presentazione di tutti i titoli. (5-01145)

MASINI e DI PRISCO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso:

che con le ordinanze ministeriali nn. 106 e 107 dell'8 aprile 1993 il Ministero della pubblica istruzione ha dettato disposizioni in merito alla disciplina per il conferimento delle supplenze al personale docente ed agli accompagnatori al pianoforte nei conservatori di musica e al personale docente e agli assistenti nelle accademie di belle arti;

che le suddette ordinanze, oggetto di riflessioni pluriennali da parte del competente ispettorato per l'istruzione artistica, interpretano in maniera inaccettabile quanto previsto dal nono comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, in ordine alle preferenze di sede per l'assegnazione delle supplenze facendo discendere dall'espressione della preferenza per tre sedi la compilazione di tre distinte graduatorie di sede;

che la suddetta interpretazione, qualora definitivamente accolta, annullerebbe il valore dell'esistenza di una graduatoria nazionale riducendo di fatto l'assegnazione delle supplenze annuali per l'insegnamento dei conservatori di musica ad una sorta di lotteria;

che contrariamente a quanto stabilito nelle ordinanze ministeriali la legge n. 417 del 1989, con l'indicazione delle tre sedi preferenziali, prevista dal citato nono comma, intendeva unicamente stabilire una modalità di attuazione della precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 8 ed eventualmente un criterio preferenziale prioritario rispetto a quelli usualmente stabiliti per l'assegnazione delle supplenze a parità di punteggio;

che questa considerazione è confermata:

- a) dalla circostanza, universalmente nota, riguardante l'impossibilità di conoscere le disponibilità dei posti conferibili con supplenze annuali prima del completamento delle operazioni di mobilità concernenti il personale di ruolo;
- b) dal fatto che in nessuna altra occasione si è previsto un meccanismo simile a quello escogitato dall'amministrazione all'interno di una medesima graduatoria per il conferimento di supplenze o di nomine in ruolo:
- c) che non è in ogni caso possibile garantire la legittimità di un concorso in cui i candidati collocati ai primi posti della relativa graduatoria rischiano di non essere neppure convocati nel corso delle operazioni per il conferimento delle supplenze —:

se non intenda intervenire con urgenza per modificare le suddette ordinanze nel modo sopra indicato e per ripristinare la legalità in un settore del Ministero che da troppo tempo sembra regolato dalla più assoluta arbitrarietà. (5-01200)

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giuseppe MATULLI, in merito alle osservazioni formulate con le interrogazioni n. 5-01145 e n. 5-01200, ritiene opportuno premettere che sulla correttezza delle disposizioni emanate con le ordinanze ministeriali n. 106 e n. 107 del-1'8 aprile 1993 – concernenti il conferimento delle supplenze, rispettivamente, nei conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti – si è a suo tempo espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 785 del 1992 - Sezione II.

Premette, altresì, che la prima delle anzidette ordinanze è stata diramata il 14 aprile 1993 – ossia esattamente un mese prima che scadesse il termine per la presentazione delle domande, fissato al 15 maggio 1993 –, anche se effettivamente il testo della medesima ordinanza è stato pubblicizzato soltanto con la consegna alle organizzazioni sindacali.

Per quanto attiene, in particolare, alla lamentata mancanza dell'elenco dei conservatori con posti disponibili per le supplenze annuali, fa presente che tali posti possono essere determinati annualmente come si rileva peraltro nella interrogazione n. 5-01200 - solo dopo il completamento delle operazioni di movimento del personale di ruolo (come trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, incarichi di direzione, esoneri sindacali e comandi); né sarebbe, ad ogni modo, possibile determinare, in fase previsionale, le disponibilità relative alle supplenze temporanee, essendo queste ultime determinate, com'è noto, da cause eccezionali e contingenti.

Sono comprensibili le preoccupazioni espresse per il fatto che il punteggio aggiuntivo, previsto per i vincitori dei concorsi a cattedre, possa essere attribuito soltanto nel caso di concorsi le cui procedure siano state già esurite alla data di presentazione delle domande; occorre, tuttavia, considerare che all'atto dell'emanazione delle ordinanze non sarebbe stato possibile prevedere la data di completamento delle operazioni dei vari concorsi, alcuni dei quali dovevano essere ancora avviati.

Non ritiene, poi, che sussistano difficoltà per la conoscenza delle graduatorie provvisorie e definitive da parte degli aspiranti, tenuto conto che le graduatorie provvisorie e gli elenchi nominativi dei candidati non inclusi nelle medesime debbono restare affissi, come stabilito dalle ordinanze in parola, all'albo del conservatorio o dell'Accademia in cui hanno operato le commissioni ministeriali fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Quanto, infine, alle osservazioni – comuni alle due interrogazioni – circa il limitato numero di istituzioni a cui gli aspiranti possono chiedere di essere destinati a titolo di supplenza, l'amministrazione non ha potuto che attenersi alla precisa disposizione normativa contenuta nell'articolo 8, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 417, laddove espressamente si prevede che « ciascun aspirante

indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze ».

Tutto ciò premesso, deve comunque valutarsi la situazione di fatto che si è determinata per il numero rilevantissimo di domande presentate, tale da non poter essere esaminate in modo da redigere una graduatoria in tempi idonei per l'utilizzazione. Ciò verrebbe a rendere opportuna la proroga della graduatoria in vigore anche per l'anno 1993-1994, così come indicato dall'osservazione all'articolo 5 del disegno di legge n. 2695, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 155 di finanza pubblica, contenuta nel parere espresso dalla Commissione cultura.

In tali condizioni si recupererebbe anche il tempo necessario per una più approfondita valutazione delle procedure e degli effetti delle ordinanze richiamate dagli interroganti.

Il deputato Adriana VIGNERI (gruppo del PDS), replicando per la propria interrogazione n. 5-01145, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta fornita dal sottosegretario Matulli, osservando in primo luogo che l'ordinanza ministeriale stabiliva una adeguata pubblicità della stessa mediante l'affissione all'albo di tutti i conservatori d'Italia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale previsione non è tuttavia stata rispettata. Un elemento fondamentale emerso in ordine all'impatto sui cittadini interessati dall'ordinanza è la possibilità di conoscere i conservatori che abbiano effettive disponibilità di supplenza. Poiché questo non è avvenuto, potrebbe determinarsi l'effetto perverso per cui i primi in graduatoria non siano chiamati a svolgere la supplenza non avendo potuto individuare i conservatori con posti disponibili. Bisogna pertanto fare in modo che chi è inserito in graduatoria possa essere messo in condizione di indicare le sedi in cui svolgere la supplenza. Nel ribadire di essere solo parzialmente soddisfatta della risposta ottenuta, prende comunque atto della disponibilità del rappresentante del Governo a farsi carico dei problemi segnalati.

Il deputato Nadia MASINI (gruppo del PDS), replicando per la propria interrogazione n. 5-01200, sottolinea anzitutto che prima della legge n. 417 del 1989 le supplenze nei conservatori e nelle accademie erano regolate essenzialmente dall'articolo 15 della legge n. 270 del 1982 e dall'articolo 67 della legge n. 312 del 1980. In base a tali disposizioni le graduatorie venivano compilate presso ciascuna istituzione scolastica. L'articolo 8 della legge n. 412 del 1989 ha istituito graduatorie nazionali. Le ordinanze ministeriali hanno invece vanificato il principio di concorso su scala nazionale per una interpretazione totalmente erronea del comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 417 del 1989, che prevede l'indicazione da parte di ciascun aspirante di non più di tre istituzioni presso le quali svolgere la supplenza. Non si può tuttavia disgiungere la lettura del comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 417 dalle altre parti del medesimo articolo 8, soprattutto i commi 3 e 4, che stabiliscono per coloro che risultino presenti nelle graduatorie di concorsi per soli titoli la precedenza nel conferimento delle supplenze. Pertanto, con la nuova normativa che introduce le graduatorie nazionali, le tre preferenze di sede di cui al comma 9, se interpretate come preferenza per le supplenze, trasformano per ogni candidato la graduatoria nazionale in tre graduatorie di istituto e il concorso nazionale in un concorso a livello di tre sole istituzioni. Ciò determina l'impossibilità di conoscere i posti disponibili, con grave arretramento rispetto alla precedente normativa. Occorre dunque che l'ordinanza ministeriale sia modificata, considerando come graduatorie di ciascuna istituzione le graduatorie nazionali e chiarendo che le tre opzioni sono espresse solo ai fini della precedenza per i docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli, ed eventualmente anche ai fini delle precedenze che si possono determinare qualora fra più candidati sussista parità di punteggio. Si augura quindi che di tutti questi aspetti si tenga conto in vista di una

auspicabile revisione dell'ordinanza che nella sua attuale formulazione ha comportato non solo un dispendio di risorse, ma anche una ricaduta negativa sull'immagine dei conservatori.

La seduta termina alle 10,15.

Giovedì 24 giugno 1993, ore 10,15. — Presidenza del Presidente Aldo ANIASI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Silvia Costa.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Nicola Cabibbo a componente del Cosiglio nazionale della scienza e della tecnologia (articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 9 maggio 1989, n. 168).

(Esame e conclusione).

La Commissione procede all'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Il Presidente Aldo ANIASI, sostituendo il relatore, illustra il curriculum del professor Nicola Cabibbo, che il ministro dell'università e della ricerca scientifica propone di nominare membro del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Il professor Cabibbo, ordinario di fisica teorica presso l'università di Roma Tor Vergata, ha una indiscutibile reputazione scientifica basata sulla scoperta di un fenomeno fondamentale delle forze deboli, cui è stato dato il nome di « angolo di Cabibbo », una delle conquiste più significative della fisica teorica moderna. Professore e collaboratore di alcune tra le più prestigiose istituzioni universitarie straniere, il professor Cabibbo è una delle figure più illustri della fisica subnucleare. Il professor Cabibbo è stato inoltre - dal 1983 al 1993 – presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ed è attualmente presidente della Pontificia Accademia delle scienze. Considerata l'elevata qualificazione e l'esperienza scientifica del professor Cabibbo, propone di esprimere senz'altro parere favorevole.

Il deputato Gianni Francesco MAT-TIOLI (gruppo dei verdi), premesso che il professor Cabibbo è stato suo insegnante, ne sottolinea il grandissimo valore di scienziato. Esprime perciò pieno assenso alla proposta di nomina formulata dal ministro dell'università.

Il deputato Franco LONGO ((gruppo del PDS) manifesta il consenso del suo gruppo sulla nomina in esame. Al riguardo rileva che la scelta risulta assai felice, anche perché il professore Cabibbo ha già alle spalle una notevole esperienza di cui potrà usufruire nell'espletamento del suo nuovo incarico. Per questo la scelta operata dal Ministro dell'università è tanto più positiva: si augura che un simile metodo di scelta valga anche per nomine che dovranno essere effettuate in futuro.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO (gruppo della lega nord), nell'associarsi alle valutazioni già espresse da altri colleghi, rileva che la scelta del professor Cabibbo non può che fare onore all'Italia. Si augura che anche per il futuro si proceda con criteri analoghi a quelli che hanno ispirato la scelta del professor Cabibbo.

Il Presidente Aldi ANIASI pone quindi in votazione per scrutinio segreto la proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Nicola Cabibbo a componente del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Ne comunica il risultato:

Presenti	26
Votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì 2	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alveti (gruppo del PDS), Aniasi (gruppo del PSI), Aloise (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Baruffi, Grippo (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Borri, Buttitta (gruppo del PSI), Viscardi (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Cafarelli, Carelli (gruppo della DC), Bruni (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Ciliberti, Mastranzo (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Dal Castello, Guidi (gruppo del PDS), Bertoli (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Latteri, Mattioli (gruppo dei Verdi) in sostituzione del deputato Leccese, Longo (gruppo del PDS), Mancina (gruppo del PDS), Masini (gruppo del PDS), Mazzetto (gruppo della Lega nord), Polidoro (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Mensorio, Meo Zilio (gruppo della Lega nord), Ferrari Franco (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Miceli, Passigli (gruppo repubblicano), Poli Bortone (gruppo del MSI-destra nazionale), Quattrocchi (gruppo del PSI), Sangiorgio (gruppo del PDS), Sbarbati Carletti (gruppo repubblicano), Tancredi (gruppo della DC), Viti (gruppo della DC).

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Domenico Romeo a presidente del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

(Esame e conclusione)

La Commissione procede all'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Il relatore Rodolfo CARELLI (gruppo della DC) osserva che il presidente del Consorzio obbligatorio dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia. Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la conferma nella carica di presidente del Consorzio del professor Domenico Romeo. Ritiene che, in base al curriculum trasmesso dal Governo. il professor Romeo risulti idoneo ad assolvere i compiti connessi con tale incarico, in considerazione delle qualità professionali e manageriali già dimostrate dal professor Romeo nella gestione dell'ente. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il deputato Gianni Francesco MAT-TIOLI (gruppo dei verdi) nutre perplessità sulla proposta di nomina in esame. Si chiede infatti se il Governo, prima di formulare la proposta, abbia preso in considerazione altre candidature di rilievo scientifico. A tale proposito ricorda che in occasione della proposta di nomina del professor Garaci a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche si manifestarono da parte di diversi settori culturali serie riserve sulla idoneità e sul livello scientifico del candidato allora prescelto. Il professor Romeo può certo vantare un'onesta attività amministrativa, ma non sembra possedere quei requisiti scientifici che dovrebbero essere richiesti per ricoprire l'incarico a cui è chiamato. Dichiara di non essere personalmente esperto di biochimica, ma da più parti gli è stata segnalata l'opportunità di individuare altre personalità per ricoprire l'incarico di presiedente del Consorzio dell'area di ricerca di Trieste.

Il deputato Franco LONGO (gruppo del PDS) osserva che un conto è procedere alla nomina del presidente del CNR o di un membro del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, un altro conto è procedere alla nomina del presidente di un Consorzio, incarico per il quale non può essere trascurato il possesso di competenze in campo amministrativo. Poiché il professor Romeo ha il merito di aver promosso

lo sviluppo del Consorzio dell'area di ricerca di Trieste, dimostrando capacità manageriali, dichiara di concordare con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il deputato Antonino BUTTITTA (gruppo del PSI) rileva che sulla base degli elementi forniti dal Governo risulta evidente la discrasia tra la proposta di nomina in esame e quella del professor Cabibbo, a causa della manifesta diversità di spessore scientifico dei due candidati. Sottolinea inoltre che il Consorzio di ricerca di Trieste sembra essere famoso più perchè ha 700 dipendenti che non per i risultati scientifici prodotti. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il relatore Rodolfo CARELLI sottolinea che non si possono sollevare obiezioni sulla programmazione e la gestione del Consorzio nel quadriennio passato, per cui appare opportuno riconfermare il professor Romeo anche per assicurare una continuità dell'attività del Consorzio e valorizzare la capacità manageriale acquisita. Evidenzia inoltre che il parere della Commissione ha per oggetto una valutazione non tanto sulla qualità scientifica del candidato, quanto sulla sua idoneità a ricoprire l'incarico di presidente del Consorzio. La Commissione deve quindi valutare se non ci siano elementi ostativi rispetto a tale proposta di nomina. Pertanto, considerato che il candidato proposto dal Ministero ben conosce i problemi del Consorzio di ricerca – di cui egli stesso fa parte – e che non si ravvisano controindicazioni sulla sua nomina, riconferma la propria proposta di parere favorevole.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO (gruppo della lega nord) esprime perplessità sulla candidatura proposta dal Governo, sulla base degli elementi forniti a supporto di tale candidatura. Dal curriculum emerge infatti un minor spessore scientifico del professor Romeo rispetto al professor Cabibbo, compensato da indiscusse capacità imprenditoriali che però non possono es-

sere considerate decisive, in quanto alla guida del Consorzio di Trieste è doveroso nominare un personaggio di altissime capacità scientifiche. Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo del MSI-destra nazionale) sottolinea che anche in questa occasione il proprio gruppo non parteciperà alla votazione, poiché non ritiene adeguato il ruolo della Commissione, chiamata ancora una volta a sanzionare una scelta del Ministero e non a valutare delle rose di nomi. Ricorda infine che a tale atteggiamento il proprio gruppo ha derogato solo in occasione della candidatura della professoressa Levi Montalcini a presidente dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, ben giustificata dal premio Nobel attribuitole.

Il deputato Franco LONGO (gruppo del PDS) rileva innanzitutto che se solo i premi Nobel dovessero essere nominati, ben scarse sarebbero le possibilità per il Governo di procedere alle nomine per i vari enti.

Nel merito, ribadisce il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore, osservando che, se i parchi scientifici e di ricerca fossero stati gestiti come ha fatto il professor Romeo nel passato quadriennio per Trieste, molti problemi della ricerca in Italia sarebbero stati evitati.

Il deputato Stefano PASSIGLI (gruppo repubblicano) innanzitutto respinge la tesi secondo cui la Commissione dovrebbe limitarsi a verificare la mancanza di elementi ostativi alla candidatura proposta dal Governo. Sottolinea inoltre che per incarichi del genere di quello che dovrebbe essere attribuito al professor Romeo occorre una spiccata capacità manageriale. Preannuncia infine la propria astensione sulla proposta di parere del relatore, non ritenendo sufficienti le informazioni desumibili dal curriculum per aderire alla nomina proposta dal Governo.

Il deputato Gianni Francesco MAT-TIOLI fa presente al deputato Passigli che le capacità scientifiche non possono essere subordinate a quelle manageriali, in quanto il Consorzio di Trieste ha bisogno di rilanciare le proprie attività e in questa fase appare opportuno attribuire la presidenza ad un candidato di levatura tale da far da traino al prestigio di tutto il consorzio.

Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Silvia COSTA sottolinea che il parco scientifico di Trieste è a livello internazionale un modello per le istituzioni di ricerca. Invita pertanto i componenti della Commissione a visitare tale parco per rendersi conto personalmente dell'alta qualità del Consorzio. Dopo aver sottolineato le capacità del professor Romeo, che in pochi anni ha potenziato le strutture del Consorzio, precisa inoltre che i 700 dipendenti del Consorzio stesso sono costituiti soprattutto da ricercatori di varie università, non solo italiane, mentre il personale amministrativo e tecnico è molto ridotto. Al Consorzio fa riferimento anche l'area di ricerca per il sincrotrone, diretto dal premio Nobel Rubbia. Rileva peraltro che il curriculum trasmesso dal Ministero illustra le capacità non solo manageriali, ma anche scientifiche del professor Romeo e invita la Commissione ad esaminare meno superficialmente tale curriculum, che consente di legittimare un convinto parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Romeo.

Il Presidente Aldo ANIASI pone quindi in votazione per scrutinio segreto la proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Domenico Romeo a presidente del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la

ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

Ne comunica il risultato:

Presenti	26
Votanti	23
Astenuti	3
Maggioranza	12
Hanno votato sì	19
Hanno votato no	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alveti (gruppo del PDS), Aniasi (gruppo del PSI), Aloise (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Baruffi, Grippo (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Borri, Buttitta (gruppo del PSI), Viscardi (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Cafarelli, Carelli (gruppo della DC), Bruni (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Ciliberti, Mastranzo (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Dal Castello, Guidi (gruppo del PDS), Bertoli (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Latteri, Mattioli (gruppo dei Verdi) in sostituzione del deputato Leccese, Longo (gruppo del PDS), Mancina (gruppo del PDS), Masini (gruppo del PDS), Mazzetto (gruppo della Lega nord), Polidoro (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Mensorio, Meo Zilio (gruppo della Lega nord), Ferrari Franco (gruppo della DC) in sostituzione del deputato Miceli, Sangiorgio (gruppo del PDS), Sbarbati Carletti (gruppo repubblicano), Tancredi (gruppo della DC), Viti (gruppo della DC).

Si sono astenuti i deputati:

Passigli (gruppo repubblicano), Poli Bortone (gruppo del MSI-destra nazionale) e Quattrocchi (gruppo del PSI).

La seduta termina alle 11.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Luigi RINALDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Roberto Formigoni.

Disegno di legge:

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente (Approvato dalla XIII Commissione del Senato) (2690). (Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Luigi RINALDI (gruppo della DC), relatore, illustra il disegno di legge con il quale si prevedono disposizioni per assicurare la continuità del funzionamento del Ministero dell'ambiente ricorrendo a procedure mediante le quali inquadrare o trasferire nei ruoli del Ministero dell'ambiente 170-190 unità di personale che ivi già prestano servizio. Per quanto riguarda il completamento dell'or-

ganico si propone inoltre di prorogare al 31 dicembre 1994 la presentazione delle domande da parte del personale non appartenente ai ruoli del Ministero. Sottolinea infine che, rispetto al disegno di legge n. 1212, il Senato ha soppresso i commi 4 e 5 dell'articolo 1 che prevedevano la possibilità di bandire ulteriori nuovi concorsi utilizzando anche gli iscritti delle liste di collocamento; è stata inoltre inserita al comma 3 una disposizione che prevede che per la copertura dei posti relativi alle professionalità tecniche si ricorra, oltre che ad un colloquio di valutazione, anche ad una prova per titoli.

In conclusione, data l'urgenza del provvedimento e la necessità di assicurare al Ministero dell'ambiente continuità di funzionamento soprattutto in questa fase di transizione per quanto riguarda le competenze in materia di controlli, propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Roberto FORMIGONI, concorda con il relatore e sottolinea l'urgenza e la necessità del provvedimento al fine di evitare che un elevato numero di unità di personale il prossimo mese di luglio debba cessare dal servizio presso il Ministero.

Il deputato Ramon MANTOVANI (gruppo di rifondazione comunista), pur ribadendo la posizione favorevole del proprio gruppo a garantire al Ministero dell'ambiente un'efficiente struttura, deve però esprimere forti perplessità in ordine all'organizzazione del personale, rammentando al riguardo il fatto che il Governo non ha ancora risposto ad una sua interrogazione con la quale si pongono in rilievo gravissime irregolarità nella gestione delle risorse umane. Per tale motivo propone una pausa di riflessione ed invita il Comitato ad adottare ogni idonea iniziativa per approfondire le questioni relative alla effettiva situazione relativa all'impiego del personale di vari livelli che opera presso il Ministero dell'ambiente. In conclusione. preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

Il deputato Rosa FILIPPINI (gruppo del PSI) condivide le considerazioni del relatore e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo al provvedimento. Concorda infine con il collega Mantovani circa la necessità che sia data quanto prima risposta ai quesiti posti con la sua interrogazione.

Il deputato Maria Giovanna CAMOI-RANO ANDRIOLLO (gruppo del PDS) esprime l'avviso favorevole del suo gruppo sul merito di un provvedimento sollecitato da tempo anche dal PDS al fine di assicurare una piena funzionalità delle strutture del Ministero. È necessario comunque approfondire le questioni relative alla gestione del personale adottando una iniziativa al riguardo.

Il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega Nord) invita il Comitato a riflettere sul fatto che a partire dalla prossima settimana la Commissione sarà impegnata nell'esame dei provvedimenti di istituzione dell'agenzia dell'ambiente la cui dotazione di personale dovrà necessariamente essere coordinata con le disposizioni di cui al

provvedimento in esame. Per tale ragione chiede una pausa di riflessione.

Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) concorda con le motivazioni della proposta del collega Rossi, ma lo invita a riconsiderare la sua posizione alla luce della necessità di risolvere quanto prima una grave situazione organizzativa del Ministero dell'ambiente.

Il Presidente Luigi RINALDI, relatore, dopo aver ricordato che il parere non ha alcun carattere vincolante, concorda con le considerazioni dei colleghi Mantovani, Filippini e Camoirano Andriollo circa la necessità di adottare idonee iniziative per approfondire le questioni relative alla gestione del personale del Ministero, necessità di cui informerà immediatamente il Presidente. Prega infine il collega Rossi di rivedere la sua posizione alla luce delle considerazioni del collega Rizzi.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Roberto FORMIGONI, ricorda che il Ministero da molto tempo opera sotto organico in una situazione di grave difficoltà, situazione che, se non si provvede tempestivamente, peggiorerà notevolmente il 15 luglio prossimo, allorquando è prevista la cessazione dal servizio di circa 190 unità di personale. Dopo aver preso nota delle raccomandazioni rivolte dai deputati Mantovani, Filippini e Camoirano Andriollo, invita nuovamente il Comitato ad esprimere parere favorevole al provvedimento.

Il Comitato approva quindi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 24 giugno 1993, ore 10,10. — Presidenza del Presidente Giuseppe CE-RUTTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille Cutrera. Testo unificato delle proposte di legge abbinate: GALLI ed altri: Disposizioni in materia di risorse idriche (512).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XII e della XII Commissione, nonché della XIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli articoli 2 e 18).

FERRARINI: Disposizioni in materia di risorse idriche (1397).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con l'approvazione del subemendamento 0.11.4.1 del relatore riferito all'emendamento 11.4 del relatore. Avverte inoltre che è stata presentata la seguente nuova formulazione dell'emendamento 11.4:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

- « 1. Il corrispettivo per la prestazione dei servizi ricompresi nella previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) è costituito dalla tariffa. Tale tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, un'equa remunerazione del capitale investito ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia, tenendo anche conto della qualità del servizio.
- 2. La determinazione della tariffa è effettuata dal consorzio sulla base e nel rispetto delle metodologie dei parametri stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale.

- 3. Con l'osservanza dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, sono stabilite le tariffe per i servizi acquedottistici di cui al comma 1 dell'articolo 17.
- 4. La tariffa è applicata dai soggeti gestori, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguente ai modelli organizzativi di cui all'articolo 7, ovvero all'articolo 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali, mentre a fini di equa redistribuzione sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.
- 5. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti dal servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I proventi della tariffa di cui al presente comma affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
- 6. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizi idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dell'inquinamento. È fatta salva la possibilità di determinare una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.
- 7. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), siano gestiti separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

8. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore dei servizi medesimi, al quale le opere sono affidate in gestione.

11. 4. (nuova formulazione)

Relatore.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) illustra l'emendamento 11.4 (nuova formulazione) al quale è riferito altresì il subendamento 0.11.4.1 del relatore, già approvato ieri.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Achille CUTRERA esprime parere favorevole su tale emendamento.

Il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega Nord) chiede al relatore un chiarimento in ordine alla determinazione delle tariffe per l'uso delle acque per l'innaffiamento di aree private.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) preannuncia la presentazione di un articolo aggiuntivo all'articolo 18 in materia di usi agricoli delle acque, articolo che in parte potrebbe risolvere la questione posta dal collega Rossi. Nel caso ciò non fosse sufficiente, rammenta che in quella sede potrebbero essere previste ulteriori disposizioni comunque conformi al principio di priorità della tutela delle acque per uso potabile.

Il deputato Valerio CALZOLAIO (gruppo del PDS) concorda con le considerazioni del relatore, osservando che sarebbe opportuno che al comma 1 fosse prevista la locuzione « servizio idrico integrato ». Conferma la contrarietà del suo gruppo all'inciso « una equa remunerazione del capitale investito ».

Il deputato Ramon MANTOVANI (gruppo di rifondazione comunista) annuncia il ritiro dell'emendamento 11.8 e la trasformazione dei propri emendamenti 11.6 e 11.7 in subemendamenti riferiti alla nuova formulazione dell'emendamento 11.4 del relatore che risultano pertanto del seguente tenore:

All'emendamento 11.4 comma 1 dopo le parole: dei costi aggiungere le seguenti: di gestione del servizio.

Conseguentemente sopprimere le parole: ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia.

0.11.4.2.

Ramon Mantovani.

All'emendamento 11.4, comma 1, sopprimere le parole: un'equa remunerazione del capitale investito.

0.11.4.3.

Ramon Mantovani.

Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) annuncia il ritiro dei suoi emendamenti 11.10 e 11.11, nonché la trasformazione delle proposte di modifica di cui al suo emendamento 11.5 in subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 11.4 del relatore che risultano pertanto del seguente tenore:

All'emendamento 11.4, comma 1, sostituire le parole: di ammortamento tecnico finanziario con le seguenti: degli ammortamenti.

0.11.4.4.

Rizzi.

All'emendamento 11.4, comma 1, dopo le parole: un'equa remunerazione del capitale investito aggiungere le seguenti: per gli enti a partecipazione anche di capitale privato.

0.11.4.5.

Rizzi.

All'emendamento 11.4, comma 1, sopprimere le parole: ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia.

0.11.4.6.

Rizzi.

All'emendamento 11.4, comme 2, dopo le parole: sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, aggiungere le seguenti: e le organizzazioni economiche maggiormente interessate.

0.11.4.7.

Rizzi.

Il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega nord) ritira l'emendamento 11.9.

Contrari relatore e Governo e dopo dichiarazione di voto favorevole dei deputati Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) e Valerio CALZOLAIO (gruppo del PDS), nonché dichiarazione di astensione dei deputati Ramon MANTOVANI (gruppo di rifondazione comunista) e Oreste ROSSI (gruppo della Lega Nord), e di voto contrario del relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC), la Commissione approva il subemendamento 0.11.4.4.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille CUTRERA, precisa che il Governo, allorquando sarà approvato il provvedimento in sede referente, effettuerà una ricognizione di natura tecnica dei nuovi istituti previsti riservandosi quindi di presentare nella successiva fase dell'iter eventuali emendamenti laddove dovesse insorgere la necessità di chiarimenti interpretativi.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti 0.11.4.2, 0.11.4.3, 0.11.4.5, 0.11.4.6 e 0.11.4.7, e, contrario il deputato Ramon MANTOVANI (gruppo di rifondazione comunista), approva l'emendamento 11.4 del relatore nella nuova formulazione, come modificato dai subemendamenti 0.11.4.1 e 0.11.4.4.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI sospende la seduta sino alle 14.

(La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 14,35)..

Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che il presentatore dell'emendamento Rossi 11.12 lo ha riformualato separando i commi da 1 a 5 dal comma 6. Pertanto gli articoli aggiuntivi risultano del seguente tenore:

ART. 11-bis.

(Canoni per le utenze di acqua minerale).

- 1. Ferme restando le esenzioni attualmente vigenti, dal 1º gennaio 1991 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35, e successive modificazioni, del citato testo unico dalle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, costituiscono il corrispettivo delle acque prelevate e sono così stabiliti:
- a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione e a uso zootecnico lire 64.000 ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
- b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
- c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;
- d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 20 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento per se il concessionario restituisce le colature ed i residui di acque con le medesime caratteristiche qualitative oppure per i cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acqua individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È abrogato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 5 del

decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per pescicoltura, lire 500.000;

f) a decorrere dal 1º gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma primo, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza è conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo i2 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

- 2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano, a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale ed a lire 100.000 per ogni altra utilizzazione.
- 3. I proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale con contabilità separata e sono destinati al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 17 e 18. Le somme sono ripartite nel contesto e con le procedure di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
- 4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, fino al 31 dicembre 1993 continua ad essere acquisita al bilancio dello Stato una quota dei proventi dei canoni pari a quella a tale titolo iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991.

5. Con decreto del Ministro delle firianze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.

11.01 (ex 11.12)

Oreste Rossi.

ART. 11-ter.

- 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sopprimere le parole da: « riordinare la materia » sino alle parole « e la distribuzione delle acque ».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sopprimere le parole da: « Le maggiori risorse » sino alle parole: « recupero delle sostanze disperse ».
- 11. 02 (ex 11.12 seconda parte).

Oreste Rossi.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) esprime parere favorevole a tali articoli aggiuntivi in quanto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la delega di cui all'articolo 2 della legge n. 498 del 1992 sembra non accogliere i principi della delega stessa.

Il sottosegretario di Stao per i lavori pubblici, Achille CUTRERA, prende nota del rilievo del relatore e si riserva a tal fine di proporre al Consiglio dei ministri un riesame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della delega di cui alla citata legge n. 498.

Il deputato Valerio CALZOLAIO (gruppo del PDS) propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Rossi 11.01 e 11.02 per riesaminarli nell'ambito di articoli che prevedono disposizioni più omogenee. Esprime comunque perplessità in ordine ad alcune disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 11.01, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei canoni.

La Commissione approva quindi la proposta del deputato Calzolaio di accantonare gli articoli aggiuntivi 11.01 e 11.02. Approva altresì l'articolo l2, nonché il seguente articolo aggiuntivo 12.01 del relatore cui non sono riferiti emendamenti:

ART. 12-bis.

- 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge, con particolare riferimento alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, all'efficienza ed economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe a seguito dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominata « Autorità ».
- 2. L'Autorità è costituita da 7 membri. nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione mentre due degli altri componenti sono scelti in rappresentanza delle regioni a seguito di designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro fra professori universitari ordinari di ingegneria civile e di materie economiche e fra dirigenti dei Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente esperti in materia di tutela ed uso delle acque, in modo che sia garantita la partecipazione di esperienze e conoscenze proprie dei diversi settori.
- 3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa, per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti dell'Autorità.

4. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Autorità si avvale, oltre che della collaborazione della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e delle Autorità di bacino, di un proprio servizio ispettivo.

Essa può richiedere di avvalersi altresì dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

12.01.

Il Relatore.

La Commissione passa all'articolo 13.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) invita i presentatori a ritirare l'emendamento Rizzi 13.2, mentre per quanto riguarda l'emendamento Calzolaio 13.3, invita il presentatore a limitarlo alla soppressione del comma 2, in quanto le relaitve disposizioni risulterebbero incompatibili con l'Autorità di cui all'articolo aggiuntivo 12.01 testé approvato; invita infine il presentatore a ritirare l'emendamento Rossi 13.5.

Il deputato Valerio CALZOLAIO (gruppo del PDS) accoglie l'invito e riformula l'emendamento 13.3 nel senso indicato dal relatore.

Il sottosegretario di Stato per i lavori Pubblici, Achille CUTRERA, esprime parere favorevole agli emendamenti 13.1 e 13.4 del relatore, e concorda con il relatore su tutti gli altri emendamenti.

Il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega Nord) ritira l'emendamento 13.5.

La Commissione approva quindi l'emendamento 13.1 del relatore.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rizzi 13.2; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva quindi l'emendamento Calzolaio 13.3 nella nuova formulazione che risulta pertanto del seguente tenore: Sopprimere il comma 2.

13.3 (Nuova riformulazione).

Calzolaio.

Approva quindi l'emendamento 13.4 del relatore, nonché l'articolo 13 nel suo complesso come modificato dagli emendamenti testé approvati e passa all'articolo 14.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Calzolaio 14.1 e 14.3.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille CUTRERA, concorda con il relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2 del relatore.

Il deputato Valerio CALZOLAIO (gruppo del PDS) accoglie l'invito del relatore e ritira i suoi emendamenti 14.1 e 14.3.

La Commissione approva quindi l'emendamento 14.2 del relatore, nonché l'articolo 14 nel suo complesso come modificato dall'emendamento testé approvato e passa all'articolo 15.

Il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega nord) illustra il suo emendamento 15.1 e ritira l'emendamento 15.4.

Il deputato Luigi RINALDI (gruppo della DC) illustra il suo emendamento 15.2.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) invita il deputato Rossi a ritirare l'emendamento 15.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Rinaldi 15.2 e Calzolaio 15.3 e 15.5. Annuncia inoltre la presentazione del seguente nuovo emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le eventuali captazioni in atto in base a regolare titolo, nelle aree di cui al comma 1, potranno essere progressivamente limitate con provvedimento dell'autorità competente secondo un piano plu-

riennale adottato dall'Autorità di bacino su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, che tenga conto della durata delle concessioni, delle destinazioni ad uso potabile e agricolo e delle consuetudini locali.

15.6.

Relatore.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Achille CUTRERA, è del medesimo avviso del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.6 del relatore.

Intervengono quindi il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega nord) che insiste per la votazione del suo emendamento 15.1, nonché il relatore Giancario GALLI (gruppo della DC) che esprime parere contrario su tale emendamento in quanto il parere vincolante andrebbe ad incidere sulle competenze delle autorità di bacino.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI osserva però che il parere dell'ente parco assume in questo caso una notevole rilevanza.

Il deputato Rosa FILIPPINI (gruppo del PSI) precisa che tale parere verrebbe richiesto solo per le nuove autorizzazioni.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Achille CUTRERA, esprime parere contrario per le ragioni esposte dal relatore, precisando che gli enti parco non hanno competenza, in ordine alla quantificazione della portata idrica.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI invita il presentatore a riformulare l'emendamento Rossi 15.1 nel modo seguente:

Al comma 2 aggiungere in fine, le seguenti parole: secondo le procedure previste dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 349.

15.1 (nuova formulazione).

Oreste Rossi.

Il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega nord) accetta la nuova formulazione dell'emendamento 15.1. Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille CUTRERA, osserva che il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 349 del 1991 è un atto di natura definitiva dell'ente parco, mentre per la captazione delle acque il procedimento dovrebbe far capo alle autorità di bacino. Il parere del Governo quindi è contrario.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Rossi 15.1 nella nuova formulazione, e, favorevole il Governo, approva l'emendamento 15.6 del relatore. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Rinaldi 15.2 e Calzolaio 15.3, mentre è assorbito l'emendamento Calzolaio 15.5.

La Commissione quindi, con l'astensione dei deputati del PDS e di rifondazione comunista, e il voto contrario dei deputati della Lega nord, approva l'articolo 15 nel suo complesso, come modificato dagli emendamenti testé approvati, e passa all'articolo 16.

Il relatore Giancarlo GALLI (gruppo della DC) invita i presentatori a ritirare l'emendamento Terzi 16.1 e annuncia la presentazione del seguente nuovo emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: il quale, con le seguenti: soltanto quando.

16.2.

Il Relatore.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Achille CUTRERA, esprime parere contrario sull'emendamento 16.1 e favorevole sull'emendamento 16.2 del relatore.

Il deputato Oreste ROSSI (gruppo della Lega nord) insiste per la votazione dell'emendamento Terzi 16.1.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Terzi 16.1 e approva l'emen-

damento 16.2 del relatore, nonché l'articolo 16 come modificato.

Stanti imminenti votazioni in Assemblea, il Presidente Giuseppe CERUTTI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 giugno 1993, ore 10,40. — Presidenza del Presidente Giuseppe CE-RUTTI.

Proposta di legge:

LETTIERI ed altri: Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (1571).

(Parere alla IX Commissione).

Proposta di legge:

Senatori GIANOTTI ed altri; MONTRESORI ed altri: Disciplina dell'attività di demolizione dei veicoli a motore (Approvata dal Senato) (2769). (Parere alla IX Commissione).

(Esame ed elevazione di conflitto di competenza).

Il Presidente Giuseppe CERUTTI fa presente che le proposte di legge in esame sono state assegnate alla Commissione ambiente in sede consultiva. In considerazione del fatto che la materia della demolizione e recupero dei veicoli a motore è attualmente oggetto di esame da parte della Commissione nell'ambito delle proposte di legge n. 1263 e abbinate, in materia di riordino della normativa per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, ritiene opportuno che le proposte di legge n. 1571 e n. 2769 siano assegnate alla Commissione ambiente in sede primaria ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del regolamento, e che in tal senso vada avanzata richiesta al Presidente della Camera.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10,45.



IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 10. — Presidenza del Presidente Pasquale LA-MORTE.

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, dello schema di decreto legislativo di differimento di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonché delle disposizioni transitorie relative agli articoli 225, 226 e 227 del nuovo codice della strada.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo.

Il Presidente Pasquale LAMORTE avverte che il relatore Maccheroni ha elaborato la seguente proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « titolo III » aggiungere le seguenti: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) »:
- b) sostituire il comma 3 con i seguenti:
- 3. Al comma 1 dell'articolo 239 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1993 ».
- 4. Al comma 2 dell'articolo 239 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1993 »;
 - c) sopprimere il comma 4.

Il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord), visto il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, ritiene che debba essere scelto il minore dei mali. Per tale motivo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul differimento dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del nuovo codice della strada.

Sollecita però il Governo ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni ai comparti industriali interessati, a seguito del differimento dell'entrata in vigore delle norme citate.

Il relatore Giacomo MACCHERONI (gruppo del PSI), dopo aver sottolineato la necessità che siano forniti alla Commissione da parte del Governo i rilievi formulati dalla CEE sul nuovo codice della strada, auspica che l'esecutivo possa dare al più presto gli opportuni chiarimenti sulla materia in esame, procedendo ad una comparazione della normativa recata del nuovo codice della strada con il contenuto

della legge delega varata del Parlamento. È pure necessario che il Governo fornisca un quadro d'insieme sulle modifiche che si vogliono apportare al nuovo codice della strada, al fine di evitare un approccio parziale rispetto a tale tematica. Fa quindi presente che le osservazioni formulate nella proposta di parere da lui elaborata sono di tipo formale.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 10.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivita produttive, commercio e turismo)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Agostino MARIA-NETTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio ed artigianato Rossella Artioli.

Testo unificato delle proposte di legge:

Norme sul sistema di certificazione (Approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato) (936-1092-1205-B). (Parere della I, della II, della VI, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

(Discussione e costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento all'ordine del giorno.

Il relatore Nicola SANESE (gruppo della DC) ricorda che la X Commissione della Camera ha approvato il 2 aprile scorso un testo successivamente modificato dall'altro ramo del Parlamento il 10 giu-

gno scorso. Se, da un lato, nel corso dell'esame presso il Senato sono stati introdotti taluni miglioramenti nel provvedimento, dall'altro, occorre notare che l'altro ramo del Parlamento ha completamente modificato il testo licenziato alla Camera attraverso emendamenti interamente sostitutivi dell'articolato. Ciò crea alcune difficoltà ai fini dell'esame che la X Commissione deve svolgere, in quanto questo modo di operare del Senato ha condotto ad una completa riscrittura del provvedimento. A parte la questione di natura formale ve ne sono alcune di carattere sostanziale che, per la loro delicatezza, debbono essere sottolineate. In primo luogo ve ne è una che riguarda il comma 2 dell'articolo 3: la previsione introdotta dal Senato relativa alla possibilità che l'autorizzazione a svolgere l'attività di accreditamento sia rilasciato a soggetti pubblici o privati che operino in forma singola o associata comporta che la funzione di accreditamento possa essere esercitata da qualsivoglia soggetto privato. Conseguentemente qualsiasi laboratorio che voglia essere notificato alla Comunità potrebbe essere autorizzato a procedere alla certificazione dietro pagamento di tariffa. Di fatto, quindi, è possibile una notifica di carattere automatico alla comunità europea dei soggetti che svolgono una attività di certificazione. Occorre perciò, per evitare le conseguenze che da tutto ciò deriverebbero, ripristinare il sistema che era stato previsto nel testo licenziato dalla X Commissione della Camera. In secondo luogo, fa presente che all'articolo 2 occorre reintrodurre il requisito della conformità alle norme tecniche europee della serie EN: inoltre, all'articolo 7, comma 4, dovrebbe reintrodursi la disposizione che prevede la possibilità di utilizzare enti specializzati per lo svolgimento dell'attività di controllo. Infine, dovrebbe sopprimersi l'articolo 9 introdotto dal Senato che reca disposizioni a salvaguardia delle normative in tema di libere professioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rossella ARTIOLI, concordando con le osservazioni svolte dal relatore fa presente che anche ai fini di tutelare gli interessi degli utenti occorrerebbe ripristinare l'impostazione prescelta dalla Camera, che appare più trasparente, sia con riferimento ai soggetti che possono essere autorizzati all'accreditamento sia per l'automatismo tra accreditamento e certificazione.

Il Presidente Agostino MARIANETTI, nessuno chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverte quidi che sono stati presentati i seguenti emendamenti.

ART. 1.

Al comma 4, sostituire le parole da: designano fino alla fine del comma, con le seguenti: individuano gli organismi di certificazione, i laboratori di analisi e quelli di prova accreditati ai sensi della presente legge e li notificano alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri nel rispetto della specifica normativa comunitaria.

1. 15.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Scopo della presente legge è altresì garantire la sicurezza dei prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato nazionale.

1. 1.

Il Relatore.

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. Ai fini della presente legge:
- a) per accreditamenteo di un laboratorio si intende il riconoscimento formale. da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi e prove o determinati tipi di analisi e prove:
- b) per laboratorio si intende il laboratorio che esegue le analisi e le prove;
- c) per analisi o prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale secondo le procedure specificate;
- d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità:
- e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;
- f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il ricono-Il Relatore. scimento formale, da parte di un organi-

smo di accreditamente autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, i controlli, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

3. 3.

Strada.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici e a soggetti privati che operino in forma di associazione riconosciuta, senza scopo di lucro.

2-bis. I soggetti di cui al comma 2 devono possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche europee in materia e devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento.

3. 1.

Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: e gli enti nazionali di normazione, di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, partecipano, in qualità di soci di diritto, alle attività degli organi deliberanti degli organismi di accreditamento.

4. 1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il ricorso al sistema di certificazione previsto dalla presente legge è volontario fatte salve le disposizioni di legge che ne stabiliscano l'obbligatorietà.

3-bis. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle norme tecniche europee in materia.

1. 8.

Strada.

ART. 6.

Dopo la lettera d) aggiungere:

d-bis) stabilisce le modalità di riconoscimento dei titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della comunità europea;

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna e pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, anche tramite le camere di comercio, industria, artigianato e agricoltura, l'elenco degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione, dei laboratori, nonché le tariffe praticate.

6. 1.

Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 4, sostituire le parole: con le amministrazioni o gli enti interessati con le seguenti: con essi, anche al fine di individuare i soggetti pubblici cui affidare il compito di eseguire specifici controlli.

7. 1.

Il Relatore.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.

Il Relatore.

Propone quindi, in attesa che vengano espressi i pareri, di trasmettere tali emendamenti alle Commissioni competenti in modo che possano esprimersi anche su di essi.

La Commissione delibera quindi di trasmettere gli emendamenti presentati alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Il relatore Nicola SANESE (gruppo della DC) propone quindi l'istituzione di un Comitato ristretto per l'esame delle altre questioni controverse del provvedimento al fine di giungere a proposte che incontrino un consenso generale.

La Commissione delibera quindi la costituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente Agostino MARIANETTI si riserva la nomina dei componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Agostino MARIA-NETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rossella Artioli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (2691).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI, della XII e della XIII Commissione nonché della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Agostino MARIANETTI ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decretolegge. Avverte quindi che a tale articolo si intendono riferiti gli ulteriori seguenti emendamenti rispetti a quelli già presentati nella seduta di ieri:

All'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ogni interventi della GEPI è consentito solo se effettuato con la partecipazione finanziaria di capitale di rischio di una finanziaria di partecipazione descritta nell'apposito Albo tenuto dall'ABI per un ammontare che non può essere inferiore al 30 per cento del fabbisogno finanziario dell'impresa al quale concorre la GEPI spa, qualsiasi sia la natura, attraverso versamenti di capitale o forme equivalenti, che abbiano un vincolo di permanenza nell'impresa non inferiore a tre anni. La GEPI non potrà concedere finanziamenti o rilasciare qualsiasi tipo di garnazia se gli altri soci non concederanno altri finanziamenti o garanzie pro-quota alla loro partecipazione nel capitale di rischio.

« 2-ter. Le partecipazioni attualmente in portafoglio alla GEPI devono essere immediatamente riviste criticamente, e quelle per le quali si ritiene di acquisire un socio finanziatore che sottoscriva almeno il 30 per cento del capitale sono poste in liquidazione entro il 31 dicembre 1993. Tutte le altre partecipazioni sono poste sul mercato, e se entro il 31 dicembre 1993 la GEPI non avrà trovato un socio che

sottoscriva almeno il 30 per cento del capitale, le imprese dovranno essere alineati o poste in liquidazione ».

5. 12.

Peraboni, Matteja.

All'emendamento 5. 9 aggiungere in fine il seguente periodo:

Tale deliberazione definisce inoltre:

- a) l'ammontare delle disponibilità dei fondi da riservare quale quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazine dei programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;
- b) gli indirizzi per la conclusione di accordi di programma tra la GEPI e gli altri soggetti pubblici e privati interessati per l'attuazione degli interventi a valere sui fondi di cui al comma 1;
- c) le azioni per lo sviluppo a livello locale che la GEPI spa deve attuare, ivi comprese quelle dirette all'efficienza complessiva dell'area.

0. 5. 9. 1.

Strada.

Al comma 2 dell'articolo aggiuntivo 5-bis, dopo la parola: competenze, inserire le parole: e a proposta delle regioni interessate.

0. 5. 01. 1.

Peraboni.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9 dell'articolo aggiuntivo 5-bis.

0. 5. 01. 2.

Peraboni.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rossella ARTIOLI fa presente che collegato alla questione prevista dall'articolo 5 vi è quella, più volte richiamata, relativa al fondo per lo sviluppo; ricorda altresì che

era stata più volte sottolineata l'esigenza di individuare un coordinamento tra quest'ultimo fondo e il fondo per l'occupazione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 1993 attualmente all'esame dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo fa presente che il Governo ha presentato in quella sede un emendamento ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 che trasforma il fondo per l'occupazione in un fondo per lo sviluppo con i meccanismi del fondo di rotazione presso il Ministero del tesoro, il quale viene però gestito dal Ministero dell'industria di intesa con il Ministero del lavoro. Tale fondo utilizza una dotazione finanziaria di 275 miliardi nel triennio per consentire alle società di promozione industriale partecipate dagli ex enti di gestione delle partecipazioni statali, la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, nonchè la partecipazione a nuove società locali di promozione dello sviluppo nelle aree di crisi e secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene quindi che siano in questo modo state sostanzialmente accolte le proposte avanzate dalla Commissione e condivise dal Governo e si possa pertanto procedere all'esame delle altre questioni avendo trovato soluzione a una questione cui in modo convergente i diversi gruppi annettevano particolare rilevanza.

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) sottolinea l'importanza del fatto che venga istituito un fondo per lo sviluppo anche se rileva che non sono state recepite le indicazioni fornite dalla Commissione circa le modalità e gli strumenti di utilizzo del fondo stesso. Mantiene quindi le riserve circa la soluzione data alla questione più volte ribadita dalla Commissione.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rossella ARTIOLI ha sottolineato la disponibilità del Governo a valutare ipotesi emendative nel prosieguo dell'esame al Senato dell'articolo 2 richiamato, ribadendo tuttavia l'importanza dell'aver comunque istituito un fondo per lo sviluppo, il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) ritiene che la questione possa comunque esser affrontata al momento in cui si procederà all'esame degli emendamenti relativi e che è opportuno pertanto limitare in questa fase la discussione all'articolo 5 ed agli emendamenti ad esso proposti; sulla base delle sue proposte emendative si può, a suo avviso, riuscire a trovare un punto di soluzione alla controversa questione dell'articolo 5. Fa presente quindi di aver predisposto una diversa formulazione del suo emendamento 5.10 che risulta del seguente tenore:

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: e di definizione dell'assetto azionario della Gepi spa con le seguenti: risanamento finanziario, nonché di definizione dell'assetto azionario e di riassetto delle partecipazioni societarie della Gepi cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

5. 10.

Il Relatore.

Il Presidente Agostino MARIANETTI ritiene quindi opportuno procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto legge.

Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) esprime parere contrario sugli emendamenti Strada ed altri 5.5, Peraboni ed altri 5.12, Strada ed altri 5.6 e Peraboni ed altri 5.1; invita i presentatori a ritirare l'emendamento Peraboni ed altri 5.3; esprime parere contrario sul subemendamento Strada 0.5.9.1, sugli emendamenti Peraboni ed altri 5.2 e 5.4, sui subemendamenti Peraboni 0.5.01.1 e 0.5.01.2 e sull'articolo aggiuntivo 5.01.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rossella

ARTIOLI concorda con i pareri espressi dal relatore; esprime parere contrario sull'emendamento 5.10 del relatore nel testo riformulato dichiarando il parere favorevole del Governo sull'emendamento originario 5.10 e invita il relatore a ritirare l'emendamento 5.9. Quanto agli emendamenti sui quali vi è una riserva di ammissibilità il Governo dichiara di rimettersi nel merito alla Commissione.

Il deputato Hubert CORSI (gruppo della DC), dopo aver rilevato che l'articolo 5 presenta una certa ambiguità, ricorda che lo scopo del provvedimento è quello di disporre misure urgenti finalizzate al rilancio dell'economia dalle quali si dovrebbe poter trarre il massimo di efficacia operativa. D'altro canto con la presentazione di emendamenti alcuni gruppi intendono procedere alla soppressione della GEPI. Suscita perplessità il fatto che su tali emendamenti il Governo abbia dichiarato che intende rimettersi alle valutazioni della Commissione. Infatti la soppressione della GEPI non contribuisce al rilancio dell'economia. Basti pensare alle gravi conseguenze che sono derivate per l'economia italiana dalla messa in liquidazione dell'EFIM avvenuta in mancanza di un più ampio progetto. Pertanto la soppressione della GEPI costituisce una operazione complessa da sottoporre ad approfondita riflessione e comunque da collegare ad una più ampia riforma.

È vero che la GEPI sembra costituire un vero e proprio pozzo senza fondo, ma è anche vero che il Parlamento ha contribuito a tale configurazione dell'ente. Disporne ora la soppressione costituirebbe un modo irrazionale di operare.

Ricorda che al Senato è in discussione, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 148 recante interventi in favore dell'occupazione, l'istituzione di un fondo per lo sviluppo. Il Governo ha presentato, a tal fine, un emendamento. Si tratta di una questione senz'altro rilevante che occorre tener presente.

Osserva, infine, l'opportunità di individuare un punto di accordo sulle disposizioni sugli emendamenti relativi all'articolo 5. In mancanza di una soluzione | concordata è preferibile procedere all'accantonamento degli emendamenti ad esso riferiti.

Il Presidente Agostino MARIANETTI, pur prendendo atto della possibilità di procedere ad un accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente, però, l'opportunità di concludere sollecitamente l'esame del provvedimento, anche in considerazione dei termini costituzionali di conversione dello stesso.

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 5.5 per le ragioni più volte espresse relativamente alla necessità di ridefinire il ruolo, i compiti e le funzioni della GEPI.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Strada ed altri 5.5.

Dopo che il relatore Gianfranco ALI-VERTI (gruppo della DC) ha chiesto la sospensione della seduta per consentire di trovare i modi attraverso i quali raggiungere una convergenza sugli emendamenti presentati e dopo che il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rossella ARTIOLI si è dichiarata contraria a tale proposta invitando la Commissione a proseguire l'esame degli emendamenti, il Presidente Agostino MA-RIANETTI ritiene di dover sottoporre la questione alla valutazione della Commissione.

La Commissione respinge quindi la proposta di sospensione formulata dal relatore

Dopo un richiamo al regolamento del deputato Vito GNUTTI (gruppo della lega nord) e dopo che il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rossella ARTIOLI ha ribadito il parere contrario del Governo sull'emendamento 5.10 del relatore così come riformulato, il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) ritira il suo emendamento 5.10 | 5.6 e Peraboni ed altri 5.1.

riformulato dichiarando quindi di mantenere il precedente testo dell'emendamento 5.10.

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) ritiene che lo spirito dell'emendamento 5.10 del relatore nel testo riformulato sia meritevole di attenzione e debba essere mantenuto se si vuol dare senso all'obbligo imposto al Governo di presentare entro un termine stabilito un provvedimento organico di riordinamento della GEPI così come proposto dall'emendamento 5.10 del relatore nel testo originario; propone pertanto il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: « di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI Spa » con le seguenti: « di ridefinizione dei compiti e delle funzioni, di riordinamento e risanamento finanziario nonchè di definizione dell'assetto azionario e di riassetto delle partecipazioni societarie della GEPI Spa ».

5.15.

Dopo che il deputato Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale) ha dichiarato il suo voto contrario sull'emendamento Strada 5.15 in quanto, prevedendo il risanamento finanziario della GEPI, si preclude comunque ogni qualsiasi diversa decisione rispetto al destino di tale società, la Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Strada 5.15

La Commissione approva quindi, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 5.10 del relatore nel testo originariamente presentato.

Dopo che il deputato Corrado PERA-BONI (gruppo della lega nord) ha dichiarato il voto favorevole del suo gruppo, la Commissione respinge l'emendamento 5.12, e respinge altresì, successivamente, gli identici emendamenti Strada ed altri

Dopo che il deputato Corrado PERA-BONI (gruppo della lega nord) ha insistito per la votazione del suo emendamento 5.3, la Commissione respinge tale emendamento.

Avendo il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) invitato il relatore a rivedere il parere espresso in riferimento al suo subemendamento 0.5.9.1 che rappresenta il recupero della metodologia prevista per l'utilizzo del fondo per lo sviluppoanche agli interventi operati dalla GEPI, il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) sottolinea che la posizione espressa dal Governo appare assolutamente non modificabile quanto alle modalità ed ai criteri di utilizzo dei fondi, tanto che perfino la sua ipotesi emendativa 5.9 non trova l'assenso da parte del Governo.

Il Presidente Agostino MARIANETTI invita il presentatore a ritirare il subemendamento 0.5.9.1 per non pregiudicare con una votazione negativa gli obiettivi che l'emendamento si propone e che potranno essere recuperati nell'ambito dell'esame delle proposte che tendono ad istituire il fondo per lo sviluppo.

Dopo che il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) ha insistito per la votazione di tale subemendamento rilevando la diversità della materia concernente la GEPI da quella relativa al fondo per lo sviluppo, la Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, il subemendamento 0.5.9.1.

Dopo che il relatore Gianfranco ALI-VERTI (gruppo della DC) ha ritirato il suo emendamento 5.9, la Commissione respinge gli emendamenti Peraboni ed altri 5.2 e 5.4.

Avendo il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) ritirato il suo articolo aggiuntivo 5.01, il deputato Corrado PE-RABONI (gruppo della lega nord) ritira i suoi subemendamenti 0.5.01.1 e 0.5.01.2

Il Presidente Agostino MARIANETTI, stante l'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 8,45. — Presidenza del Presidente Vincenzo MAN-CINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Antonino Murmura.

Svolgimento di interrogazione.

MASINI ed altri n. 5-01059 (CONASER). (Discussione e conclusione).

Il sottosegretario di Stato per l'Interno Antonino MURMURA, rispondendo all'interrogazione Masini n. 5-01059, concernente il CONASER, evidenzia che il quesito formulato dagli interroganti ha portata generale, pur traendo origine da un caso specifico, cui viene fatto espresso riferimento, e cioè l'attività del Consorzio Nazionale Servizi - CONASER -, impresa che, con alcune società incorporate, si è aggiudicața l'appalto di diversi servizi di interesse pubblico.

Rileva quindi che, anche se la questione prospettata non attiene a responsabilità dirette e specifiche dell'Amministrazione dell'Interno, fornirà, tuttavia, alla Commissione le risultanze degli accertamenti di- l'A.T.R. affidava la fornitura del servizio di

sposti tramite gli organi di polizia e, mediante i competenti Ispettorati provinciali, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il CONASER - S.r.l. risulta aggiudicatario, insieme con le sue consorziate, di appalti per l'effettuazione di lavori di pulizia per conto dell'U.S.L. n. 38, dell'Associazione Trasporti Romagnoli - A.T.R. dell'Amministrazione Provinciale Forlì.

In particolare, con deliberazione del 17 gennaio 1989, l'U.S.L. n. 38 affidava alla ditta ASTOR di Roma, aggiudicataria della gara di appalto, la fornitura del servizio di pulizia dei locali comuni per il periodo di un anno, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di altri due, a far tempo dal 1º febbraio 1989, per un importo di complessive L. 1.287.525.000, I.V.A. compresa.

Successivamente, l'appalto veniva prorogato a nome, prima della « STARCLEA-NING S.R.L. », poi del « CONASER -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ».

Con deliberazione dell'8 giugno 1990,

pulizia degli autobus urbani ed extraurbani, dei relativi accessori e locali per i depositi aziendali, della sede della direzione e delle camere del personale distaccate, alla « STARCLEANING SOC. COOP. A R.L. », aggiudicataria della gara di appalto effettuata il 29 maggio 1990.

Con lettera del 17 marzo 1992, tuttavia, indirizzata al CONASER di Roma, l'Ass. Trasporti Romagnoli comunicava di non voler rinnovare il contratto in quanto, su segnalazione della Direzione INPS di Forlì, la Società risultava aver omesso il pagamento dei contributi in favore dei propri dipendenti.

L'Amministrazione Provinciale di Forlì, infine, con deliberazione del 9 aprile 1991, aveva assegnato l'appalto del servizio di pulizia dei locali alla ditta « SKY CLEAN » di Forlimpopoli, al canone annuo di lire 31.732.680, più IVA, per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° settembre 1991.

La Società stessa comunicava però di non poter adempiere l'appalto, non essendo nelle condizioni di garantire la prosecuzione del servizio.

Presso la Pretura Circondariale di Forlì – Sezione per le Controversie di Lavoro – è iscritto un procedimento a carico della « SKY CLEAN », nel quale il Pretore ha emesso provvedimento di sequestro conservativo di beni mobili ed immobili della SKY CLEAN per L. 20.000.000.

Anche la « STARCLEANING HOLDING S.R.L. » e la « STARCLEANING S.R.L. » si sono rese responsabili di omesso versamento di contributi a favore dei dipendenti, anche in altre province, tanto da risultare debitrici nei confronti dell'INPS di L. 31.763.892.960.

Secondo accertamenti compiuti nella provincia di Cremona, risulta che il CO.NA.SER. ha accumulato, tenuto conto dell'intera attività aziendale svolta su tutto il territorio nazionale, evasioni contributive per un ammontare complessivo di 15 miliardi di lire al 31 ottobre 1991.

Per il periodo successivo sono stati disposti nuovi accertamenti da parte del competente Ispettorato provinciale del Lavoro. In particolare, la USL di Crema nel dicembre 1992 ha risolto il contratto di appalto del servizio di pulizia, anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita del 31 dicembre 1993, per riscontrate inadempienze contrattuali e perché la ditta CO.NA.SER. non aveva più corrisposto dal precedente 31 ottobre 1992 le retribuzioni ai 28 dipendenti addetti al servizio.

Analoga situazione si è verificata a Bergamo, dove parimenti il CO.NA.SER. curava il servizio di pulizia presso la locale USL.

Sono state intraprese azioni giudiziarie a tutela dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Sono infatti in corso presso le Preture di Crema e di Bergamo procedimenti tesi a vincolare alla soddisfazione dei crediti retributivi e contributivi i depositi cauzionali costituiti dalla ditta presso le ditte appaltanti.

In presenza di questa situazione e a seguito di circostanziati esposti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto accurate ispezioni nei confronti del Consorzio Nazionale Servizi – CO.NA.SER.

Essendo le relative operazioni in fase di svolgimento, non è possibile fornire notizie più circostanziate.

In ogni caso, eventuali interventi non ricadono enelle competenze dell'Amministrazione dell'Interno, che si farà comunque carico di sollecitare il completamento delle indagini con la massima urgenza.

Quanto al quesito di carattere generale, relativo al controllo sugli assetti societari e proprietari delle imprese, che hanno rapporti economici e finanziari con le pubbliche amministrazioni, evidenzia che la nuova legislazione antimafia, e cioè la legge 13 marzo 1990, n. 55, ha introdotto tutta una serie di maglie strette di controlli per assicurare che l'affidamento degli appalti sia il più possibile conforme non solo ad esigenze di trasparenza e di regolarità amministrativa, ma anche al principio di tutela della buona fede dei terzi che, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti commerciali con le imprese stesse.

In questa logica, quindi, è rimesso alle amministrazioni appaltanti e committenti lo svolgimento di controlli e di verifiche che riguardano anche l'affidabilità economica dei soggetti imprenditori.

In particolare, poi, per quanto attiene alla composizione societaria delle imprese, è previsto che l'amministrazione committente e concedente, prima della stipula del contratto e della convenzione e, successivamente, in corso d'opera, proceda a verificare tale assetto non soltanto nei confronti dell'impresa destinataria della commessa pubblica, ma anche di tutte le società consorziate che comunque partecipino alla progettazione e all'esecuzione dell'opera.

Si tratta di obblighi e di prescrizioni che vincolano tutte le pubbliche amministrazioni in sede di affidamento di opere e di servizi di interesse pubblico.

All'Amministrazione dell'Interno, invece, e, per essa, alle Prefetture e alle Questure, sono riconducibili gli oneri imposti da adempimenti amministrativi connessi con il rilascio delle apposite certificazioni, attestanti l'insussistenza di procedimenti interdittivi alla stipula di contratti, e con le procedure per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Solo in tali casi, subordinatamente all'esistenza di concreti indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, oltre all'Autorità giudiziaria, può disporre, avvalendosi della Guardia di Finanza, indagini sull'attività economica dei soggetti interessati, oltreché delle Società, dei consorzi e delle associazioni, del cui patrimonio le persone stesse possono disporre.

Per quanto riguarda il caso in oggetto, risulta che l'Amministrazione Provinciale di Forlì aveva presentato alla competente Prefettura una richiesta di certificazione antimafia per la ditta SKY CLEAN s.n. c. di Forlimpopoli in relazione alla gara d'appalto richiamata e che nulla era emerso a carico dei titolari delle Società in ordine a procedimenti o precedenti penali ai sensi della normativa in materia di lotta alla criminalità di tipo mafioso.

Pertanto, attraverso gli accertamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, può giungersi anche ad individuare eventuali elementi di inaffidabilità economica delle imprese, che hanno rapporti d'affari con le pubbliche amministrazioni.

Ovviamente, resta indubbio che le verifiche atte esclusivamente ad accertare la solidità patrimoniale ed economico-finanziaria delle aziende appartengono all'esclusiva competenza e responsabilità delle amministrazioni appaltanti, rientrando nella normale attività di carattere amministrativo consistente nella valutazione, tipica della fase precontrattuale, della scelta del contraente da parte degli enti pubblici.

Rileva quindi che sulla questione è stata comunque richiamata l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria perché voglia valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere accertamenti negli ambiti della propria autonoma competenza.

Infine, ricorda che la Commissione giustizia della Camera ha all'esame un disegno di legge di riforma del sistema di certificazione antimafia, incentrato sulla abrogazione delle disposizioni vigenti e sul conferimento di una delega al Governo per il riordino della materia.

Il deputato Nadia MASINI (gruppo del PDS), intervenendo per la replica, evidenzia che i dati di cui gli interroganti erano in possesso in relazione alle dinamiche degli appalti sono stati confermati dalla verifica effettuata dal Ministero, così come è stato lo stesso Governo a riconoscere l'insufficienza degli attuali meccanismi di prevenzione e accertamento: al riguardo, dichiara di prendere atto con soddisfazione - e si augura di poter venire rapidamente a conoscenza dei risultati - delle verifiche che il Ministero del lavoro e quello delle finanze stanno compiendo in ordine al consorzio di cui all'interrogazione in titolo. Ciò è infatti particolarmente significativo ove si consideri che l'evasione contributiva del consorzio stesso ammonta a parecchi miliardi, per cui sembra opportuno anche valutare adeguatamente lo stato patrimoniale del consorzio medesimo. Esprime quindi notevoli perplessità in ordine al ruolo delle pubbliche amministrazioni nella aggiudicazione degli appalti, soprattutto per il fatto che a tale aggiudicazione si perviene senza aver compiuto adeguate verifiche sulla inesistenza di infiltrazioni mafiose. Anzi, in attesa di una più puntuale normativa, le prefetture continuano a rilasciare certificazioni antimafia, pur sapendo quali sono le dinamiche societarie del consorzio. Al riguardo, ritiene che bisogna evitare di assumere posizioni tanto burocratiche quanto sterili, puntando invece ad un pieno utilizzo di tutte le possibilità che le norme attualmente vigenti consentono: in particolare, rileva che non appare opportuno abrogare le disposizioni vigenti senza aver valide alternative.

Si riserva quindi di operare una valutazione più completa nel momento in cui saranno terminati gli accertamenti in corso da parte dei Ministeri del lavoro e delle finanze, in quanto è suo timore che dietro quel che appare, già così complesso e poco trasparente, si celino problemi più grossi: in particolare, è evidente che determinate consistenze finanziarie non possono derivare solo dalla attività svolta.

Concludendo, ricorda che già da tempo sono state presentate varie proposte di legge relative agli appalti concessi alle imprese di pulizia: il fatto che il Governo non abbia mai presentato un proprio disegno di legge sull'argomento ha naturalmente rallentato la possibilità di intervenire sulla normativa di settore.

La seduta termina alle 9,30.

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Vincenzo MAN-CINI.

Deliberazione per la trasmissione alla I Commissione (Affari costituzionali) di osservazioni sullo schema di decreto legislativo riguardante la riforma del Ministero della sanità. Deliberazione per la trasmissione alla XII Commissione (Affari sociali) di osservazioni sullo schema di decreto legislativo riguardante il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Deliberazione per la trasmissione alla XII Commissione (Affari sociali) di osservazioni sullo schema di decreto legislativo riguardante il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(Esame congiunto e conclusione).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, riferendo in ordine ad essi, rileva che per quanto riguarda lo schema di decreto concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, stante la particolare natura degli enti in questione, la normativa prevista appare conforma alla disciplina generale vigente.

Per quanto invece concerne lo schema di decreto per il riordino dell'Istituto superiore di sanità, si pongono gli stessi problemi già visti per l'ISPESL. Infatti, esso all'articolo 2 prevede che con regolamento siano disciplinati, tra l'altro, i compiti dell'Istituto. Al riguardo, rileva che l'articolo 1 deve prevedere la enunciazione espressa e completa delle attività e dei compiti dell'Istituto; di conseguenza al comma 2 dell'articolo 2 devono essere soppresse le disposizioni che rinviano al regolamento la disciplina dei compiti dell'Istituto, dal momento che può essere rimessa a norme regolamentari la disciplina di dettaglio di alcuni aspetti funzionali e organizzativi, ma non può essere prevista, in mancanza di espresse disposizioni della legge di delegazione, un'ulteriore delegificazione per quanto attiene alla sostanziale individuazione delle finalità dell'Istituto.

Evidenzia quindi che l'articolo 3, in materia di personale, disciplinando le dotazioni organiche e la normativa concorsuale, deve fare riferimento alle procedure di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.

I problemi più grossi sono posti dallo schema di decreto concernente la riforma del Ministero della sanità, per il quale sembra che si voglia derogare, più che per gli altri casi, alla disciplina del decreto legislativo n. 29 del 1993. In particolare, evidenzia che l'articolo 2 reca norme in materia di organizzazione del Ministero della Sanità; il comma 2 prevede che con regolamento si provveda alla costituzione dei dipartimenti e dei servizi, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni e alla distribuzione dei posti di funzione dirigenziale.

Il comma 4 determina l'organico del Ministero che, peraltro, non presenta variazioni rispetto all'organico vigente.

Il comma 5 prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro siano definiti l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e la preposizione dei dirigenti agli uffici, nonché l'assegnazione del personale.

Il comma 6 stabilisce che ogni tre anni l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica al fine di accertame funzionalità ed efficienza.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali, con compiti di promozione e supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi, di segnalazione di disfunzioni e sprechi, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

Il comma 3 stabilisce che il direttore dell'agenzia è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale tra esperti di riconosciuta competenza.

Il comma 4 prevede che l'agenzia si avvalga di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle USL e dalle aziende ospedaliere, nonché di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite di 30 unità, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Al riguardo, ribadendo che sono previste procedure differenti rispetto a quelle recate dal decreto legislativo n. 29 del 1993, che deve intendersi interamente applicabile al Ministero alla Sanità, eviden-

zia che al comma 2, sembra necessario richiamare, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale, la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in base al quale l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, mentre l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale è disposta con regolamento del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione, è opportuno richiamare le procedure di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 29. Parimenti, al comma 4, è necessario precisare che per le successive variazioni dell'organico restano ferme le procedure di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29.

Al comma 5, lettere a) ed e), appare necessario richiamare le procedure di cui agli articoli 19 (preposizione dei dirigenti agli uffici), 30 (individuazione di uffici e piante organiche) e 31 (disposizioni per la prima applicazione) del decreto legislativo n. 29.

Al comma 6, deve intendersi in ogni caso richiamato il sistema di verifica dei risultati di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29.

Rileva quindi che si sarebbe potuta evitare la costituzione dell'agenzia di cui all'articolo 5, utilizzando le strutture esistenti. Formulate alcune considerazioni in ordine all'elevato compenso spettante al direttore generale dell'agenzia, evidenzia che è necessario precisare che all'agenzia stessa si applica il decreto legislativo n. 29: in particolare, al comma 4, si deve prevedere che, definito l'organico, alla copertura dei posti si provveda mediante le ordinarie procedure di mobilità; per le assunzioni a tempo determinato, si provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36 del decreto citato, tenuto

anche conto della difficoltà di individuare, stante la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 29, speciali fattispecie di contratti di diritto privato.

Il deputato Antonio PIZZINATO (gruppo del PDS), condividendo il merito delle osservazioni svolte dal Presidente, rileva tuttavia che è doveroso prendere atto di una situazione molto preoccupante: infatti, da un lato si è più volte determinata la circostanza che, presentate in varie Commissioni proposte emendamentive contrastanti con le scelte sottese al decreto legislativo n. 29 del 1993, i rappresentanti del Governo non hanno manifestato il proprio dissenso o, in molti casi, si sono addirittura dichiarati favorevoli: dall'altro lato si assiste ormai sempre più frequentemente alla emanazione di decreti legge e decreti legislativi che contrastano con il decreto n. 29 quando, addirittura, non si pongono come derogatori rispetto ad esso. Al riguardo, rilevato che ha ritenuto non del tutto soddisfacente la risposta fornita dal Ministro della funzione pubblica nella audizione del 22 giugno in ordine al ruolo del Governo sull'argomento, evidenzia che, se c'è stato un mutamento della compagine governativa, tuttavia a questo non è seguita una abrogazione delle disposizioni facenti capo, per la loro origine, al precedente Governo.

Evidenziato che l'aspetto più grave è rappresentato dal fatto che l'attuale Governo ha dichiarato, nel momento della sua costituzione, di voler assumere una linea di azione coerente e puntuale nella applicazione delle leggi, rileva che appare necessario invitare il Presidente della Camera a valutare il problema, eventualmente nel corso di un incontro con l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentati dei gruppi, della Commissione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dichiarato di concordare sulla opportunità di un incontro con il Presidente della Camera, fa presente che sarà sua cura sottoporre al Presidente stesso il problema.

Il deputato Gianfranco MORGANDO (gruppo della DC), dichiarato di concor-

dare con le osservazioni formulate dal Presidente, ritiene necessario formulare a sua volta alcune considerazioni. Anzitutto, mentre si ha l'impressione che il riordino dei Ministeri sia un tema generale, tuttavia si procede con provvedimenti specifici e, per ciò stesso, episodici. Pertanto, sarebbe opportuno acquisire dal Ministro della funzione pubblica una indicazione strategica sul modo in cui procedere a tale riordino.

In secondo luogo, ritiene necessario svolgere una adeguata riflessione sulla istituzione della Agenzia per la organizzazione dei servizi sanitari regionali. Infatti, tale istituzione corrisponde ad una strategia che si va sempre più affermando, ma di cui non si vedono gli sbocchi operativi. In particolare, non si capisce perché fare riferimento, per quanto riguarda il personale dell'Agenzia, all'assunzione con contratto di diritto privato, dal momento che il decreto legislativo n. 29 ha previsto una generale contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Presidente Vincenzo MANCINI rileva, con riferimento alla prima osservazione del deputato Morgando, che i vari momenti di rilievo critico assumerebbero una diversa consistenza ove non si volgesse nella circostanza di dover dare attuazione ad una delega. Tuttavia, si dichiara d'accordo sulla opportunità di procedere ad una ulteriore audizione del Ministro della funzione pubblica per l'approfondimento dei problemi relativi alla ristrutturazione dei Ministeri.

Evidenzia quindi che gli è stato testè comunicato che la XII Commissione ha espresso nella mattinata odierna, su sollecitazione del Ministro della sanità, il parere di competenza in ordine agli schemi di decreti legislativi concernenti il riordino dell'Istituto superiore di sanità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Al riguardo, non può fare a meno di notare che simile modo di procedere determina una vanificazione del lavoro parlamentare, nonché un sostanziale aggiramento del sistema di ripartizione delle competenze, particolarmente grave ove costituisca il veicolo per introdurre disposizioni derogatorie rispetto a quelle recate da recenti riforme.

Evidenziato che rappresenterà immediatamente il problema alla Presideza della Camera, ritiene comunque utile trasmettere le osservazioni relative ai decreti sul riordino del Ministero della sanità e sul riordino dell'Istituto superiore di sanità perché vengano prese in considerazione al fine di dare al Governo un più completo orientamento.

Esse possono pertanto intendersi così formulate:

« La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), esaminato, nella seduta del 24 giugno 1993, lo schema di decreto legislativo riguardante la riforma del Ministero della sanità,

esprime le seguenti osservazioni:

l'articolo 2, che reca norme in materia di organizzazione del Ministero della sanità, prevede procedure differenti rispetto a quelle recate dal decreto legislativo n. 29 del 1993, che deve intendersi interamente applicabile al Ministero stesso. In particolare:

1) al comma 2, sembra necessario richiamare, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale, la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in base al quale l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, mentre l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale è disposta con regolamento del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro. In sede di prima applicazione, è opportuno richiamare le procedure di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 29.

- 2) Al comma 4, si sottolinea l'opportunità di precisare che per le successive variazioni dell'organico restano ferme le procedure di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29.
- 3) Al comma 5, lettere a) e c), appare opportuno richiamare le procedure di cui agli articoli 19 (preposizione dei dirigenti agli uffici), 30 (individuazione di uffici e piante organiche) e 31 (disposizioni per la prima applicazione) del decreto legislativo n. 29.
- 4) Al comma 6, occorre precisare che deve intendersi in ogni caso richiamato il sistema di verifica dei risultati di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29.

All'articolo 5, che prevede l'istituzione di una Agenzia per l'organizzazione dei Servizi sanitari regionali, è opportuno precisare che all'Agenzia si applica il decreto legislativo n. 29: in particolare, al comma 4, occorre prevedere che, definito l'organico, alla copertura dei posti si provveda mediante le ordinarie procedure di mobilità; per le assunzioni a tempo determinato, occorre richiamare il comma 3 dell'articolo 36 del decreto citato, tenuto anche conto della difficoltà di individuare, stante la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 29, speciali fattispecie di contratti di diritto privato ».

« La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), esaminato, nella seduta del 24 giugno 1993, lo schema di decreto legislativo riguardante il riordino dell'Istituto superiore di sanità,

esprime le seguenti osservazioni:

lo schema di decreto per il riordino dell'Istituto superiore di sanità, all'articolo 2, prevede che con regolamento siano disciplinati tra l'altro i compiti dell'Istituto.

Al riguardo, si segnala l'opportunità che l'articolo 1 preveda la enunciazione espressa e completa delle attività e dei compiti dell'Istituto; di conseguenza, al comma 2 dell'articolo 2 dovrebbero essere soppresse le disposizioni che rinviano al regolamento la disciplina dei compiti dell'Istituto, dal momento che può essere rimessa a norme regolamentari la disciplina di dettaglio di alcuni aspetti funzionali e organizzativi, ma non può essere prevista, in mancanza di espresse disposizioni della legge di delegazione, un'ulteriore delegificazione per quanto attiene alla sostanziale individuazione delle finalità dell'Istituto;

l'articolo 3, che reca norme in materia di personale, disciplina la dotazione organica e la normativa concorsuale. Si segnala l'opportunità che, per coerenza con

la recente riforma del pubblico impiego, l'articolo sia sostituito con il seguente:

ART. 3.

« 1. Al personale dell'Istituto superiore di sanità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

La Commissione delibera quindi di trasmettere le osservazioni proposte dal Presidente alle Commissioni di merito.

La seduta termina alle 10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9. — Presidenza del Presidente Lino ARMELLIN. — Interviene il Ministro della sanità onorevole Mariapia Garavaglia, e il Sottosegretario per la sanità onorevole Publio Fiori.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Lino ARMELLIN comunica che il Presidente della XI Commissione in data di ieri 23 giugno ha chiesto al Presidente della Camera di assegnare gli schemi di decreti legislativi concernenti il riordino dell'Istituto superiore di sanità e il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico anche al parere della medesima, per consentirne la valutazione sotto il profilo della coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il Presidente della Camera non ha accolto la richiesta del Presidente della XI Commissione, ma ha autorizzato tale Commissione a trasmettere le proprie osservazioni sugli schemi di decreti citati alla XII Commissione.

Il Ministro della sanità Mariapia GA-RAVAGLIA esprime nuovamente ramma-

rico per il fatto che gli schemi di decreti legislativi non siano stati assegnati tutti alla competenza esclusiva della XII Commissione. Pur non contestando la decisione assunta dal Presidente della Camera, e ricordando nuovamente alla Commissione che i termini previsti nella legge delega scadono il 30 giugno, ritiene necessario ed opportuno che la XII Commissione esprima i pareri di competenza nella seduta odierna.

Il Presidente Lino ARMELLIN alla luce dei rilievi esposti dal Ministro, ritiene sia preferibile proseguire l'esame degli schemi dei decreti legislativi concernenti l'Istituto superiore di sanità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nella seduta odierna.

Deliberazione per la trasmissione alla I Commissione (Affari Costituzionali) di osservazioni sullo schema di decreto legislativo riguardante la riforma del Ministero della sanità.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Lino ARMELLIN ricorda che nella seduta di ieri 23 giugno il relatore Giuseppe Saretta ha proposto uno schema di osservazioni alla I Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione delibera di trasmettere alla I Commissione le osservazioni proposte dal relatore.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento sullo schema di decreto legislativo contenente norme per la riforma dell'Istituto superiore di sanità.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Lino ARMELLIN ricorda che nella seduta di ieri 23 giugno il relatore Lucia Fronza Crepaz aveva proposto alla Commissione uno schema di parere con condizioni. Comunica inoltre che il deputato Vasco Giannotti ha presentato il seguente schema di parere contrario:

La XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente « il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità »,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

per i seguenti motivi:

1) il decreto prevede all'articolo 2, commi 1 e 2, l'emanazione di un Regolamento da approvare con decreto del Presidente della Repubblica con il quale vengono disciplinate le competenze e l'organizzazione interna dell'Istituto. Ciò è in palese contrasto con la legge delega n. 421/92 che non prevede una delegificazione della materia e con l'articolo 97 della

Costituzione che richiede che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento degli uffici siano determinate « le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ».

Si richiede, pertanto, la predisposizione di un testo di legge organico che definisca per esteso le competenze, gli organi di governo individuali e collegiali, l'organizzazione interne e le responsabilità del personale dell'Istituto;

2) il decreto non realizza una effettiva e irrinunciabile autonomia dell'Istituto cui non viene riconosciuto la personalità giuridica ma è posto alle dirette dipendenze del Ministero della sanità.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore con condizioni, risultando così precluso lo schema di parere del deputato Giannotti.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento sullo schema di decreto legislativo contenente norme per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Lino ARMELLIN ricorda che nella seduta di ieri 23 giugno il relatore Domenico Galbiati aveva proposto alla Commissione uno schema di parere favorevole con condizioni.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva lo schema di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Franco BRUNI. — Intervengono il Ministro per l'agricoltura e le foreste Alfredo Diana ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pasquale Diglio.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Franco BRUNI comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata odierna, ha deliberato all'unanimità, il seguente calendario dei lavori per la settimana dal 28 giugno al 2 luglio 1993:

Martedì 29 giugno p.m.

SEDE REFERENTE PdL 726 e abb. (patrimonio boschivo – rel. Torchio);

SEDE CONSULTIVA PdL 2238 (Regime delle acque – rel. Carli) (Parere alla VIII);

COMITATO RISTRETTO PdL 982 e abb. (usi civici – rel. Bruni).

Mercoledì 30 giugno p.m.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI;

SEDE REFERENTE PdL 1034 ed abb. (fitofarmaci – rel. Giovanardi) PdL 1606 (agricoltura biologica);

COMITATO RISTRETTO PdL 982 e abb. (usi civici – rel. Bruni).

Giovedì 1º luglio a.m.

UFFICIO DI PRESIDENZA;

SEDE REFERENTE PdL 1034 ed abb. (fitofarmaci – rel. Giovanardi) PdL 1606 (agricoltura biologica).

Indagine conoscitiva sull'AIMA.

Seguito dell'audizione del ministro dell'agricoltura e delle foreste Alfredo Diana, presidente dell'AIMA.

Il Presidente Franco BRUNI ricorda che nella seduta del 16 marzo era iniziata l'audizione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Alfredo Diana. Erano intervenuti anche i deputati Nardone e Torchio.

Intervengono quindi i deputati Giorgio CONCA (gruppo della lega nord), Giuseppe ALBERTINI (gruppo PSI), Marte FERRARI (gruppo PSI), Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) e Orfeo GORACCI (gruppo di rifondazione comunista), che pongono quesiti e richieste di chiarimenti ed integrazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Alfredo DIANA replica quindi agli intervenuti. Dopo che il Presidente Franco BRUNI ha dichiarato chiusa l'audizione del Ministro, intervengono sui lavori della Commissioni i deputati Marte FERRARI (gruppo PSI) e Stefano BERNI (gruppo della DC) cui replicano il Presidente Franco BRUNI indi il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Alfredo DIANA.

La seduta termina alle 10,20.

Il resoconto stenografico della seduta dell'audizione del Ministro dell'agricoltura e foreste sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 24 giugno 1993, ore 10,15. — Presidenza del Presidente Ciso GITTI.

Seguito dell'esame delle propostea di legge costituzionale:

VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, modificata, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica, nuovamente modificata, in prima deliberazione, dalla Camera e ulteriormente modificata, in prima deliberazione dal Senato) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-D).

FUMAGALLI CARULLI ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (2617).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge.

Il deputato Giuseppe SERRA (gruppo della DC) ricorda che nel corso dell'ultima lettura del provvedimento la Camera accolse la soluzione infine adottata dall'Assemblea, già prima del 29 aprile 1993, data in cui fu espresso il voto in Assemblea sull'autorizzazione a procedere contro il deputato Craxi. Già nel mese di marzo, infatti, la Commissione aveva concordato di apportare modificazioni al testo approvato dal Senato. Il voto sull'autorizzazione a procedere contro il deputato Craxi servì esclusivamente ad accelerare l'iter.

Ricorda che risulta essere stato presentato, nel corso dell'esame al Senato, anche un emendamento diretto a ripristinare il terzo capoverso, già soppresso dalla Camera. Dunque, nell'ipotesi di un'ulteriore modificazione del testo – per cui certo non mancherebbero validi motivi – si potrebbe andare incontro al rischio non solo di un ulteriore reinserimento dell'attuale terzo e quarto capoverso ma anche di quel capoverso che la Camera, in seconda lettura, aveva inteso sopprimere. Ritiene conclusivamente che il Parlamento abbia finora lavorato ed offerto risposte positive alle richieste dell'opinione pubblica e che, allo

stato, debba essere deciso se accogliere le modificazioni del Senato, per procedere eventualmente in un momento successivo ad ulteriori ritocchi, oppure se sopprimere il terzo ed il quarto capoverso aggiunti dal Senato. Auspica quindi che gli altri deputati vogliano offrire indicazioni a riguardo.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS) esprime una valutazione assai negativa sulle modificazioni introdotte dal Senato, che limitano fortemente nella sostanza i poteri di indagine da parte dell'autorità giudiziaria, con una formulazione che in qualche modo risulta addirittura peggiorativa rispetto alle vigenti disposizioni costituzionali.

Deve dare atto al deputato Serra che già prima del 29 aprile scorso era emerso un orientamento per la soppressione del terzo capoverso ma che poi quell'ipotesi, dopo una situazione di stallo, si era sbloccata solo dopo tale data. Certamente esisteva un accordo non scritto, in base a cui le diverse forze politiche, seppure con alcuni dubbi relativi alle autorizzazioni per le perquisizioni, avevano concordato di approvare un testo, sopprimendo il terzo capoverso, in base ad una valutazione di ordine politico complessivo ed alla condizione che quel testo non fosse nuovamente modificato. Si trattò quindi di una decisione presa in base ad una rinuncia, perché altrimenti ciascun gruppo avrebbe presentato un testo che rispecchiasse le sue posizioni, ad esempio escludendo l'autorizzazione per le perquisizioni e per mantenere in stato di detenzione un soggetto successivamente eletto alla carica di parlamentare.

Il voto espresso dal Senato è forse basato su di un malinteso senso di responsabilità. Peraltro, se si pone attenzione alla sostanza del testo in esame, si rileva che in realtà esso nega la riforma tramite i capoversi introdotti. L'ultimo capoverso appare altresì incomprensibile perché o è inutile, contenendo una disposizione di carattere regolamentare o procedurale, oppure rappresenta un messaggio in negativo per alimentare il conflitto con la magistratura. Il suo gruppo è quindi contrario alle

modificazioni apportate dal Senato e presenterà emendamenti soppressivi del terzo e del quarto capoverso. Altrimenti si può ipotizzare la definizione di un testo che modifichi anche quelle parti già accolte dalla Camera nel corso della precedente lettura. Al momento proporrà la soppressione dei capoversi aggiunti dal Senato.

Il deputato Domenico ROMANO (gruppo del PSI) invita a rimuovere, in primo luogo, il richiamo a situazioni conflittuali, nel momento in cui si procede a modifiche costituzionali. Il testo accolto dal Senato è facilmente giustificabile quale norma costituzionale. Peraltro l'eventuale soppressione potrebbe esprimere la volontà di rinviare o addirittura di non procedere alla riforma, che il suo gruppo vuole realizzare. Le questioni poste dal relatore nella seduta di ieri sono certo rilevanti. Probabilmente sarebbe stato inutile inserire il riferimento alle intercettazioni telefoniche qualora nella relazione fosse stato esplicitato che esse potevano intendersi ricomprese, a maggior ragione, da quanto previsto nel secondo capoverso.

Si tratta adesso di definire la scelta migliore, in una situazione di contrasto tra l'ipotesi di ulteriori modifiche, che si presterebbero all'accusa di volere operare ancora un rinvio, e l'ipotesi di non procedere ad alcuna modificazione, che rappresenta una vera e propria mostruosità sotto il profilo tecnico-giuridico.

Il deputato Raffaele VALENSISE (gruppo del MSI-destra nazionale), dopo avere richiamato le osservazioni svolte nella seduta di ieri dal deputato Berselli, si dichiara nettamente contrario all'approvazione delle modifiche del Senato, dal momento che l'attività legislativa deve essere ispirata al criterio di una proficua produzione di norme.

È necessario assicurare la piena uguaglianza fra tutti i cittadini, attualmente vulnerata dalle prerogative proprie di taluni organi costituzionali. Questo era l'obiettivo della riforma ed in tale ottica era stato accolto il testo del Senato, nelle precedenti letture, perché non pareva pregiudicare l'obiettivo finale. Adesso, invece, si assiste ad un nuovo tentativo da parte del Senato che contrasta con la logica stessa della riforma.

La necessità di una autorizzazione per le intercettazioni telefoniche non si armonizza con il principio per cui le eventuali cautele dell'azione penale nei confronti di parlamentari sono a tutela dell'intero organo e non del singolo soggetto. Deve dunque essere escluso dal testo costituzionale il riferimento ail'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, proprio per il criterio di uguaglianza tra tutti i cittadini. Ancora più grave appare la pretestuosità dell'ultimo capoverso, aggiunto dal Senato. L'obbligo di procedere è infatti costituzionalmente sancito e la comunicazione ad altro organo non è comprensibile se non addirittura suscettibile di ledere l'autonomia della magistratura. D'altro canto, nel caso in cui sia stato intrapreso un procedimento civile è lo stesso deputato che si attiverà presso la Giunta qualora ritenga che ricorra la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

L'obbligo di comunicazione non giova a nessuno, tantomeno all'interessato. Quindi, anche a prescindere dal carattere pretestuoso delle modificazioni introdotte, è necessario sopprimere il terzo ed il quarto capoverso, per cui preannuncia la presentazione di emendamenti proprio per la serietà inizialmente dichiarata da Camera e Senato nel procedere ad una riforma dell'istituto.

Il deputato Gianfilippo BENEDETTI (gruppo di rifondazione comunista) fa presente di essere favorevole alla soppressione dei due capoversi introdotti dal Senato. Vi sono al riguardo due aspetti tra loro alternativi di cui tenere conto. In primo luogo bisogna valutare i tempi incerti della legislatura e dello specifico procedimento di revisione costituzionale, anche ai fini dell'eventuale soppressione dei due capoversi. Corrispettivamente, tale aspetto può essere sacrificato in presenza di rilevanti valori da preservare. Il testo accolto dal Senato svuota di significato la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione a pro-

cedere, contrastando così con lo spirito della riforma. Allora è necessario privilegiare il secondo aspetto, dlretto a preservare valori significativi. La scelta per i contenuti deve dunque prevalere sia pure con il rischio che qualcuno voglia così bloccare il procedimento. Avverte la strumentalità del tentativo di ritardare e non comprende i motivi per cui debba essere previsto in Costituzione un capoverso concernente l'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare alla Camera di appartenenza quando si procede nei confronti di un membro del Parlamento. Dovrebbe allora ritenersi che il Presidente della Camera ne debba poi dare comunicazione all'Assemblea, con nuovo clamore dinanzi all'opinione pubblica. Sarà invece l'interessato stesso a comunicare che è in corso un procedimento, penale o civile, che lo riguarda.

Il deputato Luigi LUCARELLI (gruppo del PSI) sottolinea che il primo elemento è rappresentato dalla possibilità di un conflitto con il Senato, in caso di soppressione dei capoversi aggiuntivi. Di tale aspetto bisogna tenere conto sia per la peculiarità del procedimento, sia per la possibilità di un blocco del medesimo.

Nel merito ricorda che già è stato accolto il principio della limitazione dei poteri di indagine, nel testo approvato dalla Camera. È dunque una questione di sensibilità politica per cui non bisogna esasperare la situazione, laddove il Senato ha ritenuto che la libera esplicazione della funzione politica attenga anche alla libertà di corrispondenza o di espressione del pensiero con il mezzo telefonico. La garanzia attiene senz'altro all'organo parlamentare nel suo complesso ma poi si estrinseca in riferimento ai singoli.

Il quarto capoverso costituisce una disposizione più di procedura, di cui non è facile cogliere il carattere sostanziale. È dunque favorevole a sopprimere tale capoverso, mentre le eventuali modificazioni del terzo rischiano di determinare un conflitto con il Senato. Il suo gruppo vuole far procedere la riforma dell'istituto. Il deputato Roberto PAGGINI (gruppo repubblicano) ritiene che debba essere soppresso il quarto capoverso del testo approvato dal Senato che considera inutile mentre non è del tutto certo circa l'interpretazione data dal relatore, in riferimento al terzo capoverso, per cui il sequestro dovrebbe essere riferito esclusivamente alla corrispondenza. I lavori del Senato non evidenziano infatti in modo sufficiente tale aspetto.

Quanto alle intercettazioni telefoniche ricorda che il suo gruppo si è ispirato sempre al principio per cui l'immunità parlamentare non rappresenta un privilegio per il singolo bensì una forma di tutela del libero esercizio della funzione parlamentare. In tale prospettiva il suo gruppo si è opposto all'autorizzazione a procedere al sequestro della corrispondenza, mentre vorrebbe confrontare l'ipotesi dell'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche con il principio appena richiamato.

Il ministro di grazia e giustizia, nel corso dell'esame al Senato, ha sostenuto che l'istituto dell'autorizzazione a procedere non si giustifica in questa materia in quanto costituisce una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini. Intende comunque verificare, in sede tecnica, se le intercettazioni telefoniche possano riguardare la libera esplicazione delle funzioni parlamentari e quindi possano rientrare nella logica propria dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Fa ad ogni modo presente che il parere del ministro Conso è altamente autorevole.

Il Presidente Ciso GITTI, dopo avere invitato tutte le forze politiche ad evitare toni esasperati nel dibattito, ricorda che nel corso del procedimento al Senato i

gruppi del PDS, della Rete e della Lega hanno votato a favore del testo nel suo complesso, ora all'esame della Camera.

Deve adesso valutarsi quale sia la migliore scelta da operare, tenendo tuttavia presente che l'autorizzazione a procedere già non compare più nel testo in esame.

Il tema delle intercettazioni telefoniche ha a lungo impegnato la Commissione e, in base alle norme vigenti, esse sono oggi vietate senza autorizzazione. La previsione costituzionale della necessaria autorizzazione per le intercettazioni telefoniche non costituirebbe dunque un peggioramento rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'ultimo capoverso, esso costituzionalizza un obbligo che potrebbe essere modulato temporalmente in modo diverso dalla legge ordinaria, in modo correlato rispetto ai tempi previsti per l'avviso di garanzia, oggi inviata allorché vengono compiuti atti a cui devono prendere parte il soggetto implicato ed il suo difensore. È peraltro un tema che può essere affrontato nel codice e di cui si sta occupando la Commissione Giustizia. Auspica conclusivamente che entro martedì prossimo le forze politiche possano individuare la strada più utile per realizzare una riforma incisiva.

Dichiara quindi concluso l'esame preliminare, invitando i deputati a presentare, entro la mattinata di martedì 29 giugno, eventuali emendamenti al progetto di legge costituzionale trasmesso dal Senato, che – non essendovi obiezioni – si intende assunto quale testo base.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che si terrà martedì 29 giugno 1993.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attivita degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9. — Presidenza del Presidente ROMITA. — Intervengono, per la Cassa avvocati e procuratori, il presidente Scocozza ed il direttore generale Vozzi; per la Cassa dottori commercialisti, il presidente Sanchini ed il direttore generale Selvaggi; per l'ENPACL, il presidente Innocenti; per la Cassa ragionieri e periti commerciali, il presidente Savino ed il vicepresidente Giliberto; per il Fondo imprese spedizioniere, il direttore generale f.f. Bertoletti.

Audizione dei presidenti della Cassa avvocati, della Cassa dottori commercialisti, dell'ENPACL, della Cassa ragionieri e del Fondo impiegati imprese spedizioniere.

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione ha dato inizio al ciclo delle audizioni in cui i presidenti degli enti vigilati possono illustrare le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata al Parlamento, per dar modo alla Commissione di predisporre nei

prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella passata legislatura.

Invita il relatore per la Cassa di previdenza per gli avvocati ed i procuratori a prendere la parola.

Il senatore PULLI, Relatore, ricorda innanzitutto che gli iscritti della Cassa al 31 dicembre scorso risultano essere quasi 47 mila, mentre i beneficiari dei trattamenti pensionistici arrivano a circa 14.500 unità.

Premesso che la tardiva emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle tariffe ha consentito solo nei mesi scorsi di dare avvio alle pratiche di ricongiunzione contributiva, precisa che al momento attuale delle circa 800 domande presentate non si conosce il numero di quelle che saranno perfezionate, essendo facoltà dell'interessato accettare il perfezionamento della pratica mediante i dovuti versamenti.

Si sofferma poi sui dati relativi agli indicatori di efficienza dell'attività della Cassa, chiedendo di conoscere in particolare quale sia il grado complessivo di professionalità del personale in servizio e quale il suo livello di efficienza se rapportato ad altri organismi simili nel settore pubblico.

Chiede successivamente notizie dettagliate sui diversi aspetti concernenti la gestione del patrimonio immobiliare, ed in particolare quali iniziative si intendano adottare per conferire all'iter di compravendita degli immobili la maggiore trasparenza possibile, anche in relazione alle eclatanti e numerose iniziative assunte in merito dalla magistratura.

Rilevato che l'attuale situazione contributi-prestazioni è decisamente positiva ma che appare necessaria un'attenta valutazione per quello che potrà accadere fra circa dieci anni, chiede ai rappresentanti della Cassa quali conseguenze sulla futura condizione finanziaria complessiva potrà avere il recente provvedimento di prelievo forzoso sulla liquidità degli enti previdenziali predisposto dal Governo.

Il Presidente ROMITA svolge brevi considerazioni sulla normativa contenuta nella « manovrina » finanziaria esaminata ieri dalla Commissione bilancio della Camera.

Chiede dettagliati ragguagli sulle iniziative assunte per rendere sempre più trasparenti le modalità di acquisto degli immobili.

Il presidente della Cassa avvocati, SCO-COZZA, afferma innanzitutto che, pur in presenza di una normativa uguale a quella di altri organismi pubblici, il rendimento assicurato dal personale in servizio è certamente buono, con una rilevante qualificazione professionale, mentre le motivazioni derivanti dal rapporto di lavoro debbono considerarsi generalmente scarse: sarebbe opportuno poter disporre, a tale proposito, di una normativa ad hoc per poter assicurare più elevate soddisfazioni economiche.

Fornisce successivamente dettagliati dati numerici riguardanti i fondi disponibili per gli investimenti, ricordando che il relativo piano di impiego è stato approvato dagli organi vigilanti soltanto nello scorso mese di aprile. Circa l'acquisizione del patrimonio immobiliare, sottolinea che il relativo iter è assai laborioso a causa dei vincoli normativi e procedurali cui la Cassa è soggetta: lo snellimento delle procedure, talvolta assai defatiganti, permetterebbe un migliore impiego dei fondi disponibili ed una migliore aderenza alle necessità temporali imposte dal mercato immobiliare. Precisato che la redditività di tale patrimonio deve considerarsi bassa a causa dei molti vincoli normativi e regolamentari esistenti, afferma che invece deve considerarsi buona la redditività offerta dagli investimenti nel settore mobiliare.

Rileva poi che si verificano sostanziali anomalie nell'attuazione della normativa concernente l'indennità di maternità alle libere professioniste, le quali talvolta percepiscono importi del tutto rilevanti anche in presenza di ridotti periodi contributivi: sarebbe quindi opportuno modificare tale normativa al più presto, ad esempio fissando un limite massimo per l'indennità, per porre rimedio alle disfunzioni più evidenti verificatesi nella Cassa ed in altri organismi similari.

Il Presidente ROMITA chiede notizie sulla quota dei fondi disponibili da destinare all'edilizia universitaria.

Il senatore PULLI, Relatore, rilevato che il prelievo forzoso disposto dal Governo si inquadra in una politica complessiva volta a migliorare i conti pubblici, auspica che esso sia mantenuto in termini accettabili per gli enti previdenziali e soprattutto per quelli che non sono mai ricorsi all'aiuto dello Stato per il ripianamento del disavanzo.

Assicura poi i rappresentanti della Cassa che si adopererà, per quanto possibile, in sede parlamentare perché sia posto rimedio alle disfunzioni più evidenti incontrate nell'attuazione della normativa sull'indennità di maternità delle libere professioniste.

Il presidente della Cassa avvocati, SCO-COZZA, premesso che per gli investimenti mobiliari sarebbe più remunerativo impie-

gare il patrimonio in altro modo, ad esempio con l'acquisto di titoli esteri, svolge alcune considerazioni sulle vigenti disposizioni per l'impiego dei fondi nell'edilizia universitaria, che creano in verità notevoli problemi di interpretazione.

Il direttore generale della Cassa avvocati, VOZZI, precisato che le entrate contributive ammontano a circa 340 miliardi, non può che esprimere la sua contrarietà a tutti quei provvedimenti che tendono ad utilizzare obbligatoriamente una parte delle disponibilità degli enti previdenziali, soprattutto di quelli che non fruiscono di contributi pubblici.

Integra i dati sul patrimonio immobiliare forniti in precedenza, precisando che il valore storico ammonta a circa 100 miliardi, mentre quello rivalutato arriva a circa 450 miliardi, anche se appare difficoltosa l'individuazione di criteri omogenei per pervenire alle rivalutazioni. A fronte di una redditività che si aggira intorno agli 11 miliardi annui, si registra un importo lordo del 3,80 per cento sul patrimonio complessivo, che scende al 2,70 per cento se viene considerato al netto del carico impositivo.

Conclude rilevando che un lieve maggior rendimento sarà assicurato dall'oculata attuazione della recente normativa sui patti in deroga, anche se deve affermare che alcune parti di essa – come l'assistenza obbligatoria delle organizzazioni sindacali – appaiono di complessa attuazione.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti della Cassa avvocati e li congeda, passando alla successiva audizione.

Il senatore PULLI, Relatore, ritiene che le notizie contenute nella relazione inviata nei mesi scorsi alla Commissione siano sufficienti a fornire un quadro completo dell'attività della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, con la possibilità di valutare compiutamente le capacità gestionali dimostrate in passato e di predisporre al meglio i necessari strumenti per far fronte alle possibili future difficoltà.

Si sofferma poi sulle prestazioni rese agli iscritti, chiedendo di conoscere quali caratteristiche abbiano in rapporto a quelle assicurate da altri organismi similari. Chiede anche ragguagli sulla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ed in particolare sui piani annuali di impiego dei fondi disponibili già predisposti.

Rivolge infine alcune domande sulle ipotesi già definite di modifica della vigente normativa per la corresponsione dell'indennità di maternità alle libere professioniste, in cui si sono registrate recentemente notevoli sperequazioni che fanno apparire preferibile la fissazione di un limite massimo degli importi erogati.

Il presidente della Cassa dottori commercialisti, SANCHINI, si sofferma sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui fruiscono gli iscritti, fornendo dettagliate notizie sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità, nonché su quelle ai superstiti e sulle indennità una tantum.

Quanto ai trattamenti assistenziali, precisa che sono erogati nei limiti delle disponibilità risultanti dallo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio, dopo aver accertato lo stato di bisogno dei beneficiari, e si concretizzano in prestiti finalizzati, borse di studio, assegni funerari, assegni per le degenze in case di riposo ed in strutture sanitarie.

Circa l'indennità di maternità, non può che sottolineare le ingiustizie conseguenti alla concreta attuazione della normativa vigente: è necessario prevedere, a tale proposito, un tetto per fruire del beneficio e sollevare la Cassa ed altri organismi previdenziali da oneri veramente rilevanti, che appaiono del tutto ingiustificati.

Esprime poi netta contrarietà all'indirizzo mostrato dal Governo in ordine al prelievo forzoso delle liquidità degli enti previdenziali, affermando che appare necessario rafforzare l'autonomia della gestione patrimoniale, anche sotto il profilo della scelta tipologica degli investimenti mobiliari ed immobiliari da effettuare. È necessario poi non emanare provvedimenti talvolta contraddittori e di difficile attuazione, per non alterare gli equilibri tecnici

di organismi previdenziali che non hanno mai fruito di aiuti da parte dello Stato.

Pur comprendendo le attuali difficoltà della situazione economica generale, auspica che vi sia maggiore considerazione dell'attività istituzionale perseguita dalle Casse previdenziali, quale ragione per attenuare la rilevantissima pressione fiscale; il rispetto dell'autonomia istituzionale di ciascuna gestione deve essere inserita nel quadro più ampio delle libertà democratiche, come riflesso delle differenti impostazioni perseguite dai vari organismi per ottimizzare il rapporto fra i contributi e le prestazioni.

Premesso che la Corte dei conti nell'attività di controllo non ha espresso sostanziali critiche alla gestione complessiva della Cassa dottori commercialisti, precisa che il valore storico del patrimonio immobiliare è di circa 147 miliardi, con un reddito di 11 miliardi annui, che corrisponde al 7,9 per cento del patrimonio; inoltre gli edifici posseduti sono relativamente recenti – circa dieci anni – e sono assicurati per un valore di 211 miliardi, ben inferiore al totale del patrimonio se fosse rivalutato.

Conclude affermando che la buona redditività complessiva degli investimenti immobiliari, in rapporto a quanto si verifica in altri organismi previdenziali, è la conseguenza di una gestione oculata ed efficiente della Cassa, attuata fin dagli anni più lontani.

Il senatore PULLI, Relatore, esprime brevi considerazioni sui vincoli legislativi e regolamentari cui sono soggetti gli enti previdenziali nella gestione del patrimonio; non può essere sottaciuto il fatto che, accanto ad alcuni enti – come la Cassa in esame – che appaiono capaci nella gestione, ne esistono altri con risultati discutibili.

Auspica che i futuri atti del Governo possano ridare serenità all'azione dell'intero settore previdenziale, che vede compromessi gli impieghi dei fondi disponibili dal prelievo forzoso di recente varato.

Il presidente della Cassa dottori commercialisti, SANCHINI, ribadisce di essere

indignato per tale prelievo deciso dal Governo, anche nella considerazione che la delicata situazione economica generale potrà ricevere da ciò soltanto un modesto miglioramento, poiché per il riequilibrio dei conti pubblici non si deve proseguire sulla strada dei prelievi forzosi, ma si deve procedere ad un drastico ridimensionamento delle spese.

Consegna un documento elaborato in una recente riunione dei rappresentanti degli organismi previdenziali, in cui vengono prospettate le esigenze comuni a tale settore.

Il direttore generale della Cassa dottori commercialisti, SELVAGGI, integra i dati e le notizie testè forniti, precisando che la redditività del patrimonio immobiliare raggiunge il 4 per cento netto, da considerare senz'altro positiva se rapportata a quella conseguita da altri organismi similari. È poi certamente soddisfacente il rendimento assicurato dagli investimenti mobiliari, che avrebbe potuto raggiungere livelli superiori se l'impiego si fosse potuto accentrare su alcuni titoli esteri.

Dopo aver fornito altre risposte ai quesiti sollevati, sottolinea che la visita ispettiva compiuta dalla Guardia di finanza presso la Cassa non ha rilevato sostanziali anormalità, e ciò prova ancor di più l'oculatezza e l'efficienza della gestione complessiva.

Esprime, infine, l'avviso che il riequilibrio dei conti pubblici passa soprattutto attraverso un equo ridimensionamento delle spese.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti della Cassa dottori commercialisti e li congeda, passando immediatamente all'audizione successiva.

Il senatore PULLI, Relatore, ricorda che l'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro è stato riformato con la legge 5 agosto 1991, n. 249, che ha apportato importanti innovazioni alla precedente normativa, tra le quali la possibilità di erogare la pensione di anzianità e quella di

invalidità, già prevista dalla legge n. 1100 del 1971 ma con caratteristiche diverse.

È altresì previsto che tutte le pensioni erogate dall'Ente siano rivalutate annualmente, a partire dal 1994, con delibera del consiglio di amministrazione, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT; sono altresì disposte le variazioni periodiche del contributo soggettivo obbligatorio, dopo la prima rivalutazione operata in passato.

In base a tali considerazioni, sino al prossimo 31 dicembre le pensioni di vecchiaia, quelle di reversibilità e quelle indirette sono ancora regolate dalla legge n. 1100 del 1971, fatta eccezione per le pensioni di invalidità, o meglio di inabilità, disciplinate dalla legge n. 249 del 1991.

Premesso ciò, chiede di disporre di ulteriori notizie circa le prestazioni rese agli iscritti, anche raffrontandole a quelle esistenti presso altri enti similari.

Chiede infine ragguagli circostanziati sulle modalità di gestione e sulla redditività derivante dall'impiego del patrimonio, nonché i dati aggiornati sulla situazione finanziaria complessiva.

Il presidente dell'ENPACL, INNO-CENTI, ripercorre brevemente l'iter della normativa contenuta nelle leggi che regolano la vita dell'Ente, n. 1100 del 1971 e n. 249 del 1991.

Fornisce altresì dati circostanziati sulle prestazioni rese agli iscritti, anche a fronte di quanto avviene negli altri organismi similari, precisando in particolare che viene attualmente applicato un contributo integrativo a seconda del volume di affari annuale.

Si sofferma poi sulle diverse tipologie degli immobili posseduti, specificando quelli destinati alle locazioni commerciali e quelli locati ad uso abitativo; dà anche conto delle caratteristiche dell'immobile adibito a sede dell'Ente, che viene per metà utilizzato come struttura alberghiera.

Per quanto riguarda la redditività del patrimonio immobiliare, essa raggiunge il 4,6 per cento se calcolata sul costo di acquisto e del 7 per cento se riferita al

valore catastale; fa anche conoscere le caratteristiche degli investimenti di natura mobiliare, il cui totale raggiunge circa 50 miliardi.

Definisce iniquo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 155 del 1993, che impone anche agli enti previdenziali dei liberi professionisti di investire, nel triennio 1993-1995, in un conto presso la Tesoreria dello Stato – che assicura 1'8 per cento lordo – un importo percentuale delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento; in tal modo, il Governo ha ripetuto quanto già fatto con un analogo prelievo forzoso mediante la legge n. 202 del 1991.

Tale provvedimento intacca l'autonomia dell'Ente e renderà probabilmente necessario un aumento del livello contributivo, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio; è anche da ricordare che un vincolo di tal genere si accompagna a quelli già esistenti nel settore degli investimenti, sia mobiliari che immobiliari.

Appare altresì urgente procedere alla modifica della legge n. 379 del 1990, che prevede un'indennità di maternità a favore delle libere professioniste: per rimediare alle storture più evidenti di recente verificatesi, sarebbe opportuno prevedere il riferimento alla media reddituale dei tre anni antecedenti il parto, con il riferimento all'anno dell'evento e non a quello della domanda, come attualmente previsto, e con la previsione di un massimale per evitare indennità sproporzionate in presenza di redditi professionali particolarmente elevati.

Auspica che il Parlamento tenga conto delle predette considerazioni per evitare che fra dieci anni debbano essere aumentati i contributi attualmente previsti, come è dimostrato da una serie di studi attuariali commissionati dall'Ente, anche nella considerazione che fra cinque anni le prestazioni complessive andranno a regime.

Il Presidente ROMITA chiede se sia possibile porre rimedio alle conseguenze negative del prelievo forzoso in precedenza trattato facendo ricorso al reddito assicurato dal patrimonio mobiliare.

Il presidente dell'ENPACL, INNO-CENTI, ritiene sufficiente il ricorso al patrimonio mobiliare sotto il profilo contabile, ma non certo opportuno sotto il profilo strettamente gestionale.

Il Presidente ROMITA ringrazia il presidente dell'ENPACL e lo congeda, passando poi alla successiva audizione.

Il senatore PULLI, Relatore, giudica schematica ma sufficientemente esauriente la relazione inviata nei mesi scorsi alla Commissione da parte della Cassa di previdenza per i ragionieri ed i periti commerciali.

Al pari degli altri organismi previdenziali ascoltati nella seduta odierna, chiede di conoscere quali siano le ipotesi di modifica prospettate in ordine alla normativa sull'impiego dei fondi disponibili, anche nella considerazione che sono pervenute a più riprese lamentele per il prelievo forzoso disposto dal Governo.

Chiede altresì di conoscere l'avviso dei rappresentanti della Cassa ragionieri sull'attuazione della legge 11 dicembre 1990, n. 379, che ha disposto un'indennità di maternità a favore delle iscritte libere professioniste. Chiede infine ragguagli sui piani di investimento già predisposti, nonché sulle difficoltà insorte nell'attuazione della legge di riforma della Cassa n. 414 del 1991.

Il presidente della Cassa ragionieri, SA-VINO, fa rilevare che la legge di riforma della Cassa prima citata ha determinato rilevanti conseguenze sotto il profilo organizzativo e gestionale; in base ad essa, è stato redatto lo schema del regolamento per l'accertamento dell'inabilità ed invalidità, nonché quello per l'erogazione dei trattamenti assistenziali, che saranno inviati agli organi vigilanti per l'emanazione dei relativi decreti.

È stato inoltre introdotto un nuovo regime contributivo, i cui effetti era difficile prevedere in anticipo: l'incertezza derivante da tale situazione ha reso assai difficoltosa la predisposizione di un equilibrato piano di investimenti. Si spera, nonostante ciò, di pervenire al più presto ad una regolarizzazione e ad un riequilibrio dell'intera struttura organizzativa, soprattutto se sarà possibile completare le attuali notevoli carenze di organico.

Quanto alla redditività del patrimonio immobiliare, non può che ripetere quanto detto in altre occasioni in questa sede, che cioè esistono molteplici vincoli per la Cassa e per altri organismi similari per ottenere soddisfazione sotto il profilo economico: è necessario quindi poter rafforzare l'autonomia dell'intera gestione patrimoniale, anche limitando taluni obblighi di investimenti predeterminati secondo esigenze di natura sociale. Tali considerazioni valgono soprattutto per gli immobili destinati ad uso abitativo.

Ricorda che nei giorni scorsi un comitato di rappresentanti degli enti previdenziali ha assunto alcune iniziative per tutelare il principio di autonomia e per assicurare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio a seguito del prelievo forzoso disposto di recente dal Governo.

Poiché tale prelievo comporta per la Cassa un impegno finanziario del tutto rilevante – circa 20 miliardi annui –, auspica che in sede parlamentare si possa porre rimedio a tale situazione, divenuta certamente penalizzante, anche perché a ciò si accompagna un'alta pressione fiscale, che ha raggiunto livelli difficilmente sostenibili. Per conoscere e fronteggiare le prevedibili difficoltà del futuro, la Cassa ha disposto una serie di studi attuariali che tengono conto di possibili riduzioni del gettito contributivo e della permanenza di vincoli legislativi e regolamentari.

Elenca successivamente le sue proposte per ridurre gli oneri a carico della Cassa, e di altri enti previdenziali, a fronte delle palesi disfunzioni registrate nell'attuazione della legge n. 379 del 1990 sull'indennità di maternità alle libere professioniste: con 600 milioni di entrate contributive derivanti dai soggetti che hanno fruito del beneficio si è arrivati ad un importo delle indennità di circa 2 miliardi, che dimo-

strano un utilizzo spregiudicato delle possibilità offerte dalla normativa vigente.

Come già detto in precedenza, le necessità conseguenti all'attuazione della legge di riforma della Cassa non possono essere pienamente soddisfatte anche a causa della preoccupante carenza di organico, che ha raggiunto livelli veramente insostenibili, e che non può trovare soddisfazione per la mancata autorizzazione all'indizione di nuovi concorsi da parte dell'organo vigilante.

Fornisce poi una serie di notizie sulla graduale attuazione del nuovo sistema informatico, da cui si attendono notevoli miglioramenti nell'attività complessiva, sia riguardo al rapporto con l'utenza sia riguardo all'amministrazione del patrimonio immobiliare.

Conclude auspicando che, come già avvenuto in passato, la Commissione possa farsi interprete presso gli organi governativi e parlamentari delle esigenze in precedenza prospettate.

Il senatore PULLI, Relatore, concorda con molte delle preoccupazioni formulate dal presidente Savino.

Assicura che darà il suo contributo ad ogni provvedimento che tenda al riequilibrio della gestione degli enti previdenziali, sottolineando in particolare l'urgenza di modificare la legge n. 379 del 1990 sull'indennità di maternità alle libere professioniste, in cui si sono registrate considerevoli ed inaccettabili disfunzioni.

Il Presidente ROMITA chiede di conoscere dati circostanziati sulle conseguenze finanziarie del prelievo forzoso deliberato dal Governo.

Il vicepresidente della Cassa ragionieri, GILIBERTO, fornisce risposta ai quesiti sollevati circa le conseguenze che potranno discendere sul bilancio della Cassa: si può affermare che dal prelievo forzoso non discendono effetti immediati sotto il profilo contabile, anche se appare opportuno predisporre uno studio accurato perché in futuro non si registrino disavanzi di gestione.

Il Presidente ROMITA, in qualità di relatore, passa all'ultima audizione dell'odierna seduta, osservando che la relazione predisposta dal Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese spedizioniere e delle agenzie marittime appare puntuale e completa.

Ricorda che, in base all'articolo 9 dello statuto del Fondo, le liquidazioni dei conti di previdenza vengono effettuate trascorsi quattro mesi dalla risoluzione del rapporto d'impiego: chiede se tale termine possa subire una ragionevole riduzione.

Fatto riferimento alla tipologia del patrimonio immobiliare posseduto Fondo, che considera rilevante, precisa che esso ha un valore superiore ai 500 miliardi, con un tasso medio di rendimento dell'1,27 per cento, che appare basso in rapporto a quello conseguito da organismi similari. Le spese di proprietà ammontano a più di 2 miliardi e corrispondono a circa il venti per cento degli affitti incassati, che raggiungono circa 11 miliardi e mezzo; se poi vengono comprese anche le relative tasse, le spese immobiliari rappresentano il 44.53 per cento del totale degli affitti.

Soffermandosi poi sulla condizione finanziaria complessiva, fa riferimento alla delibera del consiglio di amministrazione del Fondo del 1990 con cui veniva incrementato proporzionalmente l'ammontare dei singoli conti di previdenza attivi nel 1990, 1991 e 1992: si è quindi deciso di adottare misure volte a garantire un servizio migliore all'utenza con accantonamenti per gli anni futuri.

Svolte alcune considerazioni sui dati relativi alla gestione finanziaria, in cui si registra un totale delle spese correnti nettamente inferiore al totale delle entrate, chiede se tale situazione potrà ripetersi anche in futuro e quali conseguenze sul bilancio del Fondo potranno discendere dall'introduzione del prelievo forzoso recentemente deliberato dal Governo.

Il senatore PULLI consente sulla puntualità e completezza della relazione predisposta dal Fondo, auspicando che possa tornare al più presto la serenità nei rapporti con gli organismi previdenziali, compromessa dai recenti provvedimenti governativi.

Il direttore generale f.f. del Fondo imprese spedizioniere, BERTOLETTI, ritiene che il termine di quattro mesi per la liquidazione dei conti di previdenza non possa essere ragionevolmente ridotto, a causa dei molteplici adempimenti che si rendono necessari.

Quanto alla redditività del patrimonio immobiliare, essa non raggiunge livelli soddisfacenti – anche in rapporto ad organismi similari – a causa soprattutto della permanenza della normativa sull'equo canone e delle spese di manutenzione necessarie ad assicurare l'agibilità degli edifici di più antica costruzione.

Rilevato che alla crisi degli spedizionieri doganali si accompagna in parte anche quella degli impiegati addetti alle imprese del settore, con conseguenti ripercussioni negative sul gettito contributivo del Fondo, mostra preoccupazione per le conseguenze che potranno aversi a seguito dell'introduzione del prelievo forzoso sulla liquidità degli enti previdenziali deciso dal Governo: per ripianare eventuali futuri deficit gestionali, sarà probabilmente necessario dismettere una parte del patrimonio mobiliare e, se ciò non sarà sufficiente, anche una parte di quello immobiliare.

Conclude precisando che nel 1993 il totale dei fondi disponibili per gli investimenti raggiunge circa 6 miliardi.

Dopo un breve intervento del senatore PULLI sulla rivalutazione del patrimonio del Fondo, il Presidente ROMITA, in qualità di relatore, auspica che dal prelievo forzoso deciso dal Governo non discendano conseguenze negative sulla gestione complessiva del Fondo, anche nella considerazione che gli iscritti sono impiegati in un settore che registra attualmente serie difficoltà.

Il direttore generale f.f. del Fondo imprese spedizioniere, BERTOLETTI, fornisce risposta ai quesiti sollevati, precisando che è prevalsa l'ipotesi per il futuro di limitare la liquidazione in conto capitale al fine di favorire la costituzione delle pensioni integrative.

Preannunzia che è stato di recente nominato un nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Fondo e che la delibera è attualmente in fase di registrazione presso gli organi vigilanti.

Il Presidente ROMITA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti dell'ENPAM, dell'ENPAF, dell'ENPAV e dell'ONAOSI.

La seduta termina alle 11,45.